

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	70
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	71
GIUSTIZIA (II)	»	73
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	192
DIFESA (IV)	»	193
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	204
FINANZE (VI)	»	212
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	235
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	254
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	255
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	262

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	271
AGRICOLTURA (XIII)	»	280
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	298
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	302
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	303
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	305

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 5 giugno 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 19.10 alle 19.40, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di Civitavecchia e di Palermo, ricoperte rispettivamente dai deputati Pietro Tidei e Leoluca Orlando, proponendo alla Giunta l'accertamento della incompatibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A

4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 giugno 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.40 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	5
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	11

SEDE REFERENTE

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al testo del decreto-legge n. 59 del 2012, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, rileva come i presidenti non possano che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto

dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

1.23. Piffari, che reca l'esenzione dai pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni per i gruppi operativi della protezione civile;

1.49. Peluffo, limitatamente al capoverso comma 4-quinquies, che istituisce le *white list* per attività suscettibili di infiltrazioni mafiose;

1.112 Santelli, che istituisce un Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

1.113. Pagano e 1.02. Iapicca, che intervengono in materia di attribuzioni di nuove qualifiche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

1.118 Bocci e 3.24 Laffranco, che dispongono l'esenzione per il 2012 dell'applicazione dell'imposta municipale di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 ai fabbricati inagibili delle regioni Marche e Umbria a seguito di eventi calamitosi;

1.120. Lolli, in materia di assunzione di personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco;

1.121. Rosato, che interviene in materia di riduzione di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di assunzioni di personale del corpo medesimo;

1.122. Rosato, che riguarda la realizzazione di centrali operative unificate per i numeri di emergenza 115 e 118;

1.123. Rosato e gli identici 1.05. Tassone e 1.06. Calderisi, volti ad istituire un

Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali;

1.124. Rosato, che incrementa la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

1.01. Tassone, che interviene per la copertura dei posti di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

1.03, Lanzarin e 3.03. Dionisi, riguardanti la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

1.04. Tassone, che reca disposizioni concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

1.07. Mariani, volto a prevedere interventi di progettazione antisismica;

2.01. Mariani, relativo alla certificazione delle caratteristiche antisismiche degli edifici;

2.02. Piffari, che disciplina l'istituzione del fascicolo del fabbricato;

2.03. e 2.04. Benamati, volti a disciplinare l'adozione di un piano antisismico nazionale;

gli identici 3.16. Pizzolante e 3.17 Vannucci, che dispongono l'utilizzo delle risorse del fondo di protezione civile a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per le avversità atmosferiche del febbraio 2012;

gli identici 3.19 Sereni e 3.20 Laffranco, che destinano risorse per gli interventi necessari per gli edifici gravemente danneggiati dal terremoto in Umbria del 2009;

3.23. Piffari, che dispone l'utilizzo delle risorse per interventi di adeguamento antisismico in deroga agli obblighi del patto di stabilità interno;

3.21. Dionisi e 3.26. Ginoble, che recano disposizioni in materia di trasferi-

mento e stabilizzazione del personale delle regioni per assicurare operatività alle strutture di protezione civile;

3.22. Piffari, volto ad integrare la dotazione del fondo per la prevenzione del rischio sismico;

3.04. Duilio, che devolve le maggiori entrate derivanti dal contributo di solidarietà ad un fondo per gli interventi conseguenti ai danni da eventi sismici e calamità naturali.

Sono infine da considerare inammissibili l'emendamento 3.18 Cilluffo e l'articolo aggiuntivo 3.01 Osvaldo Napoli in quanto volti ad inserire deleghe legislative nell'ambito di un decreto-legge.

Comunica che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti 1.128 Tasone e 1.7 Benamati.

Sospende, quindi, la seduta in attesa che i relatori ed il Governo completino gli approfondimenti sugli emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.40.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio emendamento 3.16, identico all'emendamento 3.17 Vannucci, che dispone l'utilizzo delle risorse del fondo di protezione civile a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per le avversità atmosferiche del febbraio 2012. Si tratta infatti di un emendamento di particolare importanza, su cui c'è una sostanziale condivisione tra i gruppi, che interviene su una questione quanto mai necessaria ed urgente. Auspica quindi che sia riconsiderata la valutazione effettuata, anche alla luce dell'eterogeneità delle previsioni del decreto-legge, con particolare riguardo all'articolo 3.

Pietro LAFFRANCO (PdL) intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità

resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio emendamento 3.20, identico all'emendamento Sereni 3.19, volto a destinare risorse per gli interventi necessari per gli edifici gravemente danneggiati dal terremoto in Umbria del 2009.

Chiede altresì che si rivedano le valutazioni di inammissibilità espresse in merito al proprio emendamento 3.24, identico all'emendamento 1.118 Bocci, che dispone l'esenzione per il 2012 dell'applicazione dell'imposta municipale di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 ai fabbricati inagibili delle regioni Marche e Umbria a seguito di eventi calamitosi.

Oriano GIOVANELLI (PD) auspica che sia riconsiderata dalle presidenze la valutazione di inammissibilità effettuata con riguardo agli identici emendamenti Pizzolante 3.16 e Vannucci 3.17, anche alla luce dell'eterogeneità delle previsioni del decreto-legge, con particolare riguardo all'articolo 3, che reca disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, fatta eccezione per il Nuovo auditorium parco della musica di Firenze e per il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, la cui gestione verrà prorogata per sei mesi. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che « restano fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie ». Il comma 4 dell'articolo 3, infine, prevede il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio emendamento 1.23, che reca l'esenzione dai pagamenti per concessioni d'uso della

frequenza per radiocomunicazioni per i gruppi operativi della protezione civile, e del proprio articolo aggiuntivo 2.02., che disciplina l'istituzione del fascicolo del fabbricato. Si tratta infatti di materie inerenti a quelle del provvedimento in esame, che investono profili di particolare delicatezza e rilevanza.

Giuseppe CALDERISI (PdL), intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio articolo aggiuntivo 1.06, identico agli emendamenti 1.123. Rosato e 1.05. Tassone, volti ad istituire un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali. Si tratta infatti di misure inerenti al provvedimento in esame che interviene, tra l'altro, sul finanziamento dello stato di emergenza, all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10.

Auspica quindi che sia riconsiderata la valutazione effettuata, anche alla luce dell'eterogeneità delle previsioni del decreto-legge.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, si associa alla richiesta di procedere ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio emendamento 3.17, che dispone l'utilizzo delle risorse del fondo di protezione civile a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per le avversità atmosferiche del febbraio 2012.

Ricorda che dopo il verificarsi di tali eventi non vi è stata una dichiarazione di stato di emergenza ma un decreto del Presidente del Consiglio con la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale. Sottolinea inoltre come la mancata approvazione dell'emendamento in questione rischi di dare luogo ad una situazione di dissesto finanziario per molti comuni.

Gianluca BENAMATI (PD) intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine ai propri articoli aggiuntivi 2.03. e 2.04, volti a disciplinare l'adozione di un piano antisismico nazionale, materia, a suo avviso, strettamente attinente rispetto a quella del provvedimento in esame. Si associa inoltre alla richiesta di riesame degli identici emendamenti Pizzolante 3.16 e Vannucci 3.17.

Mario TASSONE (UdCpTP) intervenendo in ordine alla dichiarazione di inammissibilità resa dalle presidenze, chiede che si proceda ad un riesame delle valutazioni espresse in ordine al proprio articolo aggiuntivo 1.01, che interviene per la copertura dei posti di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al proprio articolo aggiuntivo 1.04, che reca disposizioni concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sottolinea infatti come la valorizzazione del personale operante nel settore costituisce un elemento qualificante per potenziare e migliorare gli interventi di protezione civile.

Auspica quindi che sia riconsiderata la valutazione effettuata al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di effettuare una ulteriore valutazione degli emendamenti dei quali è stato chiesto il riesame.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Di Staso, relatore per la I Commissione, fa presente che, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, è stato fin qui possibile svolgere una compiuta istruttoria, in interlocuzione con il Governo, solo sugli emendamenti presentati all'articolo 1. Con riferimento a tali emendamenti, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Peluffo 1.1; chiede che siano accantonati gli emendamenti Duilio 1.2, Vassallo 1.3, Tassone 1.4, Dionisi 1.5, Misiti

1.8, Benamati 1.12, Amici 1.6, Benamati 1.7, Peluffo 1.9 e 1.10, gli identici emendamenti Amici 1.13 e Lanzarin 1.16, nonché l'emendamento Piffari 1.17; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli identici emendamenti Braga 1.18 e Napoli 1.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.14; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Piffari 1.19 e Ginoble 1.15; chiede che siano accantonati gli emendamenti Peluffo 1.20 e Benamati 1.21; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Lanzarin 1.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Piffari 1.28 e, conseguentemente, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Peluffo 1.24, Misiti 1.25, Lanzarin 1.26, Mariani 1.27, Dionisi 1.29, Misiti 1.30 e Mariani 1.47; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Zamparutti 1.31, Misiti 1.32, Gibiino 1.33 e Piffari 1.34, chiede che siano accantonati gli identici emendamenti Peluffo 1.35 e Zaccaria 1.36, gli identici emendamenti Amici 1.37 e Peluffo 1.38, gli identici emendamenti Mariani 1.39 e Peluffo 1.40, nonché l'emendamento Piffari 1.41; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Dionisi 1.42; chiede che siano accantonati gli emendamenti Lanzarin 1.43 e Piffari 1.44, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Peluffo 1.45; chiede che sia accantonato l'emendamento Piffari 1.46; esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 1.48; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Peluffo 1.51 e Piffari 1.52; esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 1.53; chiede che siano accantonati gli emendamenti Peluffo 1.54 e Mariani 1.55; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Misiti 1.56, Zamparutti 1.57, Braga 1.58 e Piffari 1.59; esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 1.60 e sull'emendamento Piffari 1.61, ove riformulato nel senso di sostituire la parola « conseguenti » con la parola « connessi »; invita al ritiro, altrimenti esprime parere con-

trario, dell'emendamento Piffari 1.62; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Peluffo 1.49 nella parte ammissibile; esprime parere favorevole sugli emendamenti Peluffo 1.50 e Lo Presti 1.63; chiede che sia accantonato l'emendamento Tassone 1.128; esprime parere favorevole sugli emendamenti Zamparutti 1.64 e 1.65; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Vannucci 1.66; chiede che siano accantonati gli emendamenti Piffari 1.67, Vannucci 1.68 e Rosato 1.69; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Mario Pepe 1.70; chiede che sia accantonato l'emendamento Piffari 1.71, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Lanzarin 1.73, Burtone 1.74, Mura 1.75, degli identici emendamenti Lanzarin 1.76 e Rotondi 1.77, nonché degli identici emendamenti La Loggia 1.72 e Bordo 1.78; chiede che siano accantonati gli emendamenti Lussana 1.79 e Piffari 1.80; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Piffari 1.81; chiede che siano accantonati gli emendamenti Rosato 1.82 e Piffari 1.83; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Lanzarin 1.84; chiede che siano accantonati gli emendamenti Lanzarin 1.85 e Vannucci 1.86; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Cilluffo 1.87 e 1.88; chiede che siano accantonati gli emendamenti Mariani 1.89, Giovanelli 1.90 e 1.91, Favia 1.92, Giovanelli 1.93, Peluffo 1.94 e Amici 1.95; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Lanzarin 1.96; chiede che sia accantonato l'emendamento Piffari 1.97; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Lanzarin 1.98, 1.99 e 1.100; esprime parere favorevole sugli emendamenti Ginoble 1.101 e Lanzarin 1.102; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Piffari 1.103; esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.104; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Piffari 1.105 e 1.106; chiede che siano ac-

cantonati gli emendamenti Rosato 1.107, Vassallo 1.108 e Santelli 1.11; chiede che sia accantonato l'emendamento Zamparutti 1.109; esprime parere favorevole sull'emendamento Lo Moro 1.110; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Lussana 1.114, Peluffo 1.115 e 1.116, Cilluffo 1.119, Peluffo 1.117, Napoli 1.127 e Braga 1.125; chiede che sia accantonato l'emendamento Giovanelli 1.126; invita, infine, al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli articoli

aggiuntivi Peluffo 1.08, 1.010 e Dionisi 1.011.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile
(C. 5203 Governo).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Alla legge con le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'attuale normativa per le attività di previsione e prevenzione, alla legge.

1. 1. Peluffo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 2 è premesso il seguente:

«ART. 1-bis. – (Servizio nazionale della protezione civile). – 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro del-

l'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

1. 2. Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2 è premesso il seguente:

ART. 1-bis. – (Servizio nazionale della protezione civile). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

2. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito

nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 3. Vassallo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera c) punto 1 sopprimere le parole: del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio e sostituirla con le seguenti: il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;

al punto 4 e 8 sopprimere le parole: il Ministro dell'Interno;

alla lettera d) sopprimere il punto 2.

1. 4. Tassone.

Al comma 1 sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: il Ministro dell'Interno.

1. 5. Dionisi, Tassone, Libè, Mondello, Mantini.

Al comma 1, lettera a), punto 1) sopprimere le parole: il Ministro dell'interno o.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere le parole: il Ministro dell'interno o;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) sopprimere le parole: del Ministro dell'interno o;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 4) sopprimere le parole: al Ministro dell'interno ovvero.

1. 8. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, lettera a), n. 2, sopprimere le parole: il Ministro dell'interno.

1. 12. Benamati.

Al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) sostituire le parole: il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le seguenti: un Ministro o un Sottosegretario di Stato.

1. 6. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), n. 1, sostituire le parole: il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.

1. 7. Benamati.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2 le parole da « ai sensi dell'articolo 9 » a « protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o il Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri »;

1. 9. Peluffo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 3 le parole: « il Ministro per il coordinamento della protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o il Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri »;

1. 10. Peluffo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Attività e compiti di protezione civile*). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali compe-

tenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

*** 1. 13.** Amici, Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Attività e compiti di protezione civile*). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

* **1. 16.** Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. L'attività di vigilanza è svolta anche attraverso presidi territoriali organizzati dai soggetti competenti in via ordinaria. »;

c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: « La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione la diffusione della conoscenza della protezione

civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa. »;

d) al comma 4, dopo le parole « nell'attuazione degli interventi », aggiungere le parole « integrati e coordinati ».

1. 17. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nell'articolo 3 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera;

sopprimere il numero 2);

dopo il numero 8), aggiungere il seguente: « 8-bis) al comma 5-ter, dopo le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio sono inserite le seguenti: , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali, e sopprimere le parole: nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

* **1. 18.** Braga, Naccarato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nell'articolo 3 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello

Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera;

sopprimere il numero 2);

dopo il numero 8), aggiungere il seguente: « 8-bis) al comma 5-ter, dopo le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio sono inserite le seguenti: , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali, e sopprimere le parole: nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*** 1. 11. Osvaldo Napoli.**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

ART. 3-bis.

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento

della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.

4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo Decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3-ter.

(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze).

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le Regioni, alle quali sono devoluti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la conces-

sione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.

2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di pagamento dei diritti e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1, non potranno comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle Regioni che le abbiano corrisposte.

3. Le frequenze attribuite alle Regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio sono riportate nell'elenco allegato alla presente legge.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni si riserva, in base al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea ed internazionale di apportare eventuali modificazioni all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato citato, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale.

1. 14. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis. – *(Sistema di allerta nazionale).* – 1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Protezione Civile e ai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico e idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.

2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modifiche e integrazioni, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.

4. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati.

1. 19. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis). Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico ed idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.

2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge il dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 5, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.

1. 15. Ginoble.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le parole: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o del Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. 20. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), n. 1). Nel primo capoverso le parole: del Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio sono sostituite con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.

1. 21. Benamati.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale con le seguenti: su richiesta del Presidente della regione territorialmente interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone, d'intesa con la stessa regione, durata ed estensione territoriale.

1. 22. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e comunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-bis, dell'articolo 3 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

1. 23. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza, commisurata al danno subito, non può, di regola, superare i centottanta giorni. Sessanta giorni prima dello scadere di questo termine, il Governo riferisce in Parlamento sull'attività svolta.

1-ter. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di ulteriori centottanta giorni.

1. 24. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), punto 2) sopprimere le parole: , di regola,.

1. 25. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni e le parole quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 26. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c) al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi e al secondo periodo la parola: quaranta con la seguente: sessanta.

1. 27. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: sessanta con le seguenti: novanta, e le parole: quaranta con le parole: sessanta.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c), punto 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: ventesimo, con le parole: trentesimo.

1. 28. Piffari, Favia, Donadi.

All'articolo 1 comma 1 lettera c) punto 2) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni; e le parole: quaranta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 29. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

Al comma 1, lettera c), punto 2) sostituire la parola: sessanta con la parola: quaranta.

1. 30. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: validata dal Parlamento a maggioranza semplice nella prima votazione e a

maggioranza qualificata crescente di un terzo nelle eventuali altre votazioni.

- 1. 31.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), punto 2) sopprimere le parole: ovvero rinnovato, di regola,.

- 1. 32.** Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, lettera c), n. 2), capoverso 1-bis), sopprimere le parole: ovvero rinnovato.

- 1. 33.** Gibiino, Lo Moro, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio.

Al comma 1, lettera c), punto 3), primo periodo, dopo le parole: stato di emergenza dichiarato, aggiungere le seguenti: a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),.

- 1. 34.** Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri; il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):

al n. 4), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Commissioni Parlamentari competenti il giorno stesso della loro emanazione;

al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunicati gli esiti fino alla fine del periodo;

al n. 7), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri;

al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.

- * 1. 35.** Peluffo.

Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, dal Ministro dell'interno o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):

al n. 4), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Camere il giorno stesso della loro emanazione;

al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunicati gli esiti fino alla fine del periodo;

al n. 7), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio;

al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.

* **1. 36.** Zaccaria, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Duilio, Gibiino.

Al comma 1, lettera c), n. 3), secondo periodo, sostituire le parole: Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente al n. 4), al comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.

** **1. 37.** Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera c), n. 3), secondo periodo, sostituire le parole: Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente al n. 4), al comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.

** **1. 38.** Peluffo.

Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita. ».

* **1. 39.** Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti,

Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la continuità delle attività produttive e ripresa delle normali condizioni di vita. ».

* **1. 40.** Peluffo.

Al comma 1, lettera c), punto 3), terzo periodo, sostituire le parole: soggetti colpiti dall'evento con le seguenti: soggetti interessati dall'evento, nonché aggiungere in fine le seguenti parole: o agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

1. 41. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1 lettera c), punto 3) sopprimere la parola: strettamente.

1. 42. Dionisi, Tassone, Libè, Mondello, Mantini.

Al comma 1, lettera c), numero 3), ultimo periodo, dopo le parole: alle prime necessità aggiungere le seguenti: e alle misure urgenti tese a salvaguardare l'ambiente e il patrimonio edilizio e culturale, al fine di evitare l'aggravarsi delle situazioni di criticità nell'ambito dell'emergenza in corso.

1. 43. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), punto 3), aggiungere in fine il seguente periodo:

« Detti interventi provvisori ricomprendono anche le attività volte al ripristino in condizioni di sicurezza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, oltre che la realizzazione di interventi indispensabili per contenere le perdite subite e garantire il riavvio della funzionalità delle attività economiche e produttive ».

1. 44. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere il primo periodo.

1. 45. Vinicio Giuseppe Guido Peluffo.

Al comma 1, lettera c), punto 4), primo periodo, sopprimere le parole: Ministro dell'Interno ovvero.

1. 46. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), al numero 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: ventesimo con la seguente: sessantesimo.

1. 47. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera c), punto 4, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola: « verifica » con « verifica »;*

b) *Sopprimere le parole: « per i conseguenti provvedimenti ».*

1. 48. Vassallo.

Al comma 1, lettera c), punto 6, sostituire le parole da: identificati nel soggetto pubblico *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « . Il Presidente della Regione o della provincia autonoma, di regola è nominato Commissario Delegato alla Emergenza e alla Ricostruzione contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. »

1. 51. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), punto 6), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. 52. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 7, capoverso 4-bis, aggiungere infine le seguenti parole: « nel limite del parametro massimo costituito dal settanta per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della corte di cassazione ».

1. 53. Vassallo.

Al comma 1, lettera c), numero 7) dopo il capoverso 4-bis inserire il seguente:

4-bis.1. Almeno 80 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, è disposto l'affiancamento dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi dopo la scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, al Capo del Dipartimento della protezione civile e ai commissari delegati, allo scopo di valutare il quadro dei bisogni e delle esigenze dei soggetti colpiti dall'evento, e di garantire la ripresa delle normali condizioni di funzionamento delle attività sociali economiche e produttive, nonché di raggiungere

tale amministrazione sugli interventi ancora da adottare in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel periodo di affiancamento è disposto altresì il censimento degli immobili – in particolare di quelli destinati a scopi sociali e alle attività produttive – per i quali si rendono necessari, con priorità, interventi essenziali di ripristino delle strutture e della loro funzionalità.»

1. 54. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), numero 7) dopo il capoverso 4-bis inserire il seguente:

4-bis.1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, è disposto l'affiancamento dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi dopo la scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, al Capo del Dipartimento della protezione civile e ai commissari delegati, allo scopo di valutare il quadro dei bisogni e delle esigenze dei soggetti colpiti dall'evento, e di garantire la ripresa delle normali condizioni di funzionamento delle attività sociali economiche e produttive, nonché di ragguagliare tale amministrazione sugli interventi ancora da adottare in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel periodo di affiancamento è disposto altresì il censimento degli immobili – in particolare di quelli destinati a scopi sociali e alle attività produttive – per i quali si rendono necessari, con priorità, interventi essenziali di ripristino delle strutture e della loro funzionalità.»

1. 55. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter sostituire le parole: di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* di intesa con i Dipartimenti del tesoro e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 56. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter sopprimere il secondo periodo.

1. 57. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), numero 7), capoverso 4-ter sostituire il secondo periodo con il seguente: Con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità.

1. 58. Braga, Naccarato.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro venti giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effet-

tua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti ».

1. 59. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le parole: , non prorogabile.

1. 60. Favia, Piffari, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le seguenti: e per i soli interventi conseguenti all'evento.

1. 61. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 7) capoverso 4-quater ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le suddette risorse residue trasferite all'amministrazione subentrante, non sono soggette al patto di stabilità.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

1. 62. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), n. 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere i seguenti:

4-quinquies. Su decreto del Ministro dell'interno, presso ogni UTG sono istituite le « liste bianche » (white list) per le attività vulnerabili o suscettibili ad infiltrazioni malavitose avviando un programma di razionalizzazioni dei subappaltatori e fornitori di opere legate alla primissima emergenza, all'assistenza alla popolazione e alla fase della ricostruzione, e la tracciabilità dei pagamenti oltre alla standardizzazione del rilievo delle presenze degli addetti presenti nei cantieri.

4-sexies. Su decreto del Ministro dell'interno, presso ogni UTG sono istituiti « gli osservatori sul post-evento e ripristino della normalità ». Fanno parte dell'osservatorio rappresentanti delle locali Camere di Commercio, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva anche in sede di pianificazione speditiva di protezione civile prevista dalle Regioni, Aree Metropolitane Province e Comuni.

1. 49. Peluffo.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), n. 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere il seguente:

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di Protezione Civile inerenti le attività di Previsione, di Prevenzione, di Mitigazione del Rischio e di Pianificazione di emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo di protezione Civile.

1. 50. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), n. 8.1), sostituire le parole: il quarto periodo con le seguenti: il quinto periodo.

1. 63. Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Dui-lio, Gibiino, Lo Moro.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 7, al comma 2, la parola « Dipartimento » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile » e le parole « del Centro operativo aereo unificato (COAU) » sono sostituite dalle seguenti: « del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON) », al comma 4 le parole « il COAU » sono sostituite dalle seguenti: « il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco ». L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate ».

1. 128. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

Al comma 1, lettera c) punto 8, capoverso 8.1, dopo le parole: al Dipartimento della protezione civile aggiungere alle competenti commissioni parlamentari.

1. 64. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c) punto 8, capoverso 8.1 aggiungere dopo le parole: Ministero dell'Interno le seguenti: I rendiconti sono altresì pubblicati on line sul sito della protezione civile.

1. 65. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).

1. 66. Vannucci.

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 10) con il seguente:

10) il comma 5-*quinquies* è sostituito dai seguenti:

« 5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detto Fondo di riserva è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 5-*quinquies-bis*. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter*. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, i soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi, è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al successivo comma 5-*quinquies-bis*, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione

civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

5-quinquies-bis. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera *b*) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »;

alla lettera *c*) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »;

alla lettera *d*) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »;

alla lettera *e*) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento. »

5-quinquies-ter. In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al comma 5-*quinquies* non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

1. 67. Piffari, Donadi, Favia.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:

10) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: « 5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali

il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento d'urgenza del Governo. Con il medesimo provvedimento è assicurata la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter*. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate ».

1. 68. Vannucci.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:

10) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: « 5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è obbligatoriamente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti mo-

difiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è interamente reintegrato secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento d'urgenza del Governo. Con il medesimo provvedimento è assicurata la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

- 1. 69.** Rosato, Mariani, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli, Cenni.

Al comma 1, lettera c) numero 10), capoverso 5-quinquies, anteporre al primo periodo il seguente: A seguito del dichiarato stato di emergenza, tutti gli oneri sostenuti dal sistema delle autonomie territorialmente interessate ed autorizzate dalla Protezione Civile, sostanzialmente e ritualmente documentati e rimessi alle autorità competenti per le susseguenti e già acclarate erogazioni in ordine ai vari eventi calamitosi (neviccate, alluvioni, gravi movimenti franosi, danneggiamenti sismici, disastri delle infrastrutture di trasporto pubblico) devono essere coperti prima della nuova organizzazione e sistematica operativa del Dipartimento della Protezione Civile.

- 1. 70.** Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera c), punto 10), primo periodo, sostituire le parole: si provvede

con l'utilizzo, con le seguenti: si provvede prioritariamente con l'utilizzo.

- 1. 71.** Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), numero 10), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine è incrementato dai risparmi derivanti dalla riduzione al 50 per cento dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.

- 1. 73.** Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), numero 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato, « Ministero dell'interno » sopprimere le seguenti voci di spesa: 2309 somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi; 2310 contributo annuo a favore dell'Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra; « Ministero della Salute » 4401 somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

- 1. 74.** Burtone.

Al comma 1, lettera c), punto 10) capoverso 5-quinquies, Elenco Allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) 2102 somme da corrispondere alla presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia;

b) 2118 spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

a) 2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;

b) 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;

c) 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;

d) 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

e) 5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

3) Ministero dell'Università e della Ricerca:

a) 1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;

b) 2184 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

c) 2185 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

d) 2186 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

e) 2188 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

4) Ministero della Salute:

a) 4310 spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia.

1. 75. Mura, Palagiano, Favia, Donadi, Piffari.

Al comma 1, lettera c), punto 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato: Ministero dell'Interno, sopprimere le seguenti voci di spesa: 2309 somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; 2310 contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra.

*** 1. 76.** Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c) n. 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato, «Ministero della salute», sopprimere la voce di spesa: 4401 somma da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

*** 1. 72.** La Loggia.

Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso 5-quinquies, Elenco allegato, Ministero dell'Interno, sopprimere le seguenti voci di spesa:

a) 2309 somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

b) 2310 contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra.

*** 1. 77.** Rotondi.

Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso 5-quinquies, Elenco Allegato, Ministero della salute, sopprimere la seguente voce di spesa: 4401. Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

*** 1. 78.** Bordo.

Al comma 1, lettera c), n. 10), capoverso 5-quinquies, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

al quarto periodo, sostituire le parole: deliberato dal Consiglio dei ministri con le seguenti: in misura non superiore a cinque centesimi a litro;

sopprimere il quinto periodo;

al sesto periodo, sopprimere le parole da: individuati fino alla fine del periodo.

1. 79. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), punto 10), quarto periodo, sostituire le parole: In combinazione con la predetta riduzione, con le seguenti: A integrazione, ove necessaria, della predetta riduzione.

1. 80. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 10), dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Entro 18 mesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'aumento delle aliquote di cui al precedente periodo, il Consiglio dei ministri è tenuto a deliberare una riduzione, in pari misura, delle medesime aliquote.

1. 81. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 10), dopo le parole: fondo di riserva è aggiunto il seguente periodo: Dall'aumento delle accise sono esclusi i territori colpiti dalle calamità.

1. 82. Rosato.

Al comma 1, lettera c), punto 10), sesto periodo, dopo le parole: Per la copertura degli oneri derivanti aggiungere le parole: dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché.

Conseguentemente, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, i soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi, è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

1. 83. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), numero 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli operatori economici dei settori dei carburanti, rendono neutrali per i consumatori l'aumento dell'aliquota di accisa di cui al presente comma, attraverso riduzioni del prezzo finale degli stessi carburanti.

1. 84. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 10 inserire il seguente:

10-bis) Dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

« 5-sexies. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 5-quater e 5-quinquies e le risorse proprie degli enti territoriali, nonché le relative spese, utilizzate per gli interventi conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno ».

1. 85. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 11) con il seguente:

11) dopo il comma 5-sexies sono aggiunti i seguenti commi:

« 5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5-octies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità ».

1. 86. Vannucci, Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Al comma 1, lettera c), dopo il n. 11), è aggiunto il seguente:

12) Dopo il comma 5-*septies* è aggiunto il seguente comma:

« 5-*octies.* Le ordinanze di protezione civile non possono disporre di fondi iscritti

nel bilancio dei singoli ministeri, degli enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici.

1. 87. Cilluffo.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 11), è aggiunto è seguente:

12) Dopo il comma 5-*septies* è aggiunto il seguente comma:

« 5-*octies.* Lo stato di emergenza all'estero può essere dichiarato soltanto per gli interventi previsti dal comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

5. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 26 luglio 2005, n. 152, è abrogato;

6. Il comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati previa dichiarazione dello stato di emergenza all'estero secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

1. 88. Cilluffo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) nell'articolo 12:

1) al comma 1 sostituire le parole: « partecipano all'organizzazione e all'attuazione » con le parole: « curano l'organizzazione e l'attuazione »;

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso: « Il Presidente della

giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci »;

3) al comma 2 dopo le parole: « alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione » aggiungere le parole: « nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza »;

4) al comma 3 dopo le parole: « attività di protezione civile » aggiungere le parole: « anche in emergenza »;

5) al comma 3 dopo le parole: « Comitato regionale di protezione civile » aggiungere le parole: « a cui partecipano anche i Prefetti ».

1. 89. Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 12:

1) *al comma 1 sostituire le parole: « partecipano all'organizzazione e all'attuazione » con le parole: « curano l'organizzazione e l'attuazione »;*

2) *al comma 2 sostituire: « dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 » con « dal decreto legislativo n. 267 del 2000 »;*

3) *al comma 2 dopo le parole: « alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione » aggiungere le parole: « nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza »;*

4) *al comma 3 dopo le parole: « attività di protezione civile » aggiungere le parole: « anche in emergenza »;*

5) *al comma 3 dopo le parole: « Comitato regionale di protezione civile » aggiungere le parole: « a cui partecipano anche i Prefetti ».*

1. 90. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Trasparenza dell'attività di protezione civile e dei grandi eventi). – 1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché gli altri compiti rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.

2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione civile devono:

a) individuare le persone tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;

b) essere pubblicate entro sette giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata « Trasparenza delle funzioni di protezione civile ». Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione le ordinanze stesse perdono efficacia.

3. Nell'ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2:

a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all'importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento;

b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell'emergenza, corredati con il nome, la sede o residenza delle controparti stipulanti;

c) ogni altra decisione relativa agli interventi da realizzare, quando sia adottata in forma scritta, nonché tutti i provvedimenti ad essa collegati o conseguenti.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati entro i quarantacinque giorni successivi dalla loro adozione o stipulazione.

5. Nell'ambito delle attività della Protezione civile per le quali non si sia resa necessaria la delibera dello stato di emergenza, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile di cui al comma 2.

6. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un'ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell'amministrazione pubblica, nonché del soggetto responsabile della pubblicità degli atti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, pari all'1 per mille del valore del contratto o dell'entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di novanta giorni e fino a un importo massimo di 10.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per tutti gli altri atti o documenti di cui al comma 3, la stessa Commissione irroga un'ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all'entità del difetto di completezza. L'importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della

Commissione, che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

7. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l'impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all'attività di protezione civile, l'attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile per un biennio.

8. La Commissione di cui al comma 6, sentito l'ufficio DigitPA, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, individua con proprio provvedimento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Gli adempimenti di cui al presente articolo si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

1. 91. Giovanelli, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello

stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, come modificata dal presente decreto. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sui territorio. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.

3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e lettera c), punto 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.

1. 92. Favia, Piffari, Donadi.

Al comma 1, lettera d), premettere il seguente punto:

01) *Al comma 1 sostituire la parola: Il prefetto con il seguente periodo: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Provincia, in raccordo con il Prefetto e con la Regione.*

Sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) *La lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) in accordo con il Presidente della Regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza ».

Dopo il punto 1.2 aggiungere il seguente:

1.3) *Sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) *partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'articolo 12.*

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) *il comma 3 è abrogato.*

1. 93. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) *L'articolo 14 è così sostituito:*

« 1. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, il prefetto informa il Presidente della Regione e il Dipartimento Nazionale della protezione civile.

2. Il prefetto raccorda le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile operanti a livello locale e, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, collabora con il commissario delegato per le materie di competenza.

1. 94. Peluffo.

Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1.2) con il seguente:

1.2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) assume, coordinandosi col Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

1. 95. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire il capoverso 1.2), con il seguente:

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* assume la direzione unitaria delle forze statali, in raccordo con gli enti territoriali competenti ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; ».

1. 96. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1.2), con il seguente:

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* in accordo con la regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza; ».

1. 97. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo il capoverso 1.2 inserire il seguente:

1.2-bis. La lettera *d)* è soppressa.

1. 98. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo il capoverso 1.2 inserire il seguente:

1.2-bis. Alla lettera *c)* premettere le seguenti parole:

« *c)* fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, su richiesta del sindaco, ».

1. 99. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, il prefetto opera in qualità del rappresentante dello Stato sul territorio.

1. 100. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « Piano di Emergenza Comunale » previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.

3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti ».

1. 101. Ginoble.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione

delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.

2. Il sistema è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

2-bis. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

1. 102. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) L'articolo 20, è sostituito dal seguente: «Articolo 20 (*Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, si provvede alla disciplina di un sistema di ispezioni, monitoraggio e verifica, dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle disposizioni previste dalle ordinanze di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime ordinanze.

2. Il sistema di cui al precedente comma, deve assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio nonché la periodicità delle ispezioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, si intende abrogato.

1. 103. Piffari, Donadi, Favia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. Gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultino effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'applicazione del comma 8-ter, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 8-bis, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 8-quater.

8-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 104. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono con-

siderate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni collegabili all'evento calamitoso, o sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse ».

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis.

1-ter. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »;

alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »;

alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »;

alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento ».

1. 105. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di pianifi-

cazione dell'emergenza, il « Fondo regionale di protezione civile », di cui al comma 16, articolo 138, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal venti per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al successivo comma 1-*ter*. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui al comma 2, articolo 15, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma, sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

1-ter. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,6 per cento »;

alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,6 per cento »;

alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 10 per cento »;

alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9 per cento ».

1. 106. Piffari, Donadi, Favia.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

1. 107. Rosato, Amici, Mariani, Fiano.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, le parole: « assicurandone

l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa » sono soppresse;

2) alla lettera a) dopo le parole: « difesa civile » aggiungere le seguenti: , che ne assicura l'efficacia operativa e provvede al suo potenziamento ed ammodernamento.

1. 108. Vassallo.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2 la parola: « Dipartimento » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile », le parole: « del Centro operativo aereo unificato (CONAU) », sono sostituite dalle seguenti: « il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON) », e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate ».

***1. 111.** Santelli, Lorenzin.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2 la parola: « Dipartimento » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile », le parole: « del Centro operativo aereo unificato (CONAU) », sono sostituite dalle seguenti: « il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON) », e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate ».

***1. 128.** Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

Al comma 2, punto a) aggiungere in fine le seguenti parole: Al termine dei contratti, le mansioni di gestione operativa e tecnico-manutentiva sono assunte direttamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

1. **109.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

1. **110.** Lo Moro, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Presti, Lussana.

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis. (Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti, dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenze e di

cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo, di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

1. **112.** Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-bis) (Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

1. **113.** Pagano.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

1. **114.** Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.

1. **115.** Peluffo.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

4-bis. I fabbricati dei comuni delle regioni Marche ed Umbria di cui all'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e della regione Umbria di cui all'ordinanza di Protezione civile n. 3853 del 3 marzo 2010, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 118. Bocci, Laffranco.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

4-ter. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed alla protezione civile, ovvero per garantire l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale volontario idoneo della graduatoria di stabilizzazione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al

programma n. 8.3 «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» capitolo 1802 «stipendi, assegni e indennità varie al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» facenti capo alla missione n. 8 «Soccorso civile» del Ministero dell'Interno.

1. 120. Lolli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.

10-bis. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali con-

cesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

b) All'articolo 4, il comma 12 è abrogato.

1. **121.** Rosato, Amici, Mariani, Fiano, Lolli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di garantire tempestività e completezza degli interventi di emergenza lo Stato e le Regioni promuovono la realizzazione di centrali operative unificate per i numeri di emergenza 115 e 118. Nel rispetto delle rispettive autonomie organizzative, le modalità attuative relative alla realizzazione delle centrali operative unificate di cui al comma 1, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. **122.** Rosato, Amici, Mariani, Fiano, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

4-bis. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge

24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

1. **123.** Rosato, Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'articolo 11 della legge 225/1992 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile).

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile incaricato del soccorso tecnico urgente nonché struttura

partecipante alla pianificazione speditiva di livello nazionale, regionale e territoriale;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia ed il Corpo forestale dello Stato;

d) l'ISPRA, l'INGV e gli altri Enti di ricerca;

e) le componenti del Servizio sanitario nazionale;

f) le organizzazioni di volontariato di protezione civile;

g) la Croce rossa italiana;

h) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

2. Tutte le strutture operative di cui al comma 1 svolgono, a richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile o delle regioni ovvero delle Città Metropolitane, le attività in materia di protezione civile e compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile in ordine alla pianificazione speditiva d'emergenza a livello nazionale, regionale territoriale.

3. Ai fini di addivenire ad una capillare pianificazione speditiva relativa ai rischi presenti sul territorio, le regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni – questi ultimi anche in consorzio tra loro – istituiscono nell'ambito dei propri uffici/organigrammi di protezione civile opportuno organismo di pianificazione speditiva (COPS) avvalendosi delle strutture operative di cui al comma 1 e di ulteriore personale del Dipartimento Nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previa intesa.

4. Il servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica con apposite convenzioni. Tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei medesimi

gruppi nazionali di ricerca scientifica con le Regioni, sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento nazionale della protezione civile.

5. Fermo restando le peculiari competenze professionali acquisite nell'ambito della previsione, pianificazione, preparazione e gestione delle emergenze, superamento dello stato di crisi e ripristino delle normali attività post evento, è abrogato, per il solo personale di ruolo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 in materia di ruolo speciale della protezione civile. Tale provvedimento si effettua a costo zero e senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

6. Presso ogni Regione è istituita la Banca Dati Regionale Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva (COPS) da istituirsi presso ogni Regione e Province. I COPS sono formati da un rappresentante per ognuna delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.

7. Presso il DPC è istituita la Banca Dati Nazionale di Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività del Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva istituiti presso il DPC in raccordo con la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato-Regione-Enti Locali. Il COPS nazionale è formato da un rappresentante delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.

1. 116. Peluffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, dopo le parole: « per fronteggiare l'emergenza. » sono aggiunte le seguenti: « Gli effetti di tale decreto cessano il sesto giorno successivo a quello di adozione. »

1. 119. Cilluffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. all'articolo 12 della legge n. 225 del 1992 è aggiunto il seguente comma:

5. Il Presidente della regione è autorità di protezione Civile.

1. 117. Peluffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Ai fini delle assunzioni previste al comma 1 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di

35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

1. 124. Rosato, Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma 4-bis « all'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è così sostituito:

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il « Fondo regionale di protezione civile ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è

alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato « Fondo regionale di protezione civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.

1. 127. Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 4-bis. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è sostituito dal seguente: « 16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il « Fondo regionale di protezione civile ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato

« Fondo regionale di protezione civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali. »

1. 125. Braga, Naccarato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo in particolare ad individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora i modelli organizzativi non indichino le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale – e fino a che non siano a tal fine integrati – le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della Provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.

4-quater. I piani di emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Re-

gione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettere a) punto 3) e lettera c), punto 3 del medesimo articolo. I piani d'emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. 126. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capi squadra e di capo reparto).

1. Per la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Per la copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivati per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti agli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 01. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

1. 02. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

(Inammissibile)

Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile).

1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia

effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

2. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 30 luglio 2007 con DM 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. ».

1. 03. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Disposizioni concernenti il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. « La spesa per la distribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012 ».

10-bis. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si

provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. **04.** Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico. »

* **1. 05.** Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.».

* 1. 06. Calderisi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Finanziamento della progettazione antisismica).

1. Al fine di accedere alla progettazione più avanzata e alle tecnologie più aggiornate nel consolidamento antisismico, di utilizzare i materiali più efficienti, di applicare uno standard costante di sicurezza antisismica negli interventi nonché di contenere i costi di progettazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, gli enti locali, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, le Associazioni imprenditoriali, sottoscrivono un Protocollo d'intesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di consolidamento antisismico dei siti produttivi di nuclei e di agglomerati di imprese situati nei Comuni interessati da eventi sismici rilevanti nell'anno in corso. Il Protocollo definisce, con apposita Convenzione, gli accordi tra le parti, il coordinamento delle funzioni, i termini di regolazione dei reciproci rapporti allo scopo di assicurare un'azione coordinata, tempestiva ed efficace di tutti i soggetti cointeressati, accelerare e semplificare l'iter amministrativo e autorizzativo; i soggetti che aderiscono

all'intesa si impegnano ad applicare le condizioni stabilite nel protocollo.

2. All'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Le risorse assegnate dal comma 5 alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della progettazione preliminare sono riservate, per una quota pari al 30 per cento, al finanziamento a fondo perduto della progettazione del consolidamento antisismico dei siti produttivi (ivi compresi stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, botteghe artigiane, negozi, capannoni) di distretti produttivi o reti di imprese di un'area o provincia delimitata.

6-ter. La richiesta di finanziamento per la progettazione del consolidamento antisismico delle strutture produttive è avanzata – in modo aggregato – dalle Associazioni imprenditoriali per interventi relativi ad un distretto, o rete di imprese o ad un gruppo di aziende localizzate nella medesima provincia. Il finanziamento, in misura non superiore alla tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo delle opere necessarie al consolidamento antisismico, è accordato, con priorità, alle imprese localizzate in siti produttivi interessati da eventi sismici nell'anno in corso. La Cassa depositi e prestiti provvede all'adeguamento della Circolare n. 1240 del novembre 2000 attuativa dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – Fondo per la progettazione preliminare alle disposizioni di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 che non abbiano trovato capienza nella riserva del Fondo di cui al comma 6-bis per l'anno 2012, concorrono con le istanze presentate nel 2013. Il finanziamento è assegnato con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione istruttoria; contestual-

mente è emesso il mandato di pagamento di pari importo.

1. 07. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lolli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sistema di allerta nazionale).

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di protezione civile ai diversi livelli territoriali, secondo procedure note e/o recepite nella pianificazione di protezione civile, anche speditiva, a tutela dell'incolumità della vita, dei beni e degli insediamenti.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome.

3. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui

alla legge 17 maggio 1996 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

4. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1 ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.

5. Il Sistema di allertamento nazionale è disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile » e si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata si intendono suscettibili di accordi preventivi con la Conferenza Unificata Stato Regioni e gli enti territoriali coinvolti.

1. 08. Peluffo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Servizio nazionale della protezione civile).

1. Le funzioni di protezione civile sono attribuite allo Stato ed alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono volte alla tutela delle persone, dei beni,

degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il Servizio nazionale della protezione civile che svolge le sue attività sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile – promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle Città Metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

4. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

1. 010. Peluffo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni approvano

con propria deliberazione il « Piano Regionale di Protezione Civile » che deve prevedere l'introduzione dei criteri e delle modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo i modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

1. 011. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Sopprimerlo.

***2. 3.** Tassone.

Sopprimerlo.

***2. 4.** Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria.

Sopprimerlo.

***2. 5.** Peluffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul

premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

**** 2. 6. Bianconi.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da po-

lizzate assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:

a) I criteri di esclusione, anche parziale, dell'Intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'Imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base Imponibile al fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di

garanzia ai fini dell'applicazione delle Incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche al fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

**** 2. 7. Scalia.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico

in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipar-

timento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

**** 2. 8.** La Loggia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali al beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e al relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

*** 2. 9.** Bianconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i ri-

schi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

* **2. 10.** La Loggia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

* **2. 11.** Scalia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria conto i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.

* **2. 12.** Tommaso Foti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **2. 13.** La Loggia.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto *con le seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **2. 14.** Scalia.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **2. 15.** Bianconi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **2. 16.** Tommaso Foti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: entrata in vigore *aggiungere le parole:* della legge di conversione.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo le parole: entrata in vigore *aggiungere le seguenti:* della legge di conversione.

2. 17. Favia, Piffari, Donadi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:
, anche sulla base dei seguenti criteri, *con le seguenti:* . Il regolamento definisce;

Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nei rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

* **2. 18.** Bianconi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:
, anche sulla base dei seguenti criteri, *con le seguenti:* . il regolamento definisce;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa,

tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

* **2. 19.** La Loggia.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:
, anche sulla base dei seguenti criteri, *con le seguenti:* . Il regolamento definisce;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nei rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

* **2. 20.** Scalia.

Al comma 2, alinea sostituire le parole: , anche sulla base dei seguenti criteri, con le seguenti: . Il regolamento definisce;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;

b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;

c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;

d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

* **2. 21.** Tommaso Foti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: assicurati per i danni di cui al presente articolo.

2. 22. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) meccanismi premiali per gli immobili in possesso del fascicolo del fabbricato, o che abbiano effettuato interventi di adeguamento antisismico;

2. 23. Piffari, Favia, Donadi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui al comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.

* **2. 24.** Tommaso Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui ai comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.

* **2. 25.** La Loggia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui ai comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dai regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.

* **2. 26.** Bianconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Regolamento di cui al precedente comma, individua le opportune modalità volte a favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, prevedendo efficaci misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici.

2. 27. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2. 28.** Tommaso Foti.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2. 29.** Bianconi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2. 30.** Scalia.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2. 31.** La Loggia.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) mappatura degli immobili in relazione all'epoca di costruzione; al sistema costruttivo; agli interventi effettuati di risanamento e di adeguamento antisismico; alla presenza di insediamenti definibili come centri storici; alla presenza di abusivismo edilizio.

2. 32. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

* **2. 33.** Scalia.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

* **2. 34.** La Loggia.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

* **2. 35.** Tommaso Foti.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

* **2. 36.** Bianconi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Certificazione delle caratteristiche antisismiche degli edifici).

1. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, nonché della certificazione dell'eventuale conformità alle disposizioni in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° ottobre 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano la zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, e l'eventuale conformità in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. 01. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione del fascicolo del fabbricato).

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con propri atti norma-

tivi, provvedono a istituire relativamente a ciascun fabbricato il « fascicolo del fabbricato », di seguito denominato fascicolo.

2. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, e tenuto, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.

3. Alla compilazione del fascicolo provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

4. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo, e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità all'originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;

b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

5. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 4, dovrà essere trasmessa, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio

comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.

6. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

7. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

8. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

9. Ai Comuni è demandato il controllo sugli adempimenti di cui al presente articolo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.

2. 02. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Piano antisismico nazionale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, definisce il « Piano antisismico nazionale », che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territo-

rio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;

b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;

d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;

e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;

f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerente e di indirizzo generale, a partire da opportuni crediti di imposta per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una Conferenza nazionale della sismica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 04. Benamati, Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Piano antisismico nazionale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano antisismico nazionale », che definisce le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;

b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere Infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;

d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;

e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;

f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerente e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 03. Benamati.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 255 del 1992, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Solo in casi di assoluta necessità, da motivare adeguatamente previa verifica del programma presentato dal commissario per l'uscita dall'emergenza e per la chiusura

della gestione, il termine può essere prorogato per il tempo strettamente necessario. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le amministrazioni pubbliche che subentrano con poteri ordinari alle predette gestioni. All'atto della chiusura di tali gestioni i commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

2. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2007, n. 211 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, e 19 gennaio 2010, n. 3849, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246, e del 27 gennaio 2010, n. 21;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

3. I commissari delegati di cui all'ordinanza, del presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione rispettivamente del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del Comune di Firenze e del Comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri.

4. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non

solo soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con la regione interessata, sarà determinata l'eventuale estensione della durata delle gestioni commissariali in corso.

3. 1. Taddei, Stradella.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. 2. Favia, Piffari, Donadi.

Al comma 2, dopo le parole: se non una volta sola *aggiungere le seguenti:* previa validazione da parte del Parlamento a maggioranza semplice.

3. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 4-ter, *aggiungere le seguenti:* primo periodo.

3. 4. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere.

3. 5. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31 dicembre 2011.

2-ter. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge,

all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.

* 3. 6. Milanato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordi-

nanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31 dicembre 2011.

2-ter. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.

* **3. 7.** Viola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22

luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2011.

3. 8. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), i) ed l), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

3. 11. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i) ed l) dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

3. 10. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

3. 9. Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma che precede non si applicano alle gestioni commissariali, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel cui ambito sia già stata avviata la realizzazione degli interventi programmati per il superamento dello stato di emergenza, sulla base e nei limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali.

3. 12. Ghiglia.

All'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche alle altre risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di emergenza e al fondo regionale di protezione civile.

3. 13. Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli,

Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimere i commi 4 e 5.

3. 14. Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana.

Sopprimere il comma 4.

3. 15. Paolo Russo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a riordinare la normativa in materia di Protezione civile, emanando il Testo unico della protezione civile.

3. 18. Cilluffo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 « Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di

erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. I danni agli edifici e alle strutture pubbliche e private certificati a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012 verranno trattati e regolati nell'ambito delle decisioni e conseguenti iniziative che verranno assunte con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per il 2012, si provvede ai sensi del comma 5-ter.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

* **3. 16.** Pizzolante.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 « Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione

civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. I danni agli edifici e alle strutture pubbliche e private certificati a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012 verranno trattati e regolati nell'ambito delle decisioni e conseguenti iniziative che verranno assunte con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per il 2012, si provvede ai sensi del comma 5-ter.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

* **3. 17.** Vannucci, Pizzolante, Ciccanti, Della Vedova, Favia, Paolini, Brandolini, Ceroni, Giovanelli, Gozi, Marchioni, Cavallaro, Agostini, Merloni, Mario Pepe (PD).

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

** 3. 19. Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico

degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

** 3. 20. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici e di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui di cui all'ar-

titolo i commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.

5-ter. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

5-quater. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma *5-ter* al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.

5-quinquies. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma *5-ter*, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

5-sexies. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma *5-ter* per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5-septies. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

3. 23. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite esclusivamente presso le medesime dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze.

7. Nell'ambito della propria autonomia le Regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 6 potrà essere mantenuto in servizio presso le Regioni fino alla conclusione delle stesse.

8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 7, le Regioni potranno procedere, mediante prove selettive, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio esclusivamente presso le Strutture regionali della Protezione Civile, Centri Funzionali Decentrati e Sale Operative.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono a carico delle Regioni.

3. 21. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle Sale Operative, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché provvedere alla assunzione di personale qualificato mediante opportune procedure selettive, che valutano, con priorità, le competenze specifiche e le esperienze maturate nelle attività dirette al contrasto ed al superamento dell'emergenza anche di personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. 26. Ginoble.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 500 mila euro, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,

con proprio decreto, nella misura di 500 mila euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

3. 24. Laffranco, Sereni, Bocci, Luciano Rossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5. È istituita un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei Grandi eventi che mette a disposizione sul sito della protezione civile tutte le informazioni relative a: appalti di lavori, servizi, forniture e soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di suddetti lavori pubblici, a partire dalle segnalazioni su inadempienze e danni del passato.

3. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è integrato di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015. Agli oneri conseguenti, si provvede con parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al successivo comma 5-ter.

5-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.

3. 22. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.

3. 27. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione

civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Con-

ferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.

* **3. 01.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al

momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.

* **3. 02.** Vassallo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed alla protezione civile, ovvero per garantire l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale volontario idoneo della graduatoria di stabilizzazione di cui al

Decreto del Ministero dell'Interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al programma n. 8.3 «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» capitolo 1802 «stipendi, assegni e indennità varie al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» facenti capo alla missione n. 8 «Soccorso civile» del Ministero dell'Interno.

3. 03. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1° gennaio 2009).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di

reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Sono soppressi:

a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.

4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono iscritte in uno apposito fondo da costituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

3. 04. Duilio.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194-A	70
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 giugno 2012.

**DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
C. 5194-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Emendamenti C. 5194-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 72

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

Emendamenti C. 5194-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>) ..	74
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	79
COMITATO RISTRETTO:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai	76
AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.45.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Ministro ha chiesto di intervenire in merito al provvedimento in esame.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO interviene per rappresentare

alla Commissione l'intenzione del Governo di non insistere sulla parte del disegno di legge relativo alla depenalizzazione dei reati minori al fine di evitare che l'esame di tale parte, che merita sicuramente un approfondimento, possa rallentare l'iter legislativo dell'intero provvedimento ed in particolare l'approvazione di disposizioni particolarmente urgenti, considerata l'emergenza carceraria, quali quelle relative alla messa alla prova nonché alle misure alternative al carcere, che si ispirano al principio secondo cui il carcere deve essere una *extrema ratio*. Ritiene che le disposizioni in materia di depenalizzazione possano essere stralciate e quindi esaminate separatamente. Conclude chiedendo alla Commissione di riservare una corsia preferenziale al provvedimento in esame affinché, dopo un adeguato approfondimento, possa essere esaminato quanto prima dall'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver preso atto dell'intervento del Ministro, si riserva di esprimere la sua posizione in merito, ricordando che la Commissione ha deliberato di svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le questioni relative alla messa alla prova e alle misure alternative alla detenzione in carcere, senza che ciò debba comportare un rallentamento dell'iter legislativo. Proprio per tale ragione le audizioni saranno concentrate nella prossima settimana.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, dichiara di riservarsi di esprimere le sue osservazioni in merito all'intervento del Ministro.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver dichiarato di considerare con favore la richiesta del Ministro in merito ad una particolare attenzione da parte della Commissione sul provvedimento in esame affinché questo possa essere esaminato senza quelle pause che hanno caratterizzato finora l'iter legislativo, esprime la propria sorpresa per la scelta del Governo di rinunciare alla fondamentale parte del disegno di legge relativa alla depenalizzazione e quindi diretta a ridurre i proce-

dimenti pendenti, che per la loro entità paralizzano la giustizia. A tale proposito ricorda che i deputati della delegazione radicale hanno presentato una proposta di legge diretta a depenalizzare la coltivazione domestica di alcune piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope, quale ad esempio, la cannabis, che è stata abbinata al disegno di legge in esame. Auspica pertanto che la Commissione esamini con la dovuta attenzione, senza per questo rallentare l'iter del provvedimento, anche la parte relativa alla depenalizzazione.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Bernardini circa l'esigenza di procedere quanto prima ad una efficace depenalizzazione di reati che possono essere sanzionati con strumenti diversi da quello penale, ritenendo che tale obiettivo possa essere raggiunto a condizione che si approvi una disposizione ben più incisiva di quella contenuta nel disegno di legge del Governo. Proprio per tale ragione è in corso da parte sua un approfondimento sulla materia della depenalizzazione finalizzata anche ad una eventuale riformulazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che il relatore ha espresso il parere di competenza sugli emendamenti presentati ripubblicati oggi in un unico fascicolo (*vedi allegato*) avverte che gli emendamenti 2.201, 16.200, 22.250, 54.200, 56.200 e 59.200, non sono stati inseriti nel fascicolo in quanto risultati identici, rispettivamente, agli emendamenti 2.22, 16.7, 22.4, 54.2, 56.1 e 59.1, sottoscritti dal medesimo firmatario. Non sono stati inseriti inoltre quegli emendamenti presentati da deputati che sono risultati cofirmatari di identici emendamenti precedentemente presentati. Si tratta, in questo caso, degli emendamenti 27.200, 41.200, 41.201, 45.200, 47.200, 48.200, 51.200 e 64.200, identici, rispettivamente, agli emendamenti 27.8, 41.1, 41.3, 45.10, 47.1, 48.1, 51.1 e 64.3.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri ricordo che la proposta di legge C. 3900 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea è stato convocato oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per stabilire le modalità di esame dei circa 700 emendamenti presentati.

All'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi senza tuttavia fissare alcun limite numerico alle segnalazioni, rinviando tale compito ad momento successivo all'espressione dei pareri da parte del governo.

Dà quindi la parola al Ministro che ha chiesto di intervenire prima che il sottosegretario dia il parere sugli emendamenti.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO dichiara di intervenire per illustrare i criteri ai quali il Governo si è attenuto nel formulare i pareri agli emendamenti presentati. Dichiara, in particolare, che i predetti pareri tengono conto che molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame vertono su ma-

terie oggetto della delega di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto del 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa agli ordinamenti professionali. Considerato che il Governo intende esercitare la predetta delega, anche al fine di scongiurare il rischio che, ai sensi del comma 5-*bis*, le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), siano abrogate in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012, cioè anche in assenza delle nuove disposizioni regolamentari volte a riformare la disciplina degli ordini professionali, preannuncia che verrà espresso parere contrario su ogni emendamento in contrasto con i principi di delega. Per quanto attiene agli emendamenti relativi a disposizioni del testo in contrasto con la delega, si porrà la questione del mantenimento delle predette disposizioni.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere favorevole sugli emendamenti Beltrandi 1.1, Di Pietro 1.2, Beltrandi 1.4; si rimette sull'emendamento Beltrandi 1.10; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavallaro 1.252, Beltrandi 1.12, Cilluffo 2.200; Beltrandi 2.3; si rimette sull'emendamento Cavallaro 2.250; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavallaro 2.16, Rao 2.28 e Beltrandi 3.1.

Si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, che appare in contrasto con l'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Beltrandi 5.2 e 5.3 e sull'emendamento Beltrandi 6.1 ove riformulato nel senso si sopprimere la parte consequenziale; si rimette sugli emendamenti Beltrandi 6.2, Cavallaro 7.1 e Bernardini 7.2; esprime parere favorevole sugli emendamenti Palomba 7.3, Beltrandi 8.7, sugli identici emendamenti Bernardini 8.12 e Beltrandi 8.13, sugli emendamenti Raisi 8.15, Beltrandi 8.1 e 8.25.

Rileva che gli articoli 9, 10 e 11 appaiono in contrasto con i principi di delega di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, riservandosi quindi di esprimere i pareri sulle proposte emendative ad essi riferite. Si riserva inoltre di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, che appare in contrasto con l'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Beltrandi 13.5 e Rao 14.2; si rimette sugli emendamenti Beltrandi 14.3 e Cavallaro 16.4; esprime parere favorevole sugli emendamenti Rao 16.5, Cavallaro 16.7 e Beltrandi 16.16; si rimette sull'emendamento Beltrandi 16.17.

Rileva che gli articoli 17, 18 e 19 appaiono in contrasto con i principi di delega di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, riservandosi quindi di esprimere i pareri sulle proposte emendative ad essi riferite.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavallaro 20.250, Beltrandi 21.6, Cilluffo 24.200, Cavallaro 24.4 e 24.5; si rimette sugli emendamenti Di Pietro 27.4, Samperi 27.5, Cavallaro 27.8, Beltrandi 27.9 e Schirru 27.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Cilluffo 27.201; si rimette sull'emendamento Beltrandi 28.4; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 28.01 e sull'emendamento Cilluffo 29.200; si rimette sugli emendamenti Samperi 32.4 e Cavallaro 32.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Cilluffo 35.200, ove riformulato nel senso che sia disposta la soppressione del solo comma 4 dell'articolo; parere favorevole sull'emendamento Contento 36.150.

Rileva che gli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 appaiono in contrasto con i principi di delega di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, riservandosi quindi di esprimere i pareri sulle proposte emendative ad essi riferite.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Beltrandi 45.102 e Cavallaro 45.10; si rimette sull'emendamento Torrisi 46.2; esprime parere favorevole sull'emendamento 47.100, ove riformulato nel senso di precisare il concetto di vigenza ivi previsto; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Capano 49.1 e Contento 49.155, sull'emendamento Cavallaro 64.3 e sugli identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, secondo quanto stabilito all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi antecedentemente alla seduta in sede referente, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di esaminare gli emendamenti presentati in vista di una segnalazione di alcuni di questi da parte dei gruppi.

La Commissione approva la proposta del Presidente e costituisce un Comitato ristretto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, avvertendo che è convocato il Comitato ristretto al termine delle votazioni che si svolgeranno nel corso della seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 giugno 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19 alle 20.10

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2012.

Emendamenti C. 4925 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Atto n. 455.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 657 del 29 maggio 2012, le parole da: « Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, esprime » (a pagina 40, prima colonna, undicesima riga) fino a: « Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative. » (a pagina 41, prima colonna, trentanovesima riga), sono sostituite dalle seguenti:

« Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 1.1; Cavallaro 1.250, 1.3 e 1.251; Beltrandi 1.4; Rao 1.7; Beltrandi 1.10; Cavallaro 1.252; Beltrandi 1.12, 1.13 e 2.3; Raisi 2.4; Cavallaro 2.250; Beltrandi 2.5; Bernardini 2.11; Beltrandi 2.12, 2.13 e 2.15; Cavallaro 2.16; Torrisi 2.17; identici emendamenti Contento 2.34 e Vitali 2.35; Lussana 2.36 e 2.39; Beltrandi 3.1; Cavallaro 4.250; Vitali 4.100, 4.101 e 4.102; Beltrandi 4.3; Vitali 4.103, 4.104 e 4.105; identici emendamenti Beltrandi 4.7 e Vitali 4.106; Vitali 4.107 e 4.108; Beltrandi 4.8; Vitali 4.109, 4.110 e 4.0100; Beltrandi 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2; Cavallaro 7.1; Bernardini 7.2; Palomba 7.3; Contento 8.150; Beltrandi 8.7; Bernardini 8.11; identici emendamenti Bernardini

8.12 e Beltrandi 8.13; Torrisi 8.14; Raisi 8.15 e 8.16; Beltrandi 8.19 e 8.25; identici emendamenti Cavallaro 10.2 e Beltrandi 10.3; identici emendamenti Beltrandi 10.1 e Raisi 10.6; Rao 10.7; Beltrandi 10.8; Raisi 10.9; Rao 10.11; Bernardini 10.12; Beltrandi 10.15; identici emendamenti Bernardini 10.16 e Beltrandi 10.17; identici emendamenti Bernardini 10.18 e Beltrandi 10.19; Rao 10.20 e 10.21; Beltrandi 10.27; Cavallaro 11.250; Raisi 11.1; Beltrandi 11.2; Contento 11.150 e 11.160; Rao 11.6; Beltrandi 11.7; Contento 12.150; Cavallaro 12.250; Cavallaro 12.251; Baccini 12.500; Vitali 12.101 e 12.102; Beltrandi 12.3; Vitali 12.103; Palomba 12.8; identici emendamenti Beltrandi 12.13 e Vitali 12.104; Vitali 12.105; Beltrandi 12.19; Vitali 12.106, 12.107, 12.108 e 12.100; Beltrandi 13.5; Rao 14.2; Beltrandi 14.3 e 15.1; Frassinetti 15.250; D'Ippolito Vitale 15.251; Beltrandi 15.2; Cavallaro 15.3; Beltrandi 15.4; Bernardini 15.5; Beltrandi 15.6; Rao 16.5; Cavallaro 16.7; Beltrandi 16.16, 16.17, 16.19 e 17.1; Contento 17.150; Rao 18.2.

Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Rossomando 18.250 e sull'articolo aggiuntivo Rossomando 22.03.

Esprime quindi parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 19.5, 19.6 e 19.7; Rao 19.8; Cavallaro 20.250; Rao 20.10; Beltrandi 20.11 e 20.14; Rao 20.16; Beltrandi 20.18; Rao 20.19; Beltrandi 20.20, 20.22 e 20.23; Lussana 20.28; Contento 20.29; Beltrandi 21.6 e 22.1; Torrisi 22.3; Beltrandi 23.1, 23.2, 24.1 e 24.2; Cilluffo 24.200; identici emendamenti Cavallaro 25.2 e Vitali 25.100; Beltrandi 26.1; Rao 27.2; Di Pietro 27.4; Beltrandi 27.6; Cavallaro 27.8; Schirru 27.10; Vitali 28.100; Beltrandi 28.4 e 28.8; Di Pietro 28.01; Vitali 29.1; Samperi 32.4; identici emendamenti Vitali 32.100 e Contento 32.150; Contento 32.151; Vitali 32.101; Beltrandi 32.9 e 33.1; Vitali 33.100, 34.100 e 35.100; Cilluffo 35.201; Cavallaro 38.251, 38.250 e 39.250; Contento 39.150; Beltrandi 39.39; Torrisi 39.5; Contento 39.151; Vitali 39.100; Beltrandi 39.10; Raisi 39.13; identici emendamenti 39.14 del Governo e Rao 39.15; Contento 39.152;

Cavallaro 39.256; Beltrandi 39.17; Mantini 39.18; Cavallaro 39.19; Rao 39.20; Raisi 39.21; Contento 39.153; Beltrandi 39.24; Torrisi 39.25; Vitali 39.101; Beltrandi 39.26; Rao 39.27; Beltrandi 39.31, 39.32 e 39.33; Rao 39.34; Beltrandi 39.36, 39.37 e 39.38; Contento 41.150; Cavallaro 41.250; Vitali 41.100; Beltrandi 41.9; Rao 41.11; Beltrandi 41.12; Vitali 41.101; Rao 41.15; Beltrandi 42.1 e 42.2; Vitali 43.100; Contento 43.150; Cavallaro 43.250, 44.250 e 45.250; Contento 45.150; Vitali 45.101 e 45.100; Cavallaro 45.1; Beltrandi 45.2; Contento 45.151; Raisi 45.6; Vitali 45.102; identici emendamenti Beltrandi 45.9 e Ca-

vallaro 45.10; Cavallaro 46.250; Torrisi 46.2; Vitali 47.100; Beltrandi 48.2 e 48.3; identici emendamenti Capano 49.1 e Contento 49.155; Vitali 49.100; Cavallaro 49.250; Rao 49.4; Bernardini 49.6 e 49.11; Vitali 50.1; Cavallaro 51.1; Vitali 51.100 e 53.100; Cilluffo 53.200; Vitali 54.100; Cilluffo 54.2; Vitali 55.100; Beltrandi 55.2 e 55.3; Vitali 56.600, 57.1 e 58.1; Cilluffo 59.1; Vitali 60.100, 61.100 e 62.100; Beltrandi 63.1; Cavallaro 64.3; identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5; Rao 64.01.

Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative ».

ALLEGATO

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.

1. 1. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 lettera e) aggiungere dopo le parole: favorisce l'accesso alla professione d'avvocato le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.

1. 250. Cavallaro.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

« 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della Giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale en-

tro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso Forense Nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne dà espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive. ».

1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituire il numero 3 con il seguente:

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati

con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 251. Cavallaro.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentito il CNF e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1. 200. Cilluffo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

1. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

Conseguentemente, sempre al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: , e dei pareri di cui al primo periodo.,

1. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.; con le seguenti: previo parere di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della Giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

1. 6. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF).

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per gli aspetti relativi alla tutela degli utenti dei servizi legali il Ministero acquisisce altresì il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).

1. 8. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.

1. 9. Capano.

Al comma 3 sopprimere le parole: le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni *e sostituirle con le parole:* le fondazione e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni.

1. 10. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

1. 11. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

1. 252. Cavallaro.

Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni *e sostituirle con le seguenti:* Entro quattro anni.

1. 12. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: dallo dato di entrato in vigore dell'ultimo dei regolamenti *e sostituirle con le seguenti:* dalla data di entrato in vigore dei singoli regolamenti.

1. 13. Beltrandi.

ART. 2.

Sopprimere i commi 2 e 4.

2. 200. Cilluffo.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 1.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 2.** Raisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

2. 3. Beltrandi.

Al comma 2 sopprimere le parole: e insostituibile, nella società e *e* in ogni sede.

2. 4. Raisi.

Al comma 2, sopprimere la parola: concreta.

2. 250. Cavallaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato primo della data di entrato in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 5. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro, che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino Iscritti alla data di entrata in vigore dello presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;

b) coloro che hanno svolto per almeno sette anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo cinque annidi insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 45.

L'avvocato può esercitare l'attività di difeso davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 6. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Condizioni per l'esercizio della professione di avvocato sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore o quattro anni, e

l'aver superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dello professione di avvocato può essere esercitata anche da coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti agli albi circondariali alla data di entrata in vigore della presente legge così come dagli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 7. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione ad un albo circondariale con le seguenti: Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 45.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Possono essere inseriti a: all'articolo 45.

2. 8. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Possono essere iscritti coloro in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Conseguentemente sopprimere il Capo II e tutte le disposizioni che prevedono l'esame di stato e il tirocinio.

2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: all'articolo 45, aggiungere le seguenti: nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza,.

2. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti *fino a:* insegnamento di materie giuridiche *con le seguenti:* Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondati nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.

2. 11. Bernardini.

Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: coloro che hanno svolto le funzioni di, *sopprimere le seguenti:* magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di.

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

2. 12. Beltrandi.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

2. 13. Beltrandi.

Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, *inserire le seguenti:* ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.

2. 14. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'iscrizione ad un albo circoscrizionale comporta per la donna avvocato In stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.

2. 15. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

2. 16. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nelle procedure arbitrali, sia rituali che irrituali, le funzioni di arbitro possono essere ricoperte solo da avvocati iscritti agli albi e da magistrati.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: procedure arbitrali rituali *con le seguenti:* procedure arbitrali.

2. 17. Torrisi.

Sopprimere i commi 5, 6, e 7.

2. 18. Beltrandi.

Sopprimere il comma 5.

2. 19. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali con le seguenti: e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.

2. 20. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.

2. 21. Beltrandi.

Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.

2. 22. Cilluffo.

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e le attività di consulenza legale connesse.

2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 24.** Follegot.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 25.** Bernardini.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 26.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 27.** Froner, Lulli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di assodati ed iscritti.

2. 28. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

*** 2. 29.** Beltrandi.

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere la parola: comunque.

*** 2. 30.** Raisi.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 6 sostituire il primo periodo con i seguenti: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riser-

vata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

2. 32. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sostituire Il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

2. 33. Froner, Lulli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività, inserire la seguente: professionale.

* **2. 34.** Contento.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: l'attività, inserire la seguente: professionale.

* **2. 35.** Vitali.

Al comma 6, dopo le parole: assistenza legale sopprimere la parola: stragiudiziale.

Conseguentemente, sopprimere da le parole: è altresì consentita sino a giuridiche.

2. 202. Cilluffo.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: avvocati aggiungere le seguenti: libero professionisti.

2. 36. Lussana.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

* **2. 37.** Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

* **2. 38.** Froner, Lulli.

Al comma 6, sopprimere la parola: particolare.

2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la

prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche, inserire le seguenti: e ai ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.

2. 40. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 7.

2. 41. Beltrandi.

Sopprimere il comma 8.

2. 42. Beltrandi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi od oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dell'articolo 831 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o lo modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, degli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista o tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

2. 43. Beltrandi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di prestare la difesa d'ufficio inserire le seguenti: , in quanto iscritto all'apposito elenco,.

3. 1. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6; con le seguenti: predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della Giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. 2. Bernardini.

Al comma 4, sostituire le parole: pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con la seguente: approvate.

3. 3. Rao, Ria, Mantini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la

partecipazione ad associazioni o attraverso la costituzione di società di capitali aventi, fra le attività previste nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali di cui al comma 1 è consentita qualora la maggioranza dei soci e degli amministratori della stessa siano iscritti all'albo forense. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

4. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui ai commi 2 e 3.

5. Le associazioni e le società di cui al comma 1 sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci

dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

7. Le associazioni o le società tra professionisti di cui al comma 4 possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

4. 1. Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La

partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:

a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;

b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;

c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una *holding*, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;

d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di

società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;

e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:

a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;

b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;

c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;

d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;

e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del

socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;

g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci *pro quota* così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.

6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti.

7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.

13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.

4. 150. Contento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano

l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie

della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

4. 250. Cavallaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svol-

gimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:

a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;

b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;

c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una *holding*, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;

d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;

e) Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto so-

ziale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:

a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;

b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;

c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;

d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto.

e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società.

g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.

6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia.

7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel cir-

condario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.

13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività

professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.

4. 251. Cavallaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o società.

Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole: o ad una società.

4. 100. Vitali.

Sopprimere il comma 2.

4. 101. Vitali.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.

4. 2. Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o alle società.

Conseguentemente, all'ultimo periodo sopprimere le parole: o società.

4. 102. Vitali.

Al comma 3, dopo la parola: altresì aggiungere la parola: individualmente.

4. 3. Beltrandi.

Al comma 3, sopprimere le parole: , purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. 4. Beltrandi.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: « o società »;

b) al secondo periodo sopprimere le parole: « e le società »;

c) al terzo periodo sopprimere le parole: « o della società »;

d) al quarto periodo sopprimere le parole: « e i soci »;

e) all'ultimo periodo sopprimere le parole: « o dai soci ».

4. 103. Vitali.

Sopprimere il comma 5.

4. 5. Beltrandi.

Al comma 5, dopo la parola: avvocato aggiungere le parole: , in quanto tale, e, in fine, aggiungere le parole: tra avvocati e multidisciplinari.

4. 6. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: o società.

4. 104. Vitali.

Al comma 6 sopprimere le parole: o le società e o i soci.

4. 105. Vitali.

Sopprimere il comma 7.

*** 4. 7.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 7.

*** 4. 106.** Vitali.

Al comma 9 sopprimere le parole: e delle società.

4. 107. Vitali.

Al comma 10 sostituire le parole: , le associazioni e le società con le seguenti: e le associazioni.

4. 108. Vitali.

Al comma 11, dopo le parole: Il socio o l'associato aggiungere la seguente: avvocato.

4. 8. Beltrandi.

Al comma 11 sopprimere le parole: o l'associato.

4. 109. Vitali.

Al comma 12 sopprimere le parole: e le società.

4. 110. Vitali.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega legislativa per l'esercizio informata societaria della professione forense).

1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il go-

verno è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.

2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;

b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;

d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;

e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;

h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;

i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro

autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;

k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;

n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.

4. 0100. Vitali.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi.

5. 2. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

5. 3. Beltrandi.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

5. 4. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

5. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito.

5. 6. Rao, Ria, Mantini.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.

Conseguentemente, dopo le parole: in mancanza, aggiungere le parole: di tale variazione.

6. 1. Beltrandi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possano conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo dei circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

6. 2. Beltrandi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: al Tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.

7. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: al consiglio dell'ordine in seduta pubblica con le seguenti: al Presidente del tribunale o a un suo delegato.

7. 2. Bernardini.

Sopprimere la parola: solennemente.

7. 3. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Beltrandi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo.

2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esami è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.

5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative in-

dividuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. 2. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

Sostituire l'articolo 8 col seguente:

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive,

necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera *b)* i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disci-

plina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.

8. 150. Contento.

Al comma 1, le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono soppresse.

Consequentemente apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera e) è soppressa;

al comma 2, lettera b) le parole da « ai quali possono accedere » fino a « di almeno un anno » sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *c-bis.* i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e

considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazioni »;

al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: *d-bis.* le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo ».

Consequentemente:

al comma 5 il secondo periodo è soppresso;

all'articolo 10, comma 2 le parole « del CNF di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti « di cui al comma 1 »;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4 le parole « è attribuito esclusivamente dal CNF e » sono soppresse;

il comma 10 è sostituito dal seguente: « Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. »;

il comma 11 è soppresso.

8. 3. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

8. 4. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: del CNF.

Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti i pareri aggiungere le seguenti: del CNF e.

8. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

8. 6. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , di durata almeno biennale, con le seguenti: di durata biennale.

8. 7. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per un totale di almeno centocinquanta ore complessive e con le seguenti: per un totale di almeno cento ore complessive.

8. 8. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ai quali possono accedere fino a: di almeno un anno.

8. 9. Raisi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ininterrottamente e senza sospensioni,.

8. 10. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), le parole: un anno, sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

8. 11. Bernardini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

*** 8. 12.** Bernardini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

*** 8. 13.** Beltrandi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: prioritariamente.

8. 14. Torrisi.

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione.

8. 15. Raisi.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 5, secondo periodo;

all'articolo 10, comma 2 sostituire le parole: del CNF di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 1.

8. 16. Raisi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 8. 17.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 8. 18.** Raisi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.

8. 19. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

8. 20. Raisi.

Al comma 3, sostituire le parole: presso il CNF, con le seguenti: , presso lo sede designato dal CNF.

8. 21. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto con le seguenti: da avvocati indicati dagli ordini forensi distrettuali.

8. 22. Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere le parole: è attribuito esclusivamente dal CNF e.

8. 23. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis). Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.

8. 24. Bernardini.

Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) l'associazione non può rilasciare attestati di specializzazione o di competenza professionale; ».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c) ».

8. 25. Beltrandi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Con il regolamento di cui al comma i sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

8. 26. Raisi.

Sopprimere il comma 11.

***8. 27.** Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 11.

***8. 28.** Raisi.

Al comma 11 sostituire le parole: dei corsi di cui al comma 6 *con le seguenti:* dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettera b).

8. 29. Beltrandi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione).

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

9. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente: L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 9 – (Pubblicità) ».

9. 2. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente seguente: All'avvocato è consentita la pubblicità Informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria;

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

9. 3. Raisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole.

9. 4. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire la parola: informazioni *con la seguente:* pubblicità.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

b) al comma 3, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

c) nella rubrica, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità ».

9. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa *con le seguenti:* anche attraverso la pubblicità.

9. 6. Beltrandi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, dando informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, od correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.

9. 7. Bernardini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.

9. 8. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

9. 9. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

9. 10. Bernardini.

Sopprimere il comma 4.

9. 11. Beltrandi.

ART. 10.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

10. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

***10. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2.

***10. 3.** Beltrandi.

All'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

10. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati sino a: materie giuridiche.

10. 200. Cilluffo.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;

***10. 1.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;

***10. 6.** Raisi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati *a:* ai sensi dell'articolo 8.

10. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato *con le seguenti:* gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.

10. 8. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque *fino a:* 100.000 abitanti.

10. 9. Raisi.

Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo.

10. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2 sostituire le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; *con le seguenti:* gli avvocati dopo 30 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;

10. 12. Bernardini.

Al comma 2 sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età *con le seguenti:* dopo venti anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dell'articolo 8 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista.

10. 13. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo *con le seguenti:* venti anni di iscrizione all'albo.

10. 14. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

10. 15. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.

***10. 16.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.

***10. 17.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; *nonché le parole:* e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

****10. 18.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; *nonché le*

parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

****10. 19.** Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: superiore a 100.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* , per il periodo del loro mandato,.

10. 20. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2 dopo le parole: i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, *sono aggiunte le seguenti:* ; i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.

10. 21. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 3.

10. 22. Beltrandi.

Al comma 3, le parole: Il CNF, *sono sostituite dalle seguenti:* Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuale dal Congresso nazionale forense,.

10. 23. Bernardini.

Al comma 3, dopo le parole: associazioni forensi *sopprimere le seguenti:* e di terzi.

10. 24. Beltrandi.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

10. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimere il comma 5.

10. 26. Beltrandi.

All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: ART. 10 – (Obbligo di aggiornamento).

10. 27. Beltrandi.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile).

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.

3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e

società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 2.

11. 250. Cavallaro.

Al comma 1, sostituire la parola: anche con le seguenti: autonomamente o anche.

11. 1. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: in deposito dai clienti aggiungere le seguenti: , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: ART. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

11. 2. Beltrandi.

Al comma 1 sopprimere le parole: L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi dello proprio polizza assicurativo.

11. 3. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo del primo comma col seguente:

L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono rendere nota al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento di affidamento dell'incarico o, se richiesto, al momento della formulazione del preventivo di massima.

11. 150. Contento.

Al comma 2 dopo le parole al consiglio dell'ordine aggiungere le seguenti: nonché al cliente per gli incarichi in corso.

11. 160. Contento.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'avvocato, all'associazione o allo società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali for-
rensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti o sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: ART. 11 – (Assicurazione per lo responsabilità civile e polizza infortuni).

Conseguentemente sostituire al comma 2 e 4 le parole: della polizza con le parole: delle polizze.

11. 4. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

11. 5. Beltrandi.

Al comma 4, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: con decreto del.

11. 6. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: aggiornati ogni cinque anni con le seguenti: aggiornati ogni tre anni.

11. 7. Beltrandi.

ART. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 12.

(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al

consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

12. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 12.

(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico.

3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo,

comprehensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti ad ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

9. L'eccezione di nullità di cui al comma 2 e di cui al comma 6 non può essere sollevata decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi dallo stesso cliente o da società a lui collegate o da lui controllate.

12. 150. Contento.

Sostituire con il seguente:

ART. 12.

(Conferimento dell'incarico e compenso professionale).

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

12. 250. Cavallaro.

Sostituire con il seguente:

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e

che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

12. 251. Cavallaro.

All'articolo 12 sostituire:

Il comma 2 con il seguente: « L'Avvocato è tenuto a rendere nota la complessità e la presumibile durata dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF, sentiti il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 aprile 2004 n. 127. ».

Il comma 5 « gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti per la magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti nel rapporto tra cliente e Avvocato, salva la determinazione consensuale del compenso risultante da atto scritto e salvo quanto previsto dall'articolo. 5-bis.

Il comma 5-bis « consentito che con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto nell'ipotesi in cui sia modesta l'entità dell'attività professionale

da svolgere, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'Avvocato di tutte le spese sostenute. ».

12. 500. Baccini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: accordo pattuito con le seguenti: accordo scritto.

12. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF. ».

12. 101. Vitali.

Al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

12. 102. Vitali.

Al comma 4, dopo le parole: prestare la sua attività inserire le parole: intellettuale e materiale.

12. 3. Beltrandi.

Al comma 4, sostituire le parole: gratuitamente per giustificati motivi con le seguenti: gratuitamente per giustificati motivi, i quali, dovendo poter essere verifi-

cabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.

12. 4. Beltrandi.

Al comma 4, dopo le parole: pur giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute ».

* **12. 5.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute ».

Al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

* **12. 6.** Bernardini.

Sopprimere il comma 5.

12. 7. Beltrandi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1. ».

12. 103. Vitali.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. Le tariffe devono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

Conseguentemente il terzo periodo è soppresso.

12. 8. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza ».

12. 9. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato ».

12. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza ».

12. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato ».

12. 12. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 6.

* **12. 13.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 6.

* **12. 104.** Vitali.

I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: Il compenso spettante all'avvocato è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

Conseguentemente:

al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 3 le parole o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7 sono soppresse;

il comma 10 è soppresso.

12. 14. Raisi.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione dello natura e della modesto entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, dello situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute. ».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.

12. 16. Beltrandi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. ».

12. 105. Vitali.

Al comma 7 sopprimere le parole: Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

12. 17. Beltrandi.

Al comma 7 sopprimere le parole: o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

12. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 8 sostituire le parole: negli ultimi tre anni *con le seguenti:* relativamente o tale controversia.

12. 19. Beltrandi.

Al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa *con le seguenti:* secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1.

12. 106. Vitali.

Al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 *con le seguenti:* degli accordi relativi alla determinazione del compenso.

12. 107. Vitali.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola « tariffe » è sostituita dalla seguente: « parametri. ».

12. 108. Vitali.

Alla rubrica, sostituire la parola tariffe con la seguente: parametri.

12. 100. Vitali.

ART. 13.

Al comma 2 sostituire le parole: da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta *con le seguenti:* da altro avvocato, con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificato, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio.

13. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 2.** Rao, Ria.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 3.** Cavallaro, Ferranti, Orlando.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 200.** Cilluffo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 9, sopprimere le parole: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, *e sostituirle con le seguenti;* in sostituzione dell'avvocato

presso il quale svolge lo pratico è di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi.

13. 4. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

13. 5. Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere la parola: mai.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.

13. 6. Capano.

Al comma 5 aggiungere le parole: salvo quanto previsto all'articolo 22-bis.

13. 150. Contento.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.

13. 7. Rao, Ria, Mantini.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la lettera c):

14. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

14. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sopprimere le parole: L'albo, gli elenchi ed i registri e sostituirle con le seguenti: L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i).

Conseguentemente al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: allegato al registro, di cui alla lettera g).

Conseguentemente all'articolo 15, comma 8, sopprimere la parola: allegato.

14. 3. Beltrandi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti.

15. 1. Beltrandi.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « decreto legislativo n. 271 del 1989 » è sostituito dal seguente: « 1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari ».

2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: « 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio ».

3. Di seguito al comma 1 bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente: « 1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni

disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio ».

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

15. 250. Frassinetti, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

ART.15.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale, in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, di cui al comma, 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio del-

l'Ordine esercita il potere di vigilanza e provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio ».

È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano esercitato da almeno due anni.

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ai fini dell'iscrizione nelle liste, di cui al comma 1, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio ».

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

15. 251. D'Ippolito Vitale.

Sopprimere il comma 2.

15. 2. Beltrandi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:

1-*ter*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una

sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.

15. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.

15. 4. Beltrandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.

15. 5. Bernardini.

Sopprimere il comma 3.

15. 6. Beltrandi.

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente.

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato in regime di tempo pieno o *part-time* con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

16. 3. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 314-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.

16. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.

16. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana, aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.

16. 6. Raisi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.

16. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: ricorso al, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Collegio Nazionale di Disciplina (CND).

16. 8. Beltrandi.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire fa parola: CNF con la seguente: CND.

16. 9. Beltrandi.

Al comma 8, sesto periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 10. Beltrandi.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

* **16. 11.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

* **16. 12.** Beltrandi.

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per lo prima volta, della pratica,.

16. 13. Beltrandi.

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,.

16. 14. Beltrandi.

Al comma 15, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 15. Beltrandi.

Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

16. 16. Beltrandi.

Al comma 16, sostituire la parola: reiscrizioni con la seguente: reinscrizioni.

16. 17. Beltrandi.

Sopprimere il comma 17.

16. 18. Beltrandi.

Al comma 18, sostituire la parola: reiscritto con la seguente: reinscritto.

16. 19. Beltrandi.

Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente CND.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 20. Beltrandi.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già gode di altro trattamento assistenziale e previdenziale.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle controversie in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

16. 01. Palomba.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: La professione di avvocato aggiungere le seguenti: , salvo lo possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,.

17. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è soppressa;

la lettera c) è soppressa;

alla lettera d) sostituire le parole: « anche se con orario di lavoro limitato » con le seguenti: « svolta a tempo pieno ».

17. 2. Raisi.

All'articolo 17 comma 1, lettera a) dopo le parole: artistico e culturale sono aggiunte le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.

***17. 250.** Ronchi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: artistico e culturale, aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.

***17. 251.** Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con le seguenti: nell'albo e negli elenchi dei commercialisti e degli esperti contabili.

17. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.

17. 4. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con poteri individuali e sostituirle con le seguenti: con effettivi poteri individuali.

17. 5. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con poteri di gestione aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge per le società tra professionisti,

17. 150. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17. 200. Cilluffo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge all'articolo 22-bis.

17. 151. Contento.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.

Conseguentemente sopprimere alla lettera c), in fine, le parole: « , nonché per gli enti e consoni pubblici e per le società a capitale interamente pubblico ».

17. 6. Beltrandi.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: pubblico.

17. 155. Froner.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) con l'esempio della funzione di magistrato non togato.

* **17. 7.** Rao, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) con la magistratura non togata.

* **17. 8.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;

17. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.

17. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 18.

Sopprimere i commi 1 e 2.

18. 1. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate con le seguenti: nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

18. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, dopo la parola: scuole, inserire le seguenti: primarie e.

18. 3. Bernardini.

Al comma 2, sostituire le parole: I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono; con le seguenti; I docenti e i ricercatori universitari, purché non di ruolo, possono.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; sono sostituite dalle seguenti: l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari non di ruolo.

18. 4. Bernardini.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. I ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento degli enti di appartenenza e dai contratti collettivi nazionali. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

18. 5. Rao, Ria, Mantini.

Il comma 3 dell'articolo 18 (eccezioni alle norme sulla incompatibilità) è sostituito dal seguente:

3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis.

18. 250. Rossomando.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'avvocato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato.

19. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: con più di 500.000 abitanti con le seguenti: con più di 250.000 abitanti e, alla fine, aggiungere le parole: ; i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.

19. 3. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, dopo le parole: 500.000 abitanti, aggiungere le seguenti parole: ; l'avvocato eletto nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.

19. 200. Cilluffo.

Al comma 2, sopprimere le parole: L'avvocato iscritto all'albo può e sostituirle con le seguenti: L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.

19. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati: con le seguenti: può sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.,

19. 5. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, con le seguenti: Della sospensione e delle sue motivazioni generiche.

19. 6. Beltrandi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: mediante l'apposito elenco previsto all'articolo 14, comma 1, lettera e).

19. 7. Beltrandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

19. 8. Rao, Ria, Mantini.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20. 1.** Rao, Ria, Mantini.

Sopprimerlo.

* **20. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimerlo.

* **20. 3.** Beltrandi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente

all'articolo 14, comma 1, lettera *e*) le parole da: « e inoltre » *fino a*: « della professione » *sono soppresse*;

l'articolo 16, comma 10, la lettera *c*) è *soppressa*;

all'articolo 28, comma 1, la lettera *g*) è *soppressa*.

** **20. 4.** Raisi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituate e prevalente della professione.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 10, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).

** **20. 5.** Beltrandi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui al comma 1 del presente articolo. ».

20. 6. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commis-

sari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. ».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c). ».

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).

20. 7. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, con le seguenti: all'effettivo esercizio della professione.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole: « La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale, » con le seguenti: « il mancato effettivo esercizio della professione; »

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « continuativo, abituale e prevalente; »

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitualità e prevalenza; »

d) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitualità e prevalenza. »

20. 8. Contento.

Sostituire con il seguente:

ART. 20.

(Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense).

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.

2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.

D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo

sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.

20. 250. Cavallaro.

Sopprimere le parole: effettivo, continuativo, abituale e prevalente *con le parole:* effettivo e continuativo *e le parole:* effettività, continuità, abitudine e prevalenza *e sostituirle con le seguenti:* effettività e continuità.

Conseguentemente, sopprimere e sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.

20. 9. Beltrandi.

Al comma 1, le parole: , salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. *con le seguenti:* salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale. ».

20. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire la parola: reiscrizione *con la seguente:* reinscrizione.

20. 11. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite *con le seguenti:* con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.

20. 12. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1 inserire, infine, il seguente periodo:

« In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo ».

20. 13. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis, Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo, ».

Conseguentemente sopprimere il comma 7. ».

20. 14. Beltrandi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sopprimere le parole da: « anche mediante » sino a fine periodo;

b) Al comma 6 sostituire le parole: « il CNF giudica equivalente » con le seguenti: « il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti »;

c) Al comma 6-bis, lettera b) sopprimere le parole da: « in modo tale » sino a fine periodo;

d) Al comma 6-bis, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.

20. 15. Capano.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

« Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. »

20. 16. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

20. 17. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire la parola: continuità *con la seguente:* continuità.

20. 18. Beltrandi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che dovrò essere invitato *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

20. 19. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo *con le seguenti:* e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo.

20. 20. Beltrandi.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reinscrizione all'albo degli avvocati.

20. 21. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesto per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

20. 22. Beltrandi.

Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 *con le seguenti:* In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

20. 23. Beltrandi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e per gli avvocati *sino a* Parlamento europeo,.

20. 200. Cilluffo.

Al comma 6 sostituire le parole: con più di 30.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

20. 24. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6 sostituire le parole: con più di 50.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

20. 25. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge gratuitamente la professione di avvocato.

20. 26. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.

20. 27. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro.

20. 28. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole da: in modo tale fino a: imponibile.

20. 29. Contento.

ART. 21.

Sopprimere l'articolo.

21. 1. Ferranti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).

1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale

forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.

3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.

4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.

5. Il termine di anni dodici di cui al comma tre è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.

6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscri-

zione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

21. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo: Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, lettera e) sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e.

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 33, comma 3, la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sopprimere il periodo: Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Conseguentemente, articolo 46, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sopprimere l'inciso, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori.

21. 3. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno quattro anni.

21. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: lo devolmente e proficuamente.

21. 5. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

21. 6. Beltrandi.

ART. 22.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sino a quando siano partecipati, *aggiungere la parola:* prevalentemente.

22. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

22. 2. Beltrandi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è garantita l'autonomia, *aggiungere le seguenti:* anche dell'organizzazione dei relativi tempi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: avvocato, *inserire le seguenti:* , nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.

22. 3. Torrisi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo *ius postulandi* per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.

22. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'articolo 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

22. 01. Torrisi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di studio legale).

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense e la consulenza legale, possono costituire con l'avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico.

2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e dei compensi percepiti.

3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o da società tra professionisti forensi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto di lavoro è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti; il rapporto di apprendistato è soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

22. 02. Contento.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero

l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

22. 03. Rossomando.

ART. 23.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m) costituiscono l'ordine forense.

23. 1. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.

23. 2. Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel CND.

23. 3. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

23. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il Governo provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

23. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, dopo le parole: CNF aggiungere le seguenti: , il CND.

23. 6. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;

23. 7. Beltrandi.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).

24. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1,.

24. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

24. 3. Beltrandi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

24. 200. Cilluffo.

Sopprimere il comma 2.

24. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

24. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 25.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il revisore o il collegio dei revisori.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: il collegio dei revisori inserire le seguenti: , ove previsto.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: revisori.

25. 1. Contento.

Sopprimere il comma 3.

*** 25. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

*** 25. 100.** Vitali.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. con le seguenti: L'assemblea è costituita dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.

26. 1. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: ed agli elenchi speciali aggiungere le seguenti: e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.

26. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qual-

siasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla

proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

27. 1. Capano, Schirru.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventate membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

27. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in base a regolamento adottato con

le seguenti: dal regolamento adottato con decreto dal Ministro della giustizia sentito il CNF.

27. 3. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

27. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

27. 5. Samperi, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e

ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, con le seguenti: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti all'ordine circondariale forense.

27. 6. Beltrandi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: avvocati stabiliti aggiungere le seguenti: e nel registro dei praticanti avvocati,.

27. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino a: anno con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

27. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

27. 9. Beltrandi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungerei: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

27. 10. Schirru, Samperi.

Al comma 7 sostituire la parola: quadriennio, con la parola: triennio, e la parola: quarto, con la parola: terzo.

27. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 7, dopo le parole: quarto anno, aggiungere le seguenti: e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

27. 12. Beltrandi.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: assistenza forense sono aggiunte le seguenti nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

27. 13. Beltrandi.

Al comma 10, dopo le parole: e assistenza forense, aggiungere le seguenti: di membro del Consiglio istruttore di disciplina e membro del Collegio giudicante.

27. 201. Cilluffo.

Al comma 12, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

27. 14. Beltrandi.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal CNF, aggiungere le seguenti: e dal CND.

28. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28. 2. Torrisi.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina: Consiglio territoriale di disciplina, ovunque ricorrano, e sostituire la parola: elegge con la seguente: nomina.

28. 100. Vitali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da; elegge sino a: dall'articolo 49.

28. 200. Cilluffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

28. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: al CNF, aggiungere: e al CND.

28. 30. Beltrandi.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.

28. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato:, con le seguenti: è autorizzato senza fini di lucro:.

28. 5. Beltrandi.

All'articolo 28, comma 3, lettera a), sostituire le parole: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; con le seguenti: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti, a ciascun albo, elenco o registro, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;

28. 6. Beltrandi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: per iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi, con le seguenti: per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri e per il rilascio di certificati, copie e tessere.

28. 7. Beltrandi.

Al comma 4, sostituire la parola: garantire, con la seguente: ottenere.

28. 8. Beltrandi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

Sportello per il cittadino.

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

28. 01. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 29.

Sopprimere il comma 5.

29. 200. Cilluffo.

Al comma 5 sostituire le parole: degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento con le seguenti: dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF, ridotti al 50 per cento.

29. 1. Vitali.

ART. 32.

Agli articoli da 32 a 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 32 – (*Durata, composizione, sistema elettorale*) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.

2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.

3. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.

5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.

6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.

8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.

10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.

11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue funzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.

13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.

14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.

15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.

ART. 33 – (*Compiti e prerogative*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:

a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;

b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pub-

blicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;

d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;

f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;

g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;

h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;

l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il

compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:

a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;

b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

ART. 34 – (*Potestà regolamentare*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.

2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.

ART. 35. – (*Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento*) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.

2. Il Consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centotanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.

5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.

2. L'articolo 36 è abrogato.

3. Dopo il Capo III è aggiunto il seguente:

CAPO III-bis.

Consiglio Nazionale Forense

ART. 36 – (*Durata e composizione*). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della Giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con

più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.

ART. 36-bis – (*Compiti*). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:

a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;

b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;

c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;

d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.

3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.

4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e riconsuazione dei giudici.

6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.

7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.

ART. 36-ter – (*Eleggibilità e incompatibilità*). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

Conseguentemente al Capo III, il titolo: Consiglio Nazionale Forense, è sostituito dal seguente: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

Conseguentemente,

all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: negli ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,

all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: Il CNF, sono aggiunte le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 3; all'articolo 3, comma 3; all'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10; all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, commi 2 e 3, all'articolo 11, commi 1 e 4; all'articolo 12, comma 3; all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6; all'articolo 16, comma 2, lettera b) e comma 20; all'articolo 20, commi 3, 5 e 6; all'articolo 21, commi 1 e 2; all'articolo 28, comma 1 lettera b), c) e p) e comma 5; all'articolo 31, commi 2 e 3; all'articolo 37, comma 1; all'articolo 38, comma 2; all'articolo 39, comma 10; all'articolo 41, comma 2; all'articolo 42; all'articolo 44, comma 2; all'articolo 45, comma 6; all'articolo 46, commi 1, 5 e 6; all'articolo 47, comma 2; all'articolo 49, commi 3, 7, 8 e 14; all'articolo 63, comma 1; all'articolo 64, comma 6; la parola: CNF, ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

32. 1. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.

*** 32. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.

*** 32. 3.** Rao, Ria.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Conseguentemente al comma 2, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rappresentanza tra i generi.

32. 4. Samperi, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte, con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

32. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque, espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. *con le seguenti:* per le elezioni del Consiglio, e per quanto non espressamente previsto dalla presente

legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

32. 6. Beltrandi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.

*** 32. 100.** Vitali.

Sopprimere al comma 2 le parole in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.

*** 32. 150.** Contento.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sopprimere il quarto periodo;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente;

« 3) I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.

c) Dopo il comma 3 inserire il seguente: « La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni »;

32. 7. Capano.

Sopprimere al comma 2 il periodo Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due

componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.

32. 151. Contento.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

32. 101. Vitali.

Sopprimere il comma 3.

32. 8. Beltrandi.

Al comma 3, dopo le parole: al di sopra dei diecimila aggiungere la seguente: iscritti.

32. 9. Beltrandi.

Sopprimere il comma 5.

32. 10. Beltrandi.

ART. 33.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.

33. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

33. 2. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.

33. 3. Cavallaro.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le tariffe professionali con le seguenti: la revisione dei parametri per la liquidazione del compenso di cui al comma 2 dell'articolo 12.

33. 100. Vitali.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

33. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: della sua gestione aggiungere le seguenti: e di quella del CND.

33. 5. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, con le seguenti: , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,.

33. 6. Beltrandi.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 1. Beltrandi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

1. Il CNF pronuncia in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali.

34. 200. Cilluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

34. 100. Vitali.

ART. 35.

Sopprimerlo.

* **35. 1.** Cavallaro.

Sopprimerlo.

* **35. 2.** Beltrandi.

Sopprimere i commi 1, 2, e 4.

35. 200. Cilluffo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: I provvedimenti del CNF *sino alla fine.*

35. 3. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2 sostituire le parole: dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali *con le seguenti:* dei Consigli territoriali di disciplina.

35. 100. Vitali.

Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.

35. 201. Cilluffo.

ART. 36.

Al comma 3, dopo le parole: assistenza forense *aggiungere le seguenti:* nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

36. 1. Beltrandi.

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

Il Consiglio Nazionale forense si divide in due sezioni una disciplinare ed altra sezione amministrativa. La sezione disciplinare svolge le esclusivamente le funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 33 e di cui all'articolo 34; i componenti della sezione disciplinare del CNF sono incompatibili con lo svolgere ogni altra funzione o competenza attribuita al CNF. Il numero dei componenti di ciascuna sezione e le modalità di elezione degli stessi sono regolate per ciascuna sezione dall'articolo 32 ai commi 2 e 3.

36. 150. Contento.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Collegio nazionale di disciplina-CND).

1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita la funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Il Collegio Nazionale di disciplina ha sede presso il Consiglio Nazionale Forense.

3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

37. 1. Beltrandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresenta-

tive anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.

37. 2. Cavallaro.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Competenza giurisdizionale del CND).

1. Il CND pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni del consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CND sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CND, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CND sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale dello circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nel casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CND alle sezioni unite della Corte

di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CND, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

37. 01. Beltrandi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Funzionamento).

1. Il CND pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 37-bis, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CND su impugnazione di delibere dei Consigli Istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro del revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Per il compenso dei revisori si applico il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

5. I costi dell'attività del CND sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense.

37. 02. Beltrandi.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili al CND gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di componente del CND è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di componente del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

37. 03. Beltrandi.

Al Capo IV, sostituire la rubrica: Congresso nazionale forense con la seguente: Collegio Nazionale di Disciplina.

37. 50. Beltrandi.

ART. 38.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

ART. 38.

(Accordi tra Ministero dell'istruzione, università e ordini forensi).

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

3. Il Ministero dell'Istruzione, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.

38. 251. Cavallaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.

38. 250. Cavallaro.

ART. 39.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a

contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.

39. 1. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli appren-

dere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa

nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il CNF e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e

in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.

39. 200. Cilluffo.

Sostituire l'articolo 39 con il seguente:

ART. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo

stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione

dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

39. 250. Cavallaro.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il tirocinio professionale in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alla durata di sei mesi, può essere svolto, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi. La durata del tirocinio non può mai essere inferiore a dodici mesi di effettiva pratica presso uno studio legale.

39. 150. Contento.

All'articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i

4/5 dei crediti previsti nel piano di studi;

al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, sono aggiunte le seguenti: pubblico o;

al comma 6, lettera b) le parole: non più di dodici mesi sono soppresse;

al comma 6, lettera e) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

il comma 9 è sostituito dal seguente: Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare;

al comma 10, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

39. 2. Raisi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

39. 39. Beltrandi.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

1-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

39. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

39. 40. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

39. 4. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e di attività di lavoro subordinato privato.

39. 5. Torrisi.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti: pubblico o.

39. 6. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deli-

berata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

39. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire la parola: ventiquattro con: diciotto ed aggiungere subito dopo le parole: , salvo quanto previsto al comma 1-bis,

39. 151. Contento.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

39. 100. Vitali.

Al comma 5, sostituire le parole: la sua interruzione per oltre sei mesi con le seguenti: la sua interruzione per oltre un anno.

39. 8. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.

39. 10. Beltrandi.

Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

39. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: con anzianità di iscrizione all'albo

non inferiore a cinque anni *con le seguenti*: con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni.

39. 12. Beltrandi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: non più di dodici mesi.

Conseguentemente, alla lettera c) le parole: per non più di sei mesi *sono soppresse.*

39. 13. Raisi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.

* **39. 14.** Il Governo.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le seguenti parole: per non più di dodici mesi;

* **39. 15.** Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per non più di sei mesi,.

39. 16. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6 lettera b), sostituire le parole: per non più di dodici mesi *con:* per non più di sei mesi

39. 152. Contento.

Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

39. 256. Cavallaro.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

39. 17. Beltrandi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

39. 18. Mantini, Rao, Ria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

39. 19. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: non determina *aggiungere le seguenti:* di norma.

39. 20. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare.

Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

39. 21. Raisi.

Al comma 8, secondo periodo, la parola: rimborso è sostituita dalla seguente: compenso.

39. 22. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 8, sostituire il periodo:

« Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorsi il primo anno, l'avvocato, l'associazione professionale o la società tra professionisti, riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo

da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio » con il seguente: « Al praticante avvocato è dovuto, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta decorsi non più di sei mesi dall'inizio della pratica. Tale compenso è esclusivamente soggetto alla contribuzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. ».

39. 153. Contento.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente. Tale compenso, pur non determinando mai l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere versato mediante la consegna al praticante di appositi *ticket* di pagamento, comprensivi di una quota contributiva e di una quota assicurativa, che, a richiesta del professionista, saranno predisposti dal CNF con la collaborazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

39. 23. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente.

39. 24. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso il primo anno

viene riconosciuto al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.

39. 25. Torrisi.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: decorso il primo anno con le seguenti: decorsi i primi sei mesi

39. 101. Vitali.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

39. 26. Beltrandi.

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza.

39. 27. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 9.

39. 28. Raisi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio.

39. 40. Beltrandi.

Al comma 9, sostituire le parole da: solo in sostituzione fino a stesso con le seguenti: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, nonché presso ogni altro professionista che ne faccia richiesta.

39. 29. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 9, dopo le parole: solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica aggiungere le seguenti: dietro compenso.

39. 30. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per riabilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 31. Beltrandi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 32. Beltrandi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale svolto potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato

per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 33. Beltrandi.

Al comma 10, lettera c), premettere le seguenti parole: in attuazione della normativa comunitaria.

39. 34. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 10, sostituire le parole: sentito il CNF, *con le seguenti:* con le modalità di cui all'articolo 1.

39. 35. Beltrandi.

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, *» con le parole:* tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato.

39. 36. Beltrandi.

Al comma 11, sostituire le parole: Il praticante può *con le seguenti:* Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure ».

39. 37. Beltrandi.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.

39. 38. Beltrandi.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, lettera i) le parole: e dall'articolo 41 *fino a:* indirizzo professionale *sono soppresse.*

41. 2. Raisi

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricompendervi, in

quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato ».

41. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sostituire con il seguente:

ART. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del lin-

guaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;

c) i contenuti formativi dei corsi di formazione devono includere la deontologia forense e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario;

d) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.

5. Il CNF vigila sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

41. 150. Contento.

Sostituire con il seguente:

ART. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;

b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;

c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.

5. Il CNF vigila sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

41. 250. Cavallaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per

ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

41. 4. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

41. 5. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.

41. 6. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.

41. 7. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al tirocinio svolto presso uno studio professionale, può essere affiancata la frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge ».

41. 100. Vitali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

41. 8. Lussana, Molteni Laura, Paolini, Isidori, Follegot.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il costo di tali corsi di formazione dovrà essere fissato ogni due anni dal CNF in maniera tale da non giustificare speculazioni e da essere uniforme su tutto il territorio dello stato.

41. 9. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c): *con le seguenti:* Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina:.

41. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle associazioni forensi giudicate idonee *aggiungere le seguenti:* o di altri soggetti pubblici e privati.

41. 11. Rao, Ria, Mantini.

All'articolo 41, comma 2, lettera b), sostituire le parole: la tecnica impugnatoria *con le seguenti:* la tecnica d'impugnazione.

41. 12. Beltrandi.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: prevedendo un carico *sino alla fine.*

41. 13. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio *e con le seguenti:* di centosessanta ore per l'intero biennio.

41. 14. Beltrandi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per l'intero biennio *con le seguenti:* nei diciotto mesi.

41. 101. Vitali.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: nonché quelle per le verifiche *sino alla fine.*

41. 15. Rao, Ria, Mantini.

ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari *con le seguenti:* L'attività del praticante presso gli uffici giudiziari nello svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione.

42. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata *con le seguenti:* Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinato.

42. 2. Beltrandi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.

42. 3. Beltrandi.

All'articolo 42, sostituire la rubrica con la seguente « Art. 42 – (Frequentazione degli uffici giudiziari) ».

42. 4. Beltrandi.

ART. 43.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

43. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: il biennio *con le seguenti:* il periodo.

43. 100. Vitali.

Sopprimere il comma 2.

43. 2. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio *con le seguenti:* dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.

43. 3. Beltrandi.

Aggiungere il seguente comma:

4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.

43. 150. Contento.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.

43. 250. Cavallaro.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 1. Beltrandi.

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

ART. 44.

(Disposizioni generali).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

44. 250. Cavallaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

44. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2 sostituire le parole: con periodicità annuale con le seguenti: con periodicità semestrale.

44. 3. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti con le seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

44. 4. Beltrandi.

Al comma 2 sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di

millecinquecento abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra millecinquecentouno e quattromila, di tre per le regioni con oltre quattromila abitanti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente,.

Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

44. 5. Beltrandi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.

44. 6. Capano.

ART. 45.

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

ART. 45.

(Esame di Stato).

1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.

2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno in Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.

5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.

6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,

diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.

7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.

8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di (...) punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno punti (...) e un punteggio non inferiore a punti (...) in ciascuna prova.

9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza com-

menti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

45. 250. Cavallaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione e due prove scritte ed in una prova orale. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e cita-

zioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Il Ministro di Giustizia regola ai sensi dell'articolo 1 le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

45. 150. Contento.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale

45. 101. Vitali.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame consiste nella sola prova orale

45. 100. Vitali.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente.

a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

Conseguentemente:

a) *sopprimere le lettere b) e c);*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.

c) *al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

45. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale *con le seguenti:* diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

Conseguentemente sopprimere le parole: ordinamento giudiziario e penitenziario e *sostituirle con le seguenti:* ordinamento giudiziario e penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.

45. 2. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno due volte all'anno, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo. 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza

fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

45. 3. Beltrandi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I candidati possono accedere alle prove scritte solo se hanno superato con esito positivo la prova di preselezione di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 41. La prova scritta riguardante la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova scritta riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato si svolge con il l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali senza commenti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

45. 151. Contento.

Al comma 7, sostituire le parole: Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali *con le seguenti:* Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.

45. 4. Beltrandi.

Al comma 7 sostituire la parola: senza *con le seguenti:* anche con.

45. 5. Beltrandi.

Al comma 7 le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali *sostituite dalle seguenti:* non commentati.

45. 6. Raisi.

All'articolo 45, comma 10, sopprimere le parole: Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti; per i provvedimenti di sua competenza.

45. 8. Beltrandi.

Al comma 10, sostituire la parola: istruttore *con la seguente:* territoriale

45. 102. Vitali.

Sopprimere il comma 13.

* **45. 9.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 13.

* **45. 10.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 46.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 46.

(Commissione di esame).

1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazio-

nale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza

e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

46. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

ART. 46.

(Commissioni di esame).

1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una commissione distrettuale avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sotto-

commissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, del CNF e degli organi di disciplina nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione nazionale rilascia il certificato

per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia permanente ai fini dell'iscrizione negli albi.

46. 250. Cavallaro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il presidente delle sottocommissioni deve essere iscritto a un albo diverso da quelli del distretto della corte d'appello presso cui viene svolto l'esame.

46. 2. Torrisi.

Al comma 5, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti del CND.

46. 3. Beltrandi.

Al comma 6, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti: del CND.

46. 4. Beltrandi.

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

47. 100. Vitali.

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni *con le seguenti:* Per i primi tre anni.

48. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali *con le seguenti:* sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali.

48. 3. Beltrandi.

Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I.

Norme generali

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o

vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

ART. 50.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo ai fatti inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è

inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 55.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 56.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 57.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere

istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II.

Procedimento.

ART. 58.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la

scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti,

interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 59.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso alle Corti d'Appello da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza della Corte d'appello all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza della Corte d'appello e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detrando il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

* 49. 1. Capano.

Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni com-

poste da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

ART. 50.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e

in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità

giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 55.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il

termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 56.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 57.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio di-

strettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II PROCEDIMENTO

ART. 58.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore even-

tualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 59.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla

sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al

quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detrando il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

* 49. 155. Contento.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 49.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente

di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: tre membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. Al Collegio

giudicante si applica quanto previsto dal comma 5 per i componenti del Collegio istruttore di disciplina.

9. Il Collegio giudicante elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 2. Cilluffo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 49.

(Consiglio di disciplina).

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per

la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato, I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.

49. 3. Cilluffo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 49.

(Consiglio di disciplina).

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno

riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo pre-

sidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regola-

mento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente ».

Conseguentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento.

49. 200. Cilluffo.

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

ART. 49.

(Consigli territoriali di disciplina).

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio territoriale di disciplina.

2. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio territoriale di disciplina.

3. Il Consiglio territoriale di disciplina è composto da sette membri, nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.

4. La carica di membro del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio del-

l'Ordine e con quella di Consigliere nazionale, nonché con quella di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica.

5. Il Consiglio territoriale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

6. Il Consiglio territoriale di disciplina è organo dell'Ordine territoriale ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine.

7. Nella riunione di insediamento, convocata dal presidente del consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

8. I componenti del Collegio territoriale di disciplina possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

9. Per la validità delle riunioni del Consiglio territoriale di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

10. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese per il funzionamento dei Consigli territoriali di disciplina.

11. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al competente Consiglio territoriale di disciplina.

49. 100. Vitali.

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti da tutti gli avvocati dei consigli dell'ordine compresi in ciascun distretto, che eleggono tra loro il presidente.

3. Il Ministro della Giustizia sentito il C.N.F. con apposito regolamento disciplina il numero e le modalità di elezione dei componenti dell'organo di disciplina, tenendo conto della necessità di garantire una partecipazione di genere, di consentire un voto limitato a non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da cinque supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.

49. 250. Cavallaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinate è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di

disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito

delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricsuzione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario, gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 4. Rao, Ria, Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante, che hanno natura di organi disciplinari autonomi ed indipendenti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Gli iscritti a ciascun consiglio dell'ordine circondariale eleggono i componenti del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina e di componente del Collegio Giudicante sono incom-

patibili con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante cessati dalla carica sono ineleggibili alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante eleggono tra i propri componenti il presidente,

7. Il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Il Consiglio di disciplina è composto per ogni procedimento da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione ordinaria.

9. Del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di

un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, non possono partecipare consiglieri dello stesso ordine

10. La fase istruttoria ed il dibattimento si tengono tutti in apposita sede degli organi di disciplina presso la Corte d'appello.

11. I componenti del Consiglio di disciplina e del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 5. Cavallaro.

Al comma 3, dopo le parole: fra gli iscritti al proprio albo; sono aggiunte le seguenti: da almeno 15 anni,.

49. 6. Bernardini.

Al comma 3, sostituire le parole: del CNF con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'or-

dine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 7. Bernardini.

Al comma 3, le parole: per più di una volta sono soppresse.

49. 8. Bernardini.

Al comma 7, sostituire le parole: del CNF, con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 9. Bernardini.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

49. 10. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire le parole: due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti, con le seguenti: sei consiglieri scelti tra gli altri ordini del distretto rispetto a quello competente ex articolo 50, comma 1. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa tra i relativi presidenti. I consiglieri che compongono il Collegio giudicante debbono essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno 15 anni e non debbono essere stati sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare né aver riportato, nei cinque

anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.

49. 11. Bernardini.

Al comma 8, le parole: del CNF, *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 12. Bernardini.

Al comma 8, sostituire la parola: CNF *con la seguente:* CND.

49. 13. Beltrandi.

Al comma 14, le parole: Il CNF, *sono sostituite dalle seguenti:* Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

49. 14. Bernardini.

Al comma 14, sostituire la parola: CNF *con la seguente:* CND.

49. 15. Beltrandi.

ART. 50.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Competenza).

1. La competenza del Consiglio territoriale di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, è competente il Consiglio territoriale di disciplina istituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

3. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

50. 1. Vitali.

ART. 51.

Sopprimere il comma 4.

51. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sostituire l'articolo 51 con il seguente:

ART. 51.

(Azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero

l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al corrispondente Consiglio territoriale di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette la notizia al Consiglio territoriale di disciplina nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio territoriale di disciplina. E in ogni caso fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui ai comma 2, lettera a).

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

51. 100. Vitali.

ART. 53.

Al comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore con le seguenti: Consiglio territoriale e sopprimere le parole da: e assegna a indagato.

Conseguentemente, al comma 2, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: collegio di appartenenza con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.

53. 100. Vitali.

Al comma 5, sopprimere le parole da: al CNF sino a: sanzione e sostituirle con le seguenti: a norma dell'articolo 56.

53. 200. Cilluffo.

Al comma 5, sostituire la parole: CNF con le seguenti: CND.

53. 1. Beltrandi.

ART. 54.

All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

d) al comma 5, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

e) al comma 6, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina » e sopprimere le parole: « al consiglio istruttore di disciplina »;

f) al comma 6, lettera c), sostituire le parole: « collegio giudicante » con le seguenti: « Consiglio territoriale di disciplina »;

g) al comma 6, lettera e), sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

h) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

i) al comma 8, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

l) al comma 11, sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

m) al comma 13, sopprimere le parole « del collegio »; al terzo periodo sopprimere le parole « , al consiglio istruttore di disciplina »; all'ultimo periodo, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

n) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina » e, al secondo periodo, sopprimere le parole da « o » a « giudicante »;

54. 100. Vitali.

Al comma 3, sopprimere le parole da: competente sino a in.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

al comma 4, sopprimere le parole da: « presidente » sino a: « in »;

al comma 5, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 6, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 8, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 13, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 15, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

54. 201. Cilluffo.

Al comma 4, le parole: presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante e: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle parole: presidente del Collegio giudicante

di disciplina e: Collegio giudicante di disciplina.

54. 1. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.

54. 2. Cilluffo.

ART. 55.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: consiglio sino a: in.

55. 200. Cilluffo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Collegio giudicante di disciplina.

55. 1. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.

55. 100. Vitali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF con sistemi a distanza da chiunque vi abbia interesse.

55. 2. Beltrandi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e

motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale.

55. 3. Beltrandi.

ART. 56.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 56.

(Impugnazioni).

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. Il ricorso si propone net termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.

6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile

56. 1. Cilluffo.

Al comma 1 sostituire le parole: al CNF con le seguenti: ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.

56. 2. Cavallaro.

Al comma 1, sostituire le parole: CNF con le seguenti: CNF.

56. 3. Beltrandi.

All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole « , e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento;

b) al comma 2, sopprimere le parole « e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina »;

c) al comma 3, sostituire le parole « opera il Collegio giudicante » con le seguenti: « è istituito il Consiglio territoriale di disciplina ».

56. 600. Vitali.

Al comma 6 sostituire le parole: Il giudizio si svolge secondo le norme pre-

viste per il procedimento davanti al CNF con le seguenti: Il giudizio del CND si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF.

56. 4. Beltrandi.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

56. 5. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

56. 6. Beltrandi.

ART. 57.

Al comma 2 sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina ha.

57. 1. Vitali.

ART. 58.

All'articolo 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole « dell'Ordine » con le seguenti « territoriale di disciplina »;

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

58. 1. Vitali.

ART. 59.

Nella rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: volontaria.

59. 1. Cilluffo.

ART. 60.

Al comma 1, le parole dal consiglio dell'ordine competente sono sostituite dalle parole dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero.

60. 1. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: In tale caso il consiglio territoriale di disciplina prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto.

60. 100. Vitali.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF con le seguenti CND.

60. 2. Beltrandi.

ART. 61.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La decisione emessa dal Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza di cui all'articolo 56 sono immediatamente esecutive.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 56.

al comma 3, sopprimere la parola: CNF e sostituire con le seguenti: Consiglio di disciplina.

61. 200. Cilluffo.

Al comma 1, le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante sono sostituite dalle parole: Collegio giudicante di disciplina.

61. 1. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.

61. 100. Vitali.

Al comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 2. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 3. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 4. Beltrandi.

ART. 62.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 1. Beltrandi.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Consigli istruttori con le seguenti: territoriali.

62. 100. Vitali.

Al comma 1, terzo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 2. Beltrandi.

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: CNF con le seguenti: CND.

62. 3. Beltrandi.

Nella rubrica dell'articolo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 4. Beltrandi.

ART. 63.

Sopprimere il comma 3.

63. 1. Beltrandi.

ART. 64.

Sopprimere i commi 2 e 3.

64. 1. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 2.

64. 2. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.

64. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 5.** Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: per cui sussistono incompatibilità o.

64. 6. Contento.

ART. 65.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti, aggiungere: e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958, n. 195.

64. 01. Rao, Ria, Mantini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Padre Alejandro Solalinde, Direttore del Centro migranti *Hermanos en el camino di Ixtepec*, nello Stato messicano di Oaxaca (*Svolgimento e conclusione*). 192

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Padre Alejandro Solalinde, Direttore del Centro migranti *Hermanos en el camino di Ixtepec*, nello Stato messicano di Oaxaca.

(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Padre Alejandro SOLALINDE, *Direttore del Centro migranti Hermanos en el camino di Ixtepec*, nello Stato messicano di

Oaxaca, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Riccardo CARRARO e Francesca D'ULISSE, *rappresentanti dell'ONG «Brigate internazionali di pace»*, integrano la relazione svolta.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni Francesco TEMPESTINI (PD), Lapo PISTELLI (PD), Renato FARINA (PdL), Gino BUCCHINO (PD), Matteo MECACCI (PD) ed Enrico PIANETTA (PdL).

Padre Alejandro SOLALINDE, *Direttore del Centro migranti Hermanos en el camino di Ixtepec*, nello Stato messicano di Oaxaca, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi.

Furio COLOMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. – Vol. 1-2.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	201

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	198

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. – Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def. – Vol. 1-2.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli atti in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, ricorda che l'esame delle parti di competenza della Relazione programmatica sulla partecipa-

zione dell'Italia all'Unione europea per il 2012 e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 deve svolgersi congiuntamente, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento della Camera dei deputati nel parere del 14 luglio 2010. Le valutazioni della Commissione saranno trasmesse alla Commissione Politiche dell'Unione europea chiamata, a sua volta, a riferire all'Assemblea su tali atti.

Ricorda, altresì, che la relazione programmatica è predisposta in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in base al quale il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione programmatica recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 31 gennaio, una relazione consuntiva recante le attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente.

Osserva, quindi, che – come già avvenuto lo scorso anno per la relazione programmatica relativa al 2011 – anche quest'anno il documento è stato trasmesso alle Camere quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto. Ricorda che, in occasione dell'esame della Relazione programmatica per il 2011, la risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea, sottolineò con forza come il ritardo del Governo nella presentazione del documento riducesse l'utilità dell'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2011, in buona misura già attuato. Nella risoluzione si impegnava, quindi, il Governo « ad assicurare che le relazioni programmatiche siano trasmesse alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto dalla legge n. 11 del 2005, in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica presso la Camera ».

Passando, dunque, all'esame dei profili di competenza della Commissione difesa, segnala in particolare i contenuti del Capitolo II, Sezione II, dedicato all'illustra-

zione degli orientamenti e delle priorità in tema di politica estera e di sicurezza comune (PSDC).

Sul piano generale, rileva che la relazione sottolinea la necessità, avvertita dal Governo italiano, di contribuire, anche su tale versante, al rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale. Sono in particolare considerate di più immediato interesse per l'Unione europea le attività nell'area balcanica, nel « Vicinato meridionale » e nel Medio Oriente, nonché le azioni svolte nella gestione delle crisi regionali sul piano globale – anche attraverso le missioni e le operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) – e, infine, la collaborazione con i Paesi terzi.

Il quadro complessivo di sviluppo della PSDC è stato tracciato dal Consiglio degli affari esteri del 1° dicembre 2011, che ha individuato tre obiettivi strategici: estendere la zona di sicurezza intorno all'Europa; rafforzare l'ordine internazionale; contrastare le minacce derivanti dal terrorismo, dalla criminalità organizzata, dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dai conflitti regionali.

Nell'ambito di tale quadro, secondo quanto affermato nella relazione, il Governo italiano intende contribuire « con proposte realistiche, ma innovative, in materia di capacità di pianificazione e condotta delle operazioni. Sul piano generale, l'obiettivo è di ampliare la riflessione a una revisione della strategia europea di sicurezza che recepisca lo sviluppo di un'agenda positiva a fianco della tradizionale risposta alle minacce ».

La relazione evidenzia, inoltre, l'importante contributo fornito dal nostro Paese alle operazioni PSDC in corso (nel 2011 l'Italia è stato il quarto contributore in ambito UE) sottolineando che la partecipazione italiana nel 2012 continuerà a essere focalizzata sulla lotta alla pirateria con iniziative di tipo multidimensionale, in aderenza al principio dell'approccio integrato civile-militare alla gestione delle crisi, quale tratto distintivo e valore ag-

giunto del contributo dell'Unione europea al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

La relazione, inoltre, rileva che l'Italia partecipa con 195 unità alle 12 missioni dell'Unione europea in tre continenti (Europa, Asia e Africa) su un totale di circa 3800 unità impiegate dagli stati membri.

Infine, per quanto concerne l'attività svolta nell'ambito dell'Agenzia europea della difesa (EDA) nel documento viene riaffermata l'intenzione del Governo di continuare ad assicurare un contributo per la razionalizzazione e l'integrazione del mercato europeo della difesa. L'obiettivo dichiarato è di « tutelare efficacemente gli interessi nazionali all'interno del processo di integrazione europea in questi ambiti, nel contesto di un migliore uso delle limitate risorse disponibili ».

Passando ad illustrare il Programma di lavoro per il 2012, osserva che tale documento dà conto delle nuove iniziative chiave che la Commissione europea si impegna a realizzare nel 2012 e quelle su cui lavorerà nel medesimo anno e in quelli successivi.

Il programma di lavoro annuale della Commissione coniuga, quindi, le linee strategiche e le priorità pluriennali della Commissione stessa con gli obiettivi specifici di breve periodo, prospettando un programma operativo fondato su decisioni concrete da adottare nel corso del periodo di riferimento.

Tuttavia, essendo il documento stato presentato alla fine del mese di ottobre dello scorso anno, appare poco utile una riflessione generale sulla sua impostazione e sulle sue priorità che sono oramai in via di attuazione o superamento e che, comunque, non riguardano direttamente le competenze della Commissione difesa.

In conclusione, non essendovi profili di particolare problematicità per la Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, nonché sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Filippo MILONE valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che la relazione programmatica in esame, nel dar conto dell'impegno dell'Italia in sede PSDC in alcune aree di particolare interesse, non sembra richiamare le modalità con cui il nostro Paese intende assolvere ad impegni internazionali particolarmente gravosi e difficili, quale quello che si delinea per l'Afghanistan nell'anno in corso così come in altre missioni alle quali l'Italia partecipa.

Preannuncia comunque un voto favorevole sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 maggio scorso il rappresentante del Governo si era riservato di integrare il proprio intervento al fine di fornire risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti avanzate nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Filippo MILONE, osserva che la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e la conseguente riconfigurazione di GENIODIFE in una nuova direzione interna al Segretariato generale fa parte della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale operata con il provvedimento in esame, posta in atto in coerenza con le normative che sono via via intervenute.

Tale intervento determina una razionale e mirata distribuzione delle sue funzioni in una nuova struttura, sempre di livello dirigenziale generale, ma interna al Segretariato generale della difesa, in attuazione della clausola di invarianza della spesa, nonché nel rispetto rigoroso del numero massimo dei posti di funzione in organico dei dirigenti di livello generale stabiliti dall'articolo 965, comma 1, lettera a) del testo unico regolamentare.

Rileva che la scelta della riallocazione delle attribuzioni discende dalla necessità di implementare i livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni attinenti alle materia, cruciali per la finanza pubblica e strategiche per il Dicastero, connesse alla valorizzazione, alienazione e, più in generale, alle dismissioni dei beni demaniali militari. Si tratta, evidentemente, di funzioni che richiedono sempre maggiori sforzi amministrativo-gestionali, coordinati con molti altri attori non solo istituzionali, da condurre con continuità e, soprattutto, da parte di una struttura di settore altamente specializzata, che si ritiene debba necessariamente ed opportunamente essere posta sotto la guida diretta e unitaria del Segretario generale della difesa, che esprime ormai ampie e consolidate capacità gestionali, unite alle tradizionali attribuzioni di in-

dirizzo generale, coordinamento e controllo di e su tutte le strutture dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero.

In conclusione, osserva che le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame in tale ambito, consentono il fisiologico sfruttamento delle « sinergie d'area » con conseguente possibilità di co-utilizzo delle strutture comuni alle altre direzioni del Segretariato generale, come, peraltro, già positivamente riscontrato successivamente alle precedenti riorganizzazioni ispirate dagli stessi obiettivi, nel settore del *procurement* degli armamenti.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, prende atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta, già programmata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan,

consentendo all'Italia di concretizzare la propria strategia di consolidamento delle relazioni bilaterali. Tale strategia passa attraverso una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afghana attualmente esistenti e quelli da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa e sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta al narcotraffico, agli aspetti culturali.

L'intesa, ovviamente, si inserisce nel contesto della futura *Enduring Partnership* con l'Alleanza atlantica (NATO) e del futuro accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo tra l'Afghanistan e l'Unione europea, in conformità con gli obiettivi delle Nazioni Unite.

Quanto ai contenuti dell'accordo, segnala che l'articolo 1 richiama il ruolo svolto dal nostro Paese – in particolare con la presenza ad Herat – per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan.

L'articolo 2, invece, sancisce l'impegno italiano per il buon governo, il rispetto dei diritti umani, la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, la lotta al traffico di stupefacenti, il contrasto alla corruzione ed all'illegalità. In tale contesto, si fa riferimento a un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati dal Ministero degli affari esteri. Anche il credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Sempre in base all'articolo 2, il Governo afgano s'impegna ad un'efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali, ad una loro gestione responsabile e ad una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato. Per garantire un'efficace monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede lo svolgimento di consultazioni annuale italo-

afghane tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.

Di particolare interesse per la Commissione è il contenuto dell'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari.

In particolare, viene sancito l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afgane (ANSF) – che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL – nei settori della formazione e dell'addestramento. Viene inoltre prevista la prosecuzione dell'impegno italiano nel settore della sicurezza, fino al compimento della transizione nel 2014 e oltre, nel quadro dell'impegno e delle attività NATO-ISAF in Afghanistan. È altresì richiamata l'importanza delle attività finalizzate sia a migliorare i controlli di frontiera sia a sviluppare la capacità delle istituzioni afgane preposte a riscuotere i tributi, stabilendo la prosecuzione dell'impegno italiano nell'addestramento dei funzionari doganali e della polizia di frontiera afgana.

L'articolo 4 è dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti ed in materia di polizia.

L'articolo 5 disciplina la cooperazione in campo economico.

L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione.

Infine, l'articolo 7, contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo.

Ricorda, quindi, che il rappresentante del Governo in Commissione esteri ha avuto occasione di raccomandare la rapida ratifica dell'Accordo per l'importanza strategica che riveste per il nostro Paese assicurando che vi saranno adeguate verifiche sull'uso dei fondi.

In conclusione, non ravvisando nel provvedimento disposizioni che rivestono profili di carattere problematico per la Commissione difesa, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Filippo MILONE valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Franco GIDONI (LNP) dichiara il voto di astensione sul provvedimento da parte dei componenti del gruppo della Lega Nord in commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, osserva che il Memorandum d'intesa tra Italia e Pakistan sulla cooperazione nel settore della difesa, siglato a Roma il 30 settembre 2009, si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Nell'attuale legislatura, la Commissione ha già avuto modo di esaminare – sempre in sede consultiva – analoghi accordi in materia di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e altri paesi; segnatamente con l'Arabia Saudita (C. 2384), gli Emirati Arabi Uniti, (C. 2552), la Moldavia (C. 2765), il Brasile (C. 3882), il Qatar (C. 4142) ed il Marocco (C. 4433).

L'Accordo in esame, riveste tuttavia una particolare rilevanza. Infatti, il Pakistan – che fa parte del club delle potenze nucleari – svolge un ruolo cruciale nei confronti della lotta al terrorismo internazionale e della situazione afgana, che vede impegnato anche un contingente militare italiano.

Purtroppo, tale Paese nei tempi più recenti ha marcato un peggioramento dei

propri rapporti con la NATO e gli Stati Uniti, rispetto ai quali solo nell'appena svolto Vertice di Chicago della NATO vi sono stati timidi segnali di superamento, con la presenza del presidente Zardari.

Evidenzia, quindi, che l'accordo si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo, ossia – come già ricordato – l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione, prevedendo che le consultazioni a cadenza annuale tra i rappresentanti delle due Parti, riuniti nella Commissione paritetica per la cooperazione nel settore della difesa, si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, che possono essere così sintetizzati: politica di sicurezza e difesa; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*; svolgimento di esercitazioni militari; formazione militare; storia militare; sport militare; diritto militare; servizi di medicina militare; scambio di materiali per la difesa; supporto alle iniziative commerciali del settore dei sistemi per la difesa previste nel Memorandum d'intesa del 1990; scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche in esercitazioni e addestramenti, visite a strutture militari, navali e aeree, scambi di informazioni e pubblicazioni.

Di particolare interesse per le competenze della Commissione è l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Pakistan è estremamente ampio comprendendo aeromobili, navi, sottomarini, veicoli blindati e corazzati, sistemi di comunicazione e di difesa. Tali operazioni potranno essere attuate sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. Le Parti, di comune accordo, potranno inoltre indivi-

duare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare, che dovranno però essere elencati in appositi Accordi tecnici aggiuntivi.

Gli articoli 6-7 riguardano gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'accordo in esame.

L'articolo 8 individua gli ambiti delle giurisdizioni nazionali per i reati commessi dal personale della Nazione inviata operante nella Nazione ospite.

L'articolo 9 disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, sulla base delle normative dei due Paesi.

L'articolo 10 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Memorandum, che saranno regolate attraverso il canale diplomatico.

Gli ultimi due articoli disciplinano rispettivamente le modalità di revisione dell'intesa (articolo 11) e la sua durata, le modalità di denuncia, di cessazione e la sua entrata in vigore (articolo 12).

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala l'articolo 3 che reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, pari a circa 6.000 euro annui. Come precisato dalla relazione illustrativa, tali oneri – la cui decorrenza è dal 2012 – sono relativi alle consultazioni annuali, da svolgere alternativamente ad Islamabad ed a Roma, per le misure di attuazione del Memorandum in esame. A tale fine sono utilizzate accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri, fermo restando che spetta al Ministero della difesa svolgere il monitoraggio degli oneri ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

In conclusione, nell'evidenziare che l'articolo 5 dell'accordo richiama la legislazione nazionale in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, ribadisce, in coerenza con le posizioni espresse dagli organi parlamentari per gli accordi di analogo tenore già esaminati nel corso di questa legislatura, che il Memorandum

non può considerarsi quale « intesa intergovernativa » ai sensi della legge n. 185 del 1990, trattandosi di un accordo di natura generale ed astratta, a differenza delle intese intergovernative che invece devono avere un contenuto concreto e circoscritto.

Infine, si sofferma sulle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in Commissione esteri, con cui sottolineava l'importanza strategica di avere rapporti costruttivi e positivi con il Pakistan che è un grande paese con evidenti difficoltà e raccomandava la tempestiva ratifica del memorandum, pur non negando che esso possa porre interrogativi legittimi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rileva che l'iter dei disegni di legge con cui si ratificano intese sulla cooperazione nel settore della difesa si presenta generalmente snello, essendo provvedimenti condivisi e coerenti con la politica internazionale del nostro Paese.

Osserva che nel caso di specie un elemento di riflessione deriva dalla circostanza che il *Memorandum* oggetto di ratifica è stato siglato il 30 settembre 2009, e che da tale data la situazione politica interna ed internazionale del Pakistan è considerevolmente mutata. Opportunamente il relatore ha evidenziato come, accanto a questioni delicate relative alla sicurezza interna e all'emergere di tendenze disgreganti, siano sorte in questi anni sempre più evidenti frizioni con gli USA e, più in generale, con la coalizione NATO che opera nell'area.

Ritiene che un tema delicato quale quello della cooperazione in campo militare debba essere esaminato sempre con prudenza e, pertanto, chiede al rappresentante del Governo di fornire rassicurazioni sulla circostanza che le condizioni che avevano suggerito la sottoscrizione dell'intesa possano ancora considerarsi favorevoli alla ratifica dell'atto stesso.

Il sottosegretario Filippo MILONE ritiene che l'approfondimento prospettato dal presidente possa risultare utile per esprimere il parere con maggiore dovizia di informazioni e si riserva, pertanto, di

referire in Commissione sugli elementi di valutazione richiesti in una prossima seduta.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per la disponibilità a fornire ulteriori elementi di valutazione relativamente ai rapporti bilaterali con un Paese di indiscutibile importanza strategica, che attraversa un periodo di rischiosa instabilità interna ed esterna e nei cui confronti l'Italia deve continuare ad avere un atteggiamento costruttivo.

Luciano ROSSI (Pdl) si associa alle considerazioni espresse nel corso del di-

battito ed, in particolare, sull'esigenza di favorire i rapporti diplomatici con il Pakistan. Al riguardo, auspica che il Governo possa fornire specifiche informazioni anche sugli eventuali sviluppi delle relazioni bilaterali (con gli Stati Uniti) e multilaterali conseguenti al positivo riavvicinamento tra il Pakistan e la coalizione NATO durante il recente vertice di Chicago della NATO.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012
(COM(2011)777 def. – Vol. 1-2).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2012 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, la citata relazione programmatica dovrebbe essere trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, in quanto reca l'indicazione degli obiettivi, delle priorità e degli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nel corso dell'anno successivo;

rilevato che, come già avvenuto lo scorso anno, il documento è stato trasmesso alle Camere quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto, disattendendo l'impegno recato dalla risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091 approvata dall'Assemblea in esito all'esame della Relazione programmatica per il 2011;

preso atto dei contenuti della relazione programmatica per il 2012 circa:

a) l'impegno dell'Italia a contribuire al rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PSDC), con ri-

guardo ai settori di più immediato interesse per l'Unione europea (area balcanica, « Vicinato meridionale », Medio Oriente, gestione delle crisi regionali, collaborazione con i Paesi terzi);

b) il contributo dell'Italia – nel quadro complessivo di sviluppo della PSDC tracciato dal Consiglio degli Affari esteri del 1° dicembre 2011 e degli obiettivi strategici individuati in quella sede – finalizzato ad ampliare la riflessione ad una revisione della strategia europea che recepisca lo sviluppo di un'agenda positiva a fianco della tradizionale risposta alle minacce;

c) l'importante contributo fornito dal nostro Paese alle operazioni PSDC in corso, in particolare focalizzato sulla lotta alla pirateria con iniziative di tipo multidimensionale;

d) l'attività svolta nell'ambito dell'Agenzia europea della difesa (EDA), al fine di contribuire alla razionalizzazione e integrazione del mercato europeo della difesa, con l'obiettivo di tutelare efficacemente gli interessi nazionali all'interno del processo di integrazione europea in questi ambiti, nel contesto di un migliore uso delle limitate risorse disponibili;

evidenziato che nel Programma di lavoro della Commissione per il 2012 non

vi sono aspetti di specifica competenza della Commissione Difesa;

valutato positivamente la stretta collaborazione della Commissione europea con le altre istituzioni comunitarie e i Parlamenti nazionali, per garantire che le

iniziative che intende promuovere nel periodo di riferimento poggino su un solido consenso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (C. 5193 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5193 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 »;

rilevato che l'accordo in esame è volto a concretizzare la strategia italiana di consolidamento delle relazioni bilaterali, definendo una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di colla-

borazione italo-afghana attualmente esistenti e quelli da rafforzare;

preso atto che l'articolo 3 sancisce l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afgane (ANSF) nei settori della formazione e dell'addestramento stabilendo, inoltre, la prosecuzione dell'impegno italiano nel settore della sicurezza, fino al compimento della transizione nel 2014 e oltre,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 204

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 205

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore*) 210

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 206

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 207

ERRATA CORRIGE 209

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e non è corredato di relazione tecnica. Per quanto attiene alla proroga del termine per l'emanazione dei decreti di coordinamento nel settore dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 2, ritiene opportuno che il Governo confermi l'assenza di effetti onerosi connessi all'eventuale applicazione di

sanzioni per incompatibilità del comma 2 rispetto alla disciplina comunitaria.

Comunica inoltre che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti che contiene due proposte emendative, che non appaiono comportare conseguenze negative per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, richiamando i chiarimenti già forniti nella Commissioni di merito, assicura che l'articolo 1, comma 2, può ritenersi compatibile con la normativa dell'Unione europea, come peraltro evidenziato anche del Governo italiano in risposta alle censure svolte dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2010/4227. Dichiara, inoltre di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai due emendamenti trasmessi dell'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5194-A Governo, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto di quanto rappresentato dal Governo in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

(COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire sul documento in esame, chiede al relatore se è già nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente di avere predisposto una bozza di parere che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*) nella quale ha affrontato sia questioni di metodo, essenzialmente connesse al ritardo con il quale il documento è stato portato all'attenzione del Parlamento, sia di merito, con particolare riferimento all'impostazione di politica economica richiamata nella risoluzione Cicchitto, Franceschini ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 26 aprile 2012, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2012. Chiede quindi ai gruppi di fare pervenire entro la giornata di domani eventuali richieste di integrazione al fine di addivenire, auspicabilmente entro la giornata di giovedì alla votazione sul parere di competenza della Commissione.

Renato BRUNETTA (PdL) chiede se la proposta tenga conto del dibattito svoltosi nella seduta del 30 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rassicurare l'onorevole Brunetta in merito al contenuto della proposta di parere, concorda con la proposta del relatore e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 24 maggio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento al testo, ricorda che il relatore aveva evidenziato che le minori spese quantificate nella relazione tecnica derivanti dall'attuazione del provvedimento all'esame appaiono di natura meramente teorica dal momento che le somme eventualmente non spese restereb-

bero a disposizione dell'Amministrazione della difesa. Al riguardo, rileva che, nonostante la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative dotazioni organiche, previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in considerazione delle carenze di organico nella qualifica dirigenziale, non sono stati scontati risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono per la riduzione degli organici del personale non dirigente. Sottolinea che, laddove le misure di riduzione incidano su posti effettivamente coperti, potranno realizzarsi risparmi all'atto delle cessazioni dal servizio del relativo personale, verificabili, comunque, solo a consuntivo. Rappresenta, inoltre, che è stato recentemente presentato al Senato il disegno di legge recante una delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale, in base al quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (atto n. 472);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

non sono stati scontati risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica con riferimento alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle dotazioni organiche relative a tale personale e al personale non dirigente, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

in base alle disposizioni di riferimento di rango primario, come si evince anche dalla formulazione della lettera *b*) del citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, il calcolo dei risparmi derivanti dalle riduzioni di organico non può che essere effettuato in termini di diritto, cioè in termini di riduzione del costo teorico dell'organico in dotazione al Ministero della difesa, e non in termini di fatto;

laddove le misure di riduzione incidano su posti effettivamente coperti, potrebbero comunque realizzarsi risparmi effettivi all'atto delle cessazioni dal servizio del relativo personale, verificabili a consuntivo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della

Repubblica, rinviato nella seduta del 24 maggio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO richiamando i chiarimenti già forniti nella precedente seduta, avendo acquisito anche ulteriori elementi informativi dal Ministero della giustizia, conferma che i risparmi di spesa derivanti dalla nuova distribuzione sul territorio degli uffici dei giudici di pace sono stati stimati, sulla base di criteri di estrema prudenza, in euro 25,6 milioni all'anno e costituiscono soltanto una parte della quota di risparmi complessivi che dovrebbero derivare dal generale processo di riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Pertanto, gli effetti di risparmio effettivamente conseguiti dal provvedimento in esame saranno verificabili solo a consuntivo. Segnala, inoltre, che l'intervento normativo è già inquadrato nel contesto di *spending review* deciso dal Governo e dal Parlamento e che gli enti locali potranno valutare l'opportunità di mantenere presidi giudiziari reperendo le necessarie risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, ricordando che attualmente essi anticipano le spese di funzionamento che vengono rimborsate a consuntivo dal Ministero della giustizia.

Giulio CALVISI (PD) richiamando quanto già osservato nella seduta del 24 maggio 2012, fa presente che la Commissione giustizia procederà ad alcune audizioni sul provvedimento in esame, acquisendo in particolare le valutazioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Associazione nazionale giudici di pace e dell'Unione nazionale giudici di pace, e ritiene pertanto utile che la Commissione, prima di esprimere i propri rilievi, acquisisca anche gli elementi informativi emersi in tale sede.

Ricorda, inoltre, come anche il parere del Consiglio superiore della magistratura evidenzia aspetti rilevanti per la copertura finanziaria del provvedimento e come anche uno dei relatori presso la Commis-

sione di merito, l'onorevole Cavallaro, abbia avuto modo di evidenziare come i risparmi in termini finanziari e di personale quantificati da provvedimento non tengano conto dei costi aggiuntivi che le strutture presso cui confluiranno i procedimenti dagli uffici soppressi dovranno affrontare né di quelli per il reperimento di nuove strutture, essendo dato di comune esperienza, suffragato da indicazioni che pervengono dalle realtà territoriali e dagli operatori, che ovviamente gli uffici non sono realmente in grado di ricevere e trattare l'elevato numero di procedimenti che verrebbero trasferiti. Segnala, inoltre, come le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che consentono agli enti locali di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace da sopprimere, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, privi di alcuna quantificazione. Chiede, pertanto, di non concludere l'esame del provvedimento, in modo da acquisire ulteriori elementi di valutazione, avvalendosi delle risultanze dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comprendendo le preoccupazioni di ciascun collega in riferimento ai rispettivi territori di provenienza, concorda con l'onorevole Calvisi sulla possibilità di attendere lo svolgimento presso la Commissione giustizia delle audizioni previste, alle quali auspica potranno prendere parte anche i colleghi interessati a porre domande sui profili di competenza della medesima Commissione. Concorda, quindi, sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Massimo VANNUCCI (PD) condividendo il percorso procedurale proposto dal presidente, osserva che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica si riferiscono evidentemente alle spese sostenute a livello centrale, mentre la facoltà di

mantenere aperti gli uffici dei quali è prevista la soppressione, concessa ai comuni dall'articolo 3, comma 2, dello schema, potrebbe determinare nuove spese per il complesso della finanza pubblica, dal momento che la stragrande maggioranza degli enti locali chiederà il mantenimento delle sedi delle quali è prevista la chiusura. Per questa ragione, fermi restando i possibili effetti in termini di migliore organizzazione dell'offerta di giustizia, ritiene che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica potrebbero essere vanificati dalle maggiori spese sostenute a livello locale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che non è possibile quantificare *a priori* quanti comuni potranno sostenere gli oneri del mantenimento delle sedi degli uffici delle quali è prevista la chiusura, dal momento che l'articolo 3, comma 2, dello schema prevede a tale riguardo una semplice facoltà.

Rolando NANNICINI (PD) richiamando l'intervento da lui svolto nella seduta del 24 maggio 2012, ricorda come solo 4 capoluoghi di provincia abbiano ottenuto una deroga rispetto ai parametri fissati nel provvedimento. Rileva inoltre come, pur dovendo il Governo mantenere un atteggiamento rigoroso, non si sia tenuto adeguatamente conto dei parametri fissati dalla delega. Si riserva quindi di intervenire nel corso delle audizioni programmate in Commissione giustizia.

Maino MARCHI (PD) concorda con la proposta formulata dal presidente in ordine al metodo di esame da seguire, in quanto l'attività conoscitiva svolta presso la Commissione di merito potrà fornire spunti interessanti anche per i profili di competenza della Commissione bilancio. Ritiene, in ogni caso, che la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 2, non determini alcun onere per la finanza pubblica, dal momento che le spese degli enti locali saranno comunque soggette ai vincoli de-

rivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 634 del 4 aprile 2012, a pagina 68, prima colonna, alla ventiduesima riga, deve leggersi « indeterminato » in luogo di « determinato ».

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012
(COM(2011)777 def.).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

richiamato il parere espresso dalla Commissione il 7 luglio 2011 sul Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), sul Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 (11447/11) e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), nel quale si richiamava l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, entro il termine del 31 dicembre, stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

ricordato che tali indicazioni erano state recepite anche nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011;

considerato che anche la relazione programmatica relativa all'anno 2012 è stata trasmessa con notevole ritardo rispetto al termine di legge e che tale circo-

stanza depotenzia in modo significativo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona parte già attuato, pregiudicando con ciò le finalità stesse della sessione programmatica;

ritenuto che, sul piano dei contenuti, la relazione programmatica per l'anno 2012 presenti apprezzabili affinamenti rispetto alla prima attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, realizzatasi con la relazione per l'anno 2011;

preso atto dell'impegno assunto dal Governo nella relazione in esame di rafforzare, in preparazione della relazione per il prossimo anno, l'interazione tra amministrazioni e il loro coordinamento, per garantire che il prossimo esercizio sia più aderente agli obiettivi che lo ispirano e alle esigenze del Parlamento;

richiamate le indicazioni già formulate dalla Camera e dalla Commissione con riferimento ai principali temi affrontati dalla relazione e, in particolare:

la mozione n. 1-00800, Cicchitto; Franceschini ed altri, sulla politica europea dell'Italia, approvata dall'Assemblea della Camera il 25 gennaio 2012, in vista del Consiglio europeo del successivo 30 gennaio, in un testo identico alla mozione n. 1-00534, Gasparri ed altri, approvata in pari data dal Senato;

il documento finale approvato il 28 marzo 2012 dalle Commissioni riunite bi-

lancio e politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame delle proposte sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

il documento finale approvato il 24 aprile 2012 dalla Commissione bilancio, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione concernente l'analisi annuale della crescita per il 2012;

la risoluzione n. 6-00109 Cicchitto, Franceschini ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 26 aprile 2012, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2012;

rilevato che le priorità strategiche indicate nella relazione programmatica con riferimento al processo di revisione della *governance* economica e al negoziato sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute negli atti richiamati;

considerata l'esigenza di rafforzare la posizione del nostro Paese in merito alle principali questioni oggetto di negoziato nell'ambito dell'Unione europea, anche in vista della prossima riunione del Consiglio europeo, che avrà luogo il 28 e il 29 giugno 2012, che dovrà assumere decisioni essenziali per l'unione economica e monetaria;

ritenuta prioritaria in questo quadro l'adozione di misure che consentano di stimolare anche nel breve periodo la crescita economica negli Stati membri, fermi restando gli obiettivi della salvaguardia della stabilità e dell'integrità finanziaria dell'area dell'euro e della riduzione dell'indebitamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il Governo richiami le Istituzioni europee e gli altri Stati membri alla necessità di promuovere l'introduzione di

eurobonds-stability bonds e di attivare immediatamente i *project bonds* per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee;

il Governo solleciti l'immediata adozione in sede europea di provvedimenti in materia di politica monetaria finalizzati ad arginare i crescenti differenziali dei tassi di interesse corrisposti per il rifinanziamento dei debiti sovrani che si configurano, con sempre maggiore evidenza, come la conseguenza del clima di forte instabilità che caratterizza i mercati finanziari e di manovre speculative che penalizzano alcuni Paesi e ne premiano altri ben al di là dell'operare delle normali logiche di mercato;

il Governo richieda sin dal prossimo Consiglio europeo, l'attivazione immediata di un fondo volto a sostenere gli istituti bancari in difficoltà e l'adozione di misure dirette a fornire idonee garanzie ai risparmiatori, così da cominciare a definire una risposta comune alla crisi dell'euro, a lungo tempo attesa tanto dai cittadini quanto dai mercati;

il Governo si impegni, in linea generale, ad attenersi in sede europea al contenuto dei documenti parlamentari di indirizzo richiamati in premessa e a riferire puntualmente alle Camere in ordine ai processi politici in corso nell'ambito delle Istituzioni europee e all'esito del confronto politico con i principali *partner* dell'Unione europea;

e con la seguente osservazione:

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013, entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in modo da consentire di procedere all'inizio dell'anno di riferimento all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	212

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 5108 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	220
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	226
---	-----

ERRATA CORRIGE	234
----------------------	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Cosimo VENTUCCI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare congiuntamente, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) e il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 definitivo).

Segnala innanzitutto come l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolga, per la seconda volta, secondo la procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento della Camera

nel parere del 14 luglio 2010, facendo seguito all'introduzione, per effetto di apposita modifica all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, di due distinte relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

una, di natura programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo;

l'altra, consuntiva, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Parlamento.

La scelta di esaminare la relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, ha consentito di delineare una apposita sessione parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle Istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e quelle del Governo, dall'altro.

Rileva, tuttavia, come le potenzialità di questa nuova procedura siano fortemente ridotte dalla tardiva trasmissione alle Camere della relazione programmatica (il 4 maggio scorso, oltre cinque mesi dopo la scadenza del termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005; un analogo ritardo si era peraltro registrato lo scorso anno, quando la Relazione programmatica relativa al 2011 fu presentata il 19 maggio).

Tale ritardo priva, in sostanza, di interesse l'esame del Programma di lavoro della Commissione, presentato nel novembre 2011 ed in buona parte già attuato, pregiudicando le finalità stesse della procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento. Al riguardo ricorda che nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea della Camera in esito all'esame della Relazione programmatica e del Programma di lavoro della

Commissione per il 2011, si sottolineasse con forza l'esigenza di una piena ottemperanza da parte del Governo dei termini previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ai fini della presentazione della relazione.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, rileva l'opportunità di concentrare l'esame soprattutto sulla Relazione programmatica, che reca numerose indicazioni sugli orientamenti che il Governo ha seguito o intende seguire su materie di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda la politica fiscale e i mercati finanziari.

La Relazione programmatica fornisce, ai sensi del già citato articolo 15 della legge n. 11 del 2005, gli orientamenti programmatici e le priorità dell'Esecutivo in materia di integrazione europea, di gestione delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee, nonché in merito agli sviluppi attesi per il 2012 delle politiche dell'Unione europea.

La Relazione si articola in tre capitoli: il Capitolo I affronta le questioni legate al processo di integrazione ed al quadro finanziario pluriennale dell'Unione, il Capitolo II si occupa delle singole politiche dell'Unione, mentre il Capitolo III attiene alle iniziative ed agli adempimenti relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda le procedure di infrazione, la tutela degli interessi finanziari e le strategie di comunicazione.

Passando ai singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, il Capitolo I segnala come il 2011 abbia visto le istituzioni europee definire una serie di interventi di riforma per far fronte alla grave crisi economico-finanziaria, al fine di stabilizzare la zona dell'euro e rilanciare la crescita economica. In tale ambito l'Italia annette in particolare rilievo ai temi della riforma della *governance* economica europea. A tale riguardo il Governo ritiene fondamentale conciliare gli obiettivi del rigore e della disciplina fiscale con le esigenze della solidarietà e del

rilancio della crescita e dell'occupazione, che faccia leva sulle potenzialità del mercato interno.

In tale ambito si inscrivono la recente conclusione del Trattato su stabilità, coordinamento e *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *Fiscal Compact*), nonché il dibattito in corso sull'introduzione degli *Euro bonds* e dei *Project bonds*. Il primo strumento consentirebbe di pervenire ad una maggiore stabilizzazione dei mercati finanziari europei, mentre il secondo potrebbe rivestire un ruolo fondamentale per il finanziamento di grandi infrastrutture europee e per sostenere la dinamica economica attraverso progetti di investimento di notevole impatto.

In prospettiva, l'Esecutivo sottolinea la necessità di affiancare al già citato *Fiscal Compact* un accordo in materia di coordinamento delle politiche economiche (*Economic Compact*), che coniughi le esigenze di stabilità con quelle di benessere economico dei cittadini europei. Un primo passo in avanti in questo senso è stato compiuto attraverso l'adozione del cosiddetto *Six Pack*, vale a dire il pacchetto di sei atti legislativi entrati in vigore nel dicembre 2011 e contenente una serie di misure per il rafforzamento della *governance* economica dell'Unione.

Il Capitolo I illustra anche i risultati dell'interlocazione tra il Governo italiano e le istituzioni europee nel quadro del Semestre europeo, rilevando come il Consiglio europeo abbia ribadito per l'Italia la necessità di ridurre il rapporto tra deficit e PIL sotto il 3 per cento entro il 2012 e di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013.

Per quanto attiene alle complesse problematiche concernenti il quadro finanziario pluriennale dell'Unione nel periodo 2014-2020, la Relazione illustra lo stato del negoziato in corso, evidenziando la contrarietà del Governo italiano rispetto all'approccio, finora adottato, di definire il bilancio dell'Unione partendo dall'individuazione di un tetto complessivo di spesa (cosiddetto approccio *top-down*), laddove sarebbe invece preferibile verificare caso

per caso i meccanismi delle singole politiche di spesa sulla base di parametri qualitativi piuttosto che quantitativi.

In tale contesto il Governo sottolinea comunque l'intenzione di vigilare affinché le proposte in materia avanzate a livello comunitario non penalizzino gli interessi nazionali.

Specificata attenzione è poi dedicata dalla Relazione ai temi delle entrate destinate al finanziamento del bilancio UE, evidenziando il significativo impatto che potranno avere le proposte per la revisione del sistema IVA avanzate dalla Commissione europea, nonché le conseguenze derivanti dalla introduzione, anch'essa ipotizzata dalla Commissione, di una tassa sulle transazioni finanziarie. A tale ultimo proposito l'Esecutivo sottolinea l'esigenza di valutare con attenzione la configurazione di tale nuova tassa, in particolare per quanto riguarda l'uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri.

Passando all'analisi delle specifiche politiche di settore, contenute nel Capitolo II, appare innanzitutto rilevante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo relativo alla politica fiscale.

In tale ambito rileva innanzitutto come la normativa della UE lasci ampia discrezionalità agli Stati nella definizione dei propri sistemi tributari in materia di imposizione diretta, ma come il miglior funzionamento del mercato interno richieda un maggiore coordinamento delle politiche di tassazione.

A tale proposito richiama la proposta di direttiva per la creazione di una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società, sulla quale non si registra, tuttavia, alcun significativo passo avanti sul piano politico.

Una specifica novità che è emersa nel 2011 riguarda la proposta della Commissione europea per l'introduzione di un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, da applicare a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari in cui almeno una controparte sia stabilita nel territorio della UE, con esclusione delle transazioni con

la BCE, le banche centrali nazionali, l'EFSF e le organizzazioni internazionali riconosciute, nonché dei titoli di Stato. Tale imposta, oltre ad armonizzare le diverse tipologie di imposte nazionali vigenti in materia, dovrebbe consentire di disincentivare le transazioni finanziarie e speculative, oltre a rappresentare un utile strumento per contrastare l'evasione fiscale internazionale.

A tale riguardo il Governo italiano, pur sostenendo gli obiettivi della proposta, ritiene opportuno approfondire l'impatto economico della nuova imposta, in particolare per quanto riguarda i costi di finanziamento dei governi, delle famiglie e delle imprese. Inoltre si sottolinea l'esigenza che tale imposizione dovrebbe essere adottata da tutti e 27 Stati membri.

Altro tema di grande rilievo è rappresentato dalla tassazione dei redditi da risparmio, la cui revisione è oggetto di una proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2008, volta sostanzialmente ad ampliare l'ambito di applicazione, soggettivo ed oggettivo, della direttiva 2003/48/CE, attualmente vigente in materia. A tale proposito segnala come la stessa Commissione europea abbia richiesto il mandato negoziale per rivedere gli accordi stipulati dalla UE con i Paesi terzi in materia. In tale ambito la Relazione evidenzia la posizione del Governo italiano, il quale ha segnalato l'esigenza di rafforzare i sistemi di controllo e sanzionatori, nonché di prevedere, negli accordi con i Paesi terzi, una clausola concernente lo scambio d'informazioni.

Per quel che concerne i temi della fiscalità indiretta, la Relazione dà innanzitutto conto del dibattito in corso sulla riforma dell'IVA, oggetto di un Libro Verde redatto dalla Commissione europea.

I principali aspetti delle proposte avanzate in materia dalla Commissione riguardano, in particolare: il trattamento delle transazioni intra-UE; l'adozione del principio di tassazione a destinazione; l'ampliamento della base imponibile dell'imposta attraverso la riduzione delle esenzioni; la riduzione delle aliquote ridotte e di talune deroghe; la riduzione degli oneri

amministrativi, nonché il miglioramento dei metodi di riscossione dell'imposta, al fine di contrastare più efficacemente il sempre più preoccupante fenomeno dell'evasione.

Rispetto a tali proposte il Governo italiano, pur apprezzando, in linea generale, le misure delineate dalla Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione in taluni Stati membri delle agevolazioni, ha rilevato l'esigenza di mantenere il principio di tassazione all'origine del bene o del servizio, ritenendo che tale sistema risulti più funzionale per il mercato interno e più semplice per gli operatori.

La Relazione richiama quindi il Documento finale approvato il 18 ottobre 2011 dalla Commissione Finanze sul predetto Libro Verde, nel quale si invita il Governo ad adoperarsi per estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetta *reverse charge*) a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad elevato rischio di frode, nella consapevolezza di come la molteplicità dei passaggi che intervengono nella commercializzazione di beni e servizi costituisca una delle circostanze che maggiormente dà adito a fenomeni fraudolenti.

In merito la Relazione segnala che nel corso del 2012 sarà svolto un monitoraggio dell'applicazione a livello nazionale del meccanismo del *reverse charge*, a seguito della deroga concessa in materia, rilevando inoltre la decisione europea che ha autorizzato l'Italia, la Germania e l'Austria ad applicare il meccanismo del *reverse charge* sui prodotti elettronici, al fine di contrastare fattispecie elusive ed evasive.

Specifiche questioni in materia di IVA all'attenzione delle istituzioni europee riguardano inoltre la discussione delle proposte di direttiva e di regolamento sui servizi finanziari assicurativi, che intendono chiarire le definizioni di tali tipologie di servizi esenti dall'IVA, nonché della proposta della Commissione europea di rivedere il Regolamento 282/2011, relativamente al regime speciale dello sportello unico per i soggetti passivi IVA non stabiliti nell'Unione europea che forniscono

servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi IVA.

Sempre per quanto riguarda la fiscalità indiretta, la Relazione richiama la proposta della Commissione europea di rivedere la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione energetica, proponendo di distinguere più nettamente tra tassazione collegata alle emissioni di CO₂ e tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti, di rivedere i livelli minimi di imposizione delle diverse fonti di energia, nonché di eliminare la facoltà per gli Stati membri, di applicare un trattamento tributario differenziato per il gasolio usato come carburante per usi commerciali. In tale ambito il Governo italiano ha espresso riserve in merito alla rigidità del nuovo meccanismo di calcolo della tassazione basato sulla componente CO₂ e sulla componente energetica, nonché circa l'abolizione di talune agevolazioni vigenti in materia.

Con riferimento al settore doganale, la Relazione rileva come, a partire dal 2013, siano previste misure di semplificazione volte a facilitare le transazioni operate da quegli operatori che presentino requisiti di affidabilità, nonché ad armonizzare a livello europeo i controlli doganali. Tali misure incideranno anche sulla riscossione dell'IVA sulle importazioni, tenendo presente l'orientamento della Commissione europea secondo il quale il regime dell'IVA all'importazione deve tendere verso un allineamento del regime doganale e verso la realizzazione di un sistema centralizzato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e la liquidazione dell'imposta.

Nel medesimo contesto si segnala la possibile approvazione, nel corso del 2012, della proposta di regolamento che istituisce il nuovo Programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale europea nel periodo 2014-2020, denominato FISCUS, che dovrebbe riunire i due programmi europei di cooperazione attualmente esistenti nei due settori, denominati Customs 2013 e Fiscalis 2013.

Ulteriori temi evidenziati in materia tributaria riguardano la riforma del regolamento 2073/2004, in materia di coope-

razione amministrativa nel settore delle accise, che dovrebbe adeguare la disciplina al sistema informatizzato dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS), nonché di allineare la legislazione alle disposizioni recentemente adottate in materia di cooperazione nel settore e dell'imposizione diretta.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari, la Relazione sottolinea la grande attenzione che il Governo intende dedicare all'intensa attività normativa in materia, già avviata nel 2011 e che proseguirà nel 2012 al fine di pervenire alla stabilizzazione dei mercati finanziari, nonché al fine di assicurarne il buon funzionamento.

In particolare si segnala l'avanzato stato dei lavori per quanto riguarda la proposta di regolamento sugli strumenti derivati, che intende assicurare che tutti i contratti in strumenti derivati *over the counter* (OTC) siano compensati facendo ricorso ad una controparte centrale, oltre che segnalati nei repertori di dati sulle negoziazioni.

Inoltre è in corso la revisione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MIFID), al fine di eliminare le opacità che attualmente caratterizzano alcuni settori del sistema finanziario, rafforzando la posizione degli investitori e limitando la discrezionalità lasciata agli Stati membri in sede attuativa.

Per quanto riguarda le agenzie di *rating*, la Relazione segnala la recente entrata in vigore di un regolamento che aggiorna il precedente regolamento vigente in materia, al fine di assegnare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM) potere di vigilanza diretta e di sanzione sulle agenzie.

In tale ambito è stata altresì presentata una proposta di direttiva che intende limitare l'affidamento delle istituzioni finanziarie sui giudizi di *rating* emessi dalle agenzie, che consente agli investitori di azionare gli strumenti civilistici per far valere la responsabilità delle agenzie di *rating* per dolo o colpa grave nel caso di danni all'investitore che si sia affidato ad un giudizio di *rating* non corretto e che

introduce elementi di maggiore trasparenza nei meccanismi di remunerazione delle agenzie. Sempre rispetto a tale tematica la Relazione evidenzia come nella proposta iniziale della Commissione europea fosse anche previsto il potenziamento delle attività di *rating* svolte direttamente dalle Banche centrali, nonché la creazione di un'agenzia di *rating* europea indipendente, proposta, quest'ultima, che è contenuta nella risoluzione n. 7-00649 Bernardo, approvata dalla Commissione Finanze il 27 luglio 2011, a sua volta richiamata dalla stessa Relazione.

A tale ultimo riguardo, ricorda inoltre che la Commissione Finanze aveva approvato, il 19 ottobre 2010, un Documento finale sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating*, evidenziando, tra l'altro, l'esigenza di rafforzare i meccanismi di regolamentazione e controllo sull'operatività di tali agenzie, attribuendo uno specifico potere sanzionatori all'Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA), nonché di rivedere il ruolo assegnato ai *rating* espressi dalle agenzie stesse dalla normativa finanziaria. In tale ottica appare pertanto condivisibile l'orientamento, emerso in sede europea, di superare il precedente regime di autoregolamentazione delle agenzie, nonché di assegnare direttamente all'ESMA il compito di vigilare sul settore.

È altresì in fase di revisione la direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, al fine di aggiornare e rafforzare il vigente quadro normativo per la tutela dell'integrità del mercato e degli investitori.

La Relazione segnala altresì le proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea in materia di fondi di investimento europeo di *venture capital*.

A tale proposito si intendono introdurre previsioni uniformi per i gestori dei fondi al fine di eliminare la frammentarietà delle diverse discipline nazionali e di rafforzare la funzione del *venture capital*, che potrebbe svolgere un ruolo molto

positivo in favore delle piccole e medie imprese, attualmente eccessivamente dipendenti dal credito bancario.

A tale proposito rammenta che la Commissione Finanze, nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari approvato il 19 luglio 2011, abbia evidenziato, tra gli obiettivi prioritari da perseguire in tale ambito, quello di estendere e diversificare maggiormente i canali e gli strumenti attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando alle tradizionali forme del finanziamento bancario altri meccanismi che prevedano un più ampio ricorso al mercato dei capitali, tra i quali assume specifica rilevanza, segnatamente per le piccole e medie imprese, appunto quello del *venture capital*.

Complementare a tale proposta di regolamento è il regolamento sui fondi di investimento europei per l'imprenditoria sociale, che intende introdurre previsioni uniformi per le società di gestione di fondi comuni di investimento operanti nel settore dell'imprenditoria a carattere sociale, al fine di sostenere un settore in forte crescita nell'Unione europea.

Nell'attuale crisi economico-finanziaria assumono altresì particolare rilevanza le iniziative normative concernenti i meccanismi di gestione delle crisi finanziarie, nonché di indennizzo degli investitori.

Sotto il primo profilo il Consiglio ECOFIN ha impegnato la Commissione europea a presentare una proposta di direttiva volta a rafforzare gli strumenti di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi in tale settore.

In particolare, si ritiene di introdurre meccanismi che consentano operazioni di ristrutturazione o liquidazione delle banche senza ricorrere ad interventi di salvataggio pubblico, salvo i casi in cui sia a rischio la stabilità complessiva dei sistemi finanziari. A tal fine, si considera particolarmente importante il trattamento dei gruppi transfrontalieri, nonché l'introduzione di misure di coordinamento tra le diverse autorità nazionali coinvolte

nella vigilanza di tali gruppi e per la soluzione di eventuali contrasti tra le predette autorità.

Sotto il secondo profilo la Relazione segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori, volta a incrementare e armonizzare i livelli di indennizzo nonché ad armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo dell'Unione.

A tale proposito evidenzia come un aspetto particolarmente delicato riguardi le nuove modalità di finanziamento dei predetti sistemi, rilevando come il sistema creditizio italiano abbia espresso il timore che le modifiche sul punto possano determinare un notevole incremento degli oneri posti a carico del sistema stesso, risolvendosi in un ulteriore vantaggio competitivo rispetto ad altri sistemi nazionali. Infatti, dato che il livello di probabilità circa l'applicazione in Italia di tale meccanismo di indennizzo risulta notevolmente più basso di quello rilevabile in altri paesi, dove si sono effettivamente verificate crisi di intermediari creditizi, stabilire un'aliquota di finanziamento uguale in tutti gli Stati, senza tenere conto delle differenze nei diversi livelli di rischio, equivale, in sostanza, a scaricare oneri aggiuntivi sui sistemi nazionali più virtuosi.

Ancora con riferimento ai temi del credito, la Relazione dà conto delle discussioni in merito alla proposta di modifica delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese d'investimento. Tale proposta intende in particolare coordinare le disposizioni nazionali in materia, rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza, nonché il relativo sistema sanzionatorio, oltre che migliorare i meccanismi di governo societario e ridurre l'affidamento sui *rating* esterni.

A tale ultimo proposito ricorda come la Commissione Finanze, nell'ambito del già citato Documento finale sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento relativo alle agenzie di *rating*,

avesse appunto segnalato l'esigenza di ridimensionare il ruolo delle stesse agenzie di *rating*, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi dalle agenzie.

Altresì connessa alle tematiche creditizie è la proposta di regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari, volta ad istituire un procedimento uniforme europeo di natura cautelare che consenta al creditore di ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, aggiungendosi ai rimedi già previsti in merito dai diritti nazionali.

Un ulteriore profilo rilevante in tale ambito riguarda il negoziato in corso sulla proposta di direttiva concernente i contratti di credito relativi ad immobili residenziali, finalizzata a delineare un quadro normativo comune per quanto riguarda i requisiti prudenziali e di supervisione sugli intermediari attivi in tale comparto del mercato creditizio, che, come è noto, ha rivestito un ruolo cruciale come elemento scatenante dell'attuale crisi economico-finanziaria.

La Relazione segnala inoltre le iniziative normative in corso di elaborazione per quanto riguarda la disciplina dei depositari centrali di titoli (vale a dire le entità, ancora non regolamentate a livello europeo, che sono poste a livello più alto tra le strutture che detengono titoli per conto di terzi), nonché in materia di detenzione in amministrazione e disposizione di valori mobiliari. A tale proposito il Governo italiano ritiene in particolare necessario assicurare che l'approccio normativo sia neutro, disciplini in particolare l'autorizzazione delle attività e la ripartizione di competenze tra le Autorità di vigilanza, oltre a garantire l'integrità dell'immissione dei titoli e favorire la dematerializzazione completa dei titoli stessi.

Con riferimento alle problematiche del diritto societario, la Relazione evidenzia la rilevanza di tale disciplina ai fini della realizzazione del mercato interno, segnalando le evoluzioni che si sono riscon-

trate in materia nella legislazione dell'UE, le quali hanno consentito di armonizzare alcuni aspetti delle normative nazionali per quanto riguarda la tutela degli azionisti e dei terzi, la costituzione del capitale delle società per azioni, le offerte pubbliche di acquisto, la disciplina delle fusioni e scissioni, la rendicontazione finanziaria e le norme contabili. In tale contesto si rileva, tuttavia, come negli ultimi anni sia emersa una difficoltà sempre maggiore a compiere ulteriori passi in avanti in questo campo, che sono invece sempre più auspicabili in considerazione dell'aumento delle attività transfrontaliere delle imprese.

Proprio al fine di rimuovere gli ostacoli nel processo di armonizzazione, nel 2011 la Commissione europea ha presentato un Libro Verde sulla disciplina delle società quotate, contenente una serie di proposte, sottoposte a consultazione pubblica, che non hanno tuttavia dato luogo alla formulazione di vere e proprie proposte legislative.

Inoltre la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva in materia di contabilità societaria, la quale intende: ridurre i costi amministrativi tramite la semplificazione degli adempimenti, nonché dei principi e criteri valutativi delle società di capitali; aumentare il livello di confrontabilità tra i bilanci delle società europee; definire un particolare regime di informative per società operanti nei settori estrattivo e/o dello sfruttamento delle risorse forestali. Al riguardo il Governo italiano segnala l'esigenza di avvantaggiare soprattutto le imprese di piccole dimensioni, le quali tra l'altro costituiscono il nerbo del sistema economico italiano, nonché la necessità di coniugare l'esigenza di ridurre i costi con quella di assicurare comunque un'effettiva e trasparente informativa in favore dei soci e dei soggetti terzi.

Con riferimento alle iniziative nel settore dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, assume rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il tema del contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, segnata-

mente per quanto riguarda il potenziamento degli strumenti volti ad intercettare e « congelare » le fonti di finanziamento dei gruppi terroristici e delle organizzazioni criminali, attraverso le misure in materia di antiriciclaggio. Tale problematica è oggetto dell'azione del Comitato sulla prevenzione e il riciclaggio del finanziamento al terrorismo (CPM-LTF), il quale svolge un ruolo propulsivo per il processo di revisione della direttiva sulla prevenzione del riciclaggio.

Per quanto riguarda il Capitolo III, la Relazione evidenzia come, nonostante i progressi evidenziatisi negli ultimi anni il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia alla fine del 2011, pari a 136, risulti ancora troppo elevato, in particolare per quanto riguarda i casi giunti ad uno stato molto avanzato della procedura, pari al 20 per cento del totale, per i quali sussiste il concreto rischio che l'Italia sia condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie.

In tale ambito il Governo intende intensificare l'azione di vigilanza e stimolo nei confronti delle amministrazioni per verificare preliminarmente la conformità delle normative nazionali al diritto europeo. Inoltre, un'analoga azione di stimolo sarà svolta anche per quanto riguarda la gestione delle procedure d'infrazione pendenti, anche attraverso l'uso più sistematico di riunioni congiunte con i competenti servizi della Commissione europea, nonché attraverso riunioni che coinvolgano le singole amministrazioni nazionali coinvolte nei casi di rispettiva competenza.

Il Documento affronta inoltre il tema della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, rilevando come le frodi in questo campo, determinato mancati introiti o l'illecita percezione di fondi europei, costituiscono, oltre che un problema per il bilancio dell'Unione, anche un onere diretto per tutti gli Stati membri.

In tale ambito il Governo sottolinea l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi, richiamando a tale riguardo le rigorose misure di contrasto adottate in merito.

Con specifico riferimento alle frodi in materia IVA, il Documento segnala l'adozione, alla fine del 2011, di un regolamento della Commissione europea che intende rafforzare la cooperazione amministrativa, facilitando lo scambio automatico di informazioni tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le operazioni IVA transfrontaliere. In particolare, il provvedimento disciplina la trasmissione di informazioni relative alle norme, vigenti nei diversi ordinamenti, in materia di fatturazione e di aliquote IVA, nonché informazioni relative ai rimborsi IVA in favore di soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso.

In conclusione, con riferimento ai settori di competenza della Commissione Finanze, la Relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 11 del 2005 e costituisce un apprezzabile progresso rispetto alla relazione dello scorso anno.

Il Documento indica, infatti, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti generali del Governo e mostra una maggiore attenzione all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea: sono infatti richiamati, sebbene con alcune lacune, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea.

Al tempo stesso sottolinea come, fatte salve rare eccezioni, il Governo non dia conto del seguito dato ai medesimi atti di indirizzo nel negoziato in seno al Consiglio, come richiesto peraltro espressamente dalla legge n. 11 del 2005.

In ogni caso, rileva come la Relazione evidenzi la sostanziale coerenza della posizione seguita dal Governo rispetto gli indirizzi formulati in sede parlamentari, evidenziando come ciò costituisca un risultato di grande rilevanza, che conferma la forte crescita del ruolo del Parlamento nella formazione delle politiche europee nella legislatura in corso.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 5108 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), ed intende rappresentare un indispensabile elemento giuridico di riferimento per gli

operatori economici italiani che intrattengono rapporti commerciali e d economici con la Mongolia.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Mongolia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta sui beni immobili, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 contengono le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 4 reca la definizione di soggetto residente di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973, nonché utilizzando alcuni elementi ispirati al modello ONU in materia richiesti dai Paesi in via di sviluppo.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili (come definiti ai sensi della legislazione dello Stato in cui si trovano), mentre per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese

sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o area sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi nei 12 mesi precedenti la distribuzione, ovvero un'imposta del 15 per cento del loro ammontare lordo, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato,

in accordo con la propria legislazione, con un'imposizione aggiuntiva che non può però eccedere il 5 per cento di tali utili.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* il debitore o il beneficiario è il Governo di uno degli Stati contraenti o un suo ente locale; *b)* gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, a un suo ente locale o a altri enti o organismi interamente di proprietà di tale Stato contraente o di un suo ente locale; *c)* gli interessi sono corrisposti in relazione a finanziamenti concessi in applicazione di accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario

effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Si specifica inoltre che i corrispettivi per servizi tecnici provenienti pagati da uno Stato contraente ad un residente nell'altro Stato sono imponibili nel primo Stato, in misura non superiore al 5 per cento del loro ammontare lordo.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di

dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa, oppure salvo che il professionista soggiorni nell'altro Stato per oltre 183 giorni totali lungo un arco di dodici mesi, nel qual caso sono imponibili nell'altro Stato i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività in detto altro Stato.

L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una

società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, ma nello Stato di residenza dell'artista o dello sportivo, qualora tali attività siano prestate nel quadro di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati contraenti.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato o da una sua articolazione per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso o della sua articolazione, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità solo dell'altro Stato e vi sia residente.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua articolazione a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o articolazione, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.

L'articolo 20, paragrafo 1, prevede che le remunerazioni corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, limitatamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività. Tale previsione si applica, ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui l'attività di ricerca sia svolta dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse di una o più persone determinate.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21, paragrafo 2, prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione professionale a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che tali somme provengano da una fonte esterna a tale Stato. Ai sensi del medesimo paragrafo 2 sono altresì esenti, per un periodo di cinque anni, le remunerazioni che lo studente o apprendista riceva in corrispettivo di servizi resi nello Stato diverso da quello di residenza, a condizione che tali servizi siano collegabili alla sua istruzione, mantenimento o formazione professionale.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda la tassazione sul patrimonio, l'articolo 23 dispone, al paragrafo 1, che il patrimonio costituito da beni immobili è imponibile nello Stato in cui sono situati i beni, mentre il paragrafo 2 stabilisce che i beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione, ovvero appartenenti ad una base fissa, che un residente di uno Stato possieda nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo. Ai sensi del paragrafo 3 il patrimonio costituito da navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale esercitato da un'impresa sono imponibili nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa stessa, mentre in base al paragrafo 4 tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili solo nello Stato di residenza del proprietario.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, per quel che riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Mongolia. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda la Mongolia si prevede che, per i residenti di tale Stato che posseggano redditi o elementi patrimoniali imponibili in Italia, la Mongolia debba detrarre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, in misura non eccedente la quota dell'imposta calcolata, per i medesimi elementi, prima che venga concessa la detrazione.

Il paragrafo 4 specifica che quando l'imposta su dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta, in forza della legislazione di detto Stato, tale imposta si considera pagata: per il 5 per cento del-

l'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi nei 12 mesi precedenti la distribuzione; per il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi; per il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; per il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

L'articolo 25 sancisce il principio di non discriminazione, prevedendo che i cittadini e le imprese di uno Stato contraente non possano subire nell'altro Stato un trattamento tributario più gravoso o peggiorativo di quello cui sono assoggettati cittadini e imprese di tale ultimo Stato. La disposizione precisa comunque, al paragrafo 6, che tali previsioni non pregiudicano l'applicazione di disposizioni per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del

diritto internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.

L'articolo 29, paragrafo 1, esclude che uno Stato contraente applichi ad un soggetto residente dell'altro Stato riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o dell'esistenza di tale soggetto, o di persona a questo collegato, sia di ottenere agevolazioni non altrimenti fruibili. La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che la Convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme interne volte a prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, concernenti la limitazione di spese o altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese dell'altro Stato, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o di tali transazioni, sia di ottenere agevolazioni non altrimenti fruibili.

L'articolo 30 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo in particolare che essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che deve avvenire il più presto possibile. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle imposte prelevate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, ovvero a decorrere dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si chiarisce che nessuna delle norme della Convenzione pregiudica comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti volta a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Atto n. 480.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (Atto n. 480), non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni: pertanto il parere sul provvedimento, il cui termine scadrà il 25 giugno prossimo, non potrà essere espresso fino a che non sarà stato acquisito il parere della Conferenza su di esso.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risul-

tanti da dazi, imposte e altre misure (Atto n. 480).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2010/24/UE, essa disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell'Unione Europea.

Essa concerne infatti il recupero:

delle imposte e dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;

delle restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

dei contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La direttiva si applica a:

penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l'effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;

interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l'assistenza reciproca.

Per quanto riguarda le procedure di recupero, l'articolo 4 vincola ciascuno Stato ad individuare e comunicare alla

Commissione europea l'autorità nazionale competente alle relative attività, presso la quale viene designato un Ufficio centrale di collegamento, responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca.

Ai sensi degli articoli 5 e 8, l'autorità destinataria della richiesta di assistenza è tenuta a fornire tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare a recuperare i crediti, disponendo della facoltà di effettuare tutte le indagini amministrative necessarie per ottenerle, oltre a quella di notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali misure. L'articolo 10 prevede che l'autorità adita può procedere alla riscossione di crediti sorti con esecuzione nello Stato richiedente, mentre, in base all'articolo 16, paragrafo 1, essa può anche adottare misure cautelari, in presenza specifiche condizioni. A tale ultimo scopo si richiede, tra l'altro, che l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

Al fine di assicurare una procedura omogenea e risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato, gli articoli 12 e 21 della direttiva disciplinano l'adozione di un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato adito, nonché la predisposizione di un modulo standard per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito.

L'articolo 14 disciplina la risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione.

L'articolo 20, prevede, a tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, che lo Stato adito è posto nelle condizioni di recuperare le spese sostenute presso il debitore.

Ricorda che il termine per recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2011.

Con riferimento alla delega legislativa in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 217 del 2011 – Legge comunitaria 2010, il quale non fissa principi e criteri direttivi specifici, fatti salvi i principi generali stabiliti per tutte le direttive di cui si prevede il recepimento.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, che si compone di 19 articoli, rileva, in via generale, come esso superi le disposizioni attualmente vigenti in materia, contenute nel decreto legislativo n. 69 del 2003, che aveva recepito nell'ordinamento la precedente disciplina comunitaria sull'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti in attuazione della direttiva 2001/44/CE, introducendo una disciplina più articolata e dettagliata.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo fissa l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa.

In base al comma 2, che riprende il contenuto della direttiva 2010/24/CE, l'assistenza è applicabile:

ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione;

alle restituzioni interventi e altre misure facenti parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEOGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

ai contributi e dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero;

alle penali, sanzioni, tasse e sovrattasse relative ai crediti appena indicati;

ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti in specifiche ipotesi;

agli interessi e spese relative ai predetti crediti.

In merito ricorda che attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003, l'assistenza riguarda solo le imposte sul reddito e sul capitale, le imposte sui premi assicurativi, i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise ed altri prelievi.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema di decreto: i contributi previdenziali obbligatori; i corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di certificati o documenti analoghi relativi a procedure in materia di dazi o tributi; i diritti di natura contrattuale pagati come corrispettivo di pubblici servizi; le sanzioni pecuniarie di natura penale.

L'articolo 2 reca le definizioni di termini rilevanti utilizzati dallo schema di decreto.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE, le lettere *f*) e *g*) definiscono due nuovi strumenti introdotti rispetto alla vigente normativa in materia: il titolo uniforme (UIPE) e il modulo standard di notifica (UNF).

Il primo è il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Tale atto è l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito; non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro.

Per « modulo *standard* di notifica » si intende invece il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare.

La lettera *i*) definisce altresì la rete CCN, ovvero quella piattaforma europea comune basata su una rete comune di comunicazione, al fine di assicurare la trasmissione di dati tra le autorità richiedenti e quelle adite.

L'articolo 3 dello schema reca le norme di organizzazione, individuando, al

comma 1, l'autorità centrale competente per l'Italia nel Direttore Generale delle finanze.

Il comma 2 abilita invece alla ricezione/formulazione delle domande di assistenza gli uffici di collegamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché il Dipartimento delle finanze, laddove il decreto legislativo n. 69 del 2003 si limita attualmente a demandare, in termini più generici, l'attività di assistenza al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 specifica le rispettive competenze degli Uffici di collegamento istituiti presso le Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché presso il Dipartimento delle finanze.

In particolare, per l'Agenzia delle entrate la competenza riguarda le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi; per l'Agenzia delle dogane la competenza si riferisce ai diritti doganali, alla fiscalità interna negli scambi internazionali, e alle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati; per l'Agenzia delle dogane si tratta delle imposte di registro ed ipocatastali, nonché dei diritti sugli immobili; al Dipartimento delle finanze spetta la competenza sui tributi locali.

Ai sensi del comma 4 il Direttore Generale delle finanze designa l'Ufficio centrale di collegamento e l'Ufficio di collegamento del Dipartimento.

In base al comma 5, a fini di contenimento della spesa, sia l'Ufficio centrale di collegamento sia i singoli Uffici di collegamento sono compresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

L'articolo 4 dello schema si occupa della procedura di assistenza per la richiesta di informazioni tra Stati membri.

A tal fine il comma 1 prevede che gli Uffici di collegamento nazionali forniscano all'autorità richiedente di altri Stati membri le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni che

regolano l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Nello svolgimento di tale attività essi si avvalgono di specifici poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, ovvero del potere di richiedere a soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo i dati, le notizie e i documenti relativi ai rapporti e alle operazioni con i clienti, nonché alle garanzie prestate.

Ai sensi del comma 4 le richieste di informazioni da avanzare agli altri Stati devono essere presentate agli Uffici di collegamento secondo le competenze rispettivamente definite dall'articolo 3, comma 3.

Il comma 2 prevede, in ottemperanza all'articolo 5 della direttiva 2010/24/UE, che le informazioni non siano fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o quando la loro divulgazione possa pregiudicare esigenze di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico, ovvero quando non possano essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti sul territorio nazionale. In tale contesto il comma 3 stabilisce che gli Uffici di collegamento informino l'autorità richiedente dell'altro Stato delle ragioni che ostano al soddisfacimento della domanda di informazioni.

L'articolo 5 dispone in ordine alle informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato, prevedendo, nel caso di rimborsi di dazi o imposte diverse dall'imposta sul valore aggiunto riguardanti persona residente o stabilita in altro Stato, che gli Uffici di collegamento possano informare del rimborso tale altro Stato.

L'articolo 6 disciplina la presenza in Italia di funzionari stranieri durante le indagini e i procedimenti giurisdizionali, finalizzata a rendere più efficace l'assistenza tra gli Stati, stabilendo che tale presenza debba essere autorizzata e che i predetti funzionari debbano poter produrre in qualsiasi momento un mandato scritto indicante identità e qualifica ufficiale.

L'articolo 7 dello schema disciplina le procedure di assistenza per le richieste di notifica formulate da uno Stato membro a un altro Stato membro.

In particolare, il comma 1 indica, innovando la normativa di cui al decreto legislativo n. 69 del 2003, che è possibile accedere alla procedura per l'assistenza alla notifica solo qualora l'autorità richiedente non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica, ovvero incontri difficoltà eccessive ad effettuare la notifica stessa.

Il comma 2, anche in questo caso superando, in ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 2010/24/UE, il dettato del decreto legislativo n. 69 del 2003, specifica che tale richiesta deve essere accompagnata dal modulo standard di notifica, invece che indicare gli elementi della domanda di notifica.

Ai sensi del comma 3 l'effettuazione delle notifiche ai destinatari è affidata agli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze e mediante le proprie articolazioni territoriali; ai sensi del comma 7 gli Uffici di collegamento informano l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, nonché circa la data della notifica stessa.

Secondo il comma 8 gli Uffici o organi nazionali competenti procedono alle notifiche secondo le norme di legge nazionali.

Il comma 4 prevede invece, che l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (sostanzialmente competente per le domande di assistenza relative ai tributi locali) si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., i quali eseguono l'attività di notifica secondo le norme sulla notifica delle cartelle di pagamento nel procedimento di riscossione tramite ruolo.

Il comma 5 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra 100 e 1.000 euro, in caso di omessa o tardiva notifica, salve specifiche ipotesi indicate dal comma.

Ai sensi del comma 6 le spese di notifica sono a carico del debitore nella misura definita dall'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 12 del 1999

(attualmente 5,88 euro, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema), mentre l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'Erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, importo aggiornabile con decreto del Ministri dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 riguarda le attività di assistenza per il recupero dei crediti.

In conformità alla direttiva, il comma 1 stabilisce le condizioni per formulare la domanda di recupero, le quali risultano più articolate rispetto a quelle richieste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2003.

In particolare la lettera *a*) conferma la previsione, già recata dal citato decreto legislativo n. 69, secondo cui la procedura di recupero prende avvio se il credito – o il titolo che ne permette l'esecuzione – non sono contestati nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede, salva richiesta motivata di procedere anche in caso di contestazione.

Inoltre la lettera *b*) prevede che si proceda al recupero anche l'autorità richiedente ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente, o le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;

il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

In base al comma 2 le domande di recupero sono accompagnate dal citato « titolo uniforme » che costituisce la principale novità del provvedimento in esame, rispetto alla disciplina attuale (in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva).

Il titolo ha efficacia immediatamente esecutiva, senza necessità di previo riconoscimento diretto del titolo esecutivo. Di conseguenza è sufficiente il titolo (senza

preventiva notifica di cartella di pagamento o altra forma di intimazione) perché l'agente della riscossione proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Ai sensi del comma 6, sulla base dello stesso titolo uniforme e senza preventiva notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione forzata con le modalità previste dai meccanismi di riscossione a mezzo ruolo, e può iscriverne ipoteca sui beni immobili del debitore, laddove il decreto legislativo n. 69 del 2003 prevedeva invece l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento. A tali fini il comma 7 specifica che l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso, qualora l'agente della riscossione ne attesti la provenienza; inoltre il comma 9 indica che i riferimenti contenuti nelle norme nazionali al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme, rinviando, per quanto non regolato dallo schema di decreto, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed ai decreti legislativi nn. 46 e 112 del 1999 (recanti, rispettivamente, il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione).

In base al comma 3, gli Uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano le somme da recuperare in carico agli agenti della riscossione, con modalità la cui definizione è demandata ad un provvedimento del Direttore Generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. Ai sensi del comma 5 l'agente della riscossione informa con raccomandata il debitore di aver preso in carica le somme ai fini della riscossione, allegando il titolo uniforme.

Secondo il comma 4, se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenze di più Uffici di collegamento, la riscossione avviene mediante un unico affidamento all'agente della riscossione, individuato dal predetto provvedimento di normativa secondaria.

I commi 8 stabilisce che all'agente della riscossione spettano: il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, come previste da legislazione vigente; inoltre il comma 11 specifica che, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, si applicano gli interessi di mora.

Il comma 12 riconosce la possibilità di rateizzare i pagamenti, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali.

L'articolo 9 regola le ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro.

Il comma 1 disciplina il caso del debitore che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente, prevedendo che si debba adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti.

In tale ipotesi, secondo i commi 2 e 3 l'avvio della contestazione ai sensi del comma 1 comporta l'obbligo di informarne l'Autorità adita, prevedendosi la sospensione della procedura esecutiva instaurata presso lo Stato adito, salva domanda contraria dell'autorità richiedente, fino alla decisione dell'organo cui compete la risoluzione della controversia.

Ai sensi del comma 4, su domanda dell'autorità richiedente e, comunque qualora lo si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono anche l'adozione di misure cautelari.

In base al comma 5, se il recupero è stato avviato — a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente — e l'esito della contestazione è favorevole al debitore, l'autorità richiedente restituisce

l'importo recuperato ed ogni somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.

Se oggetto di contestazione è invece la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro, il comma 6 prevede che il debitore adisca l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

Un'ulteriore ipotesi di sospensione del recupero è prevista dal comma 7 nel caso in cui sia in corso, con l'autorità competente dello Stato membro richiedente, una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi, e l'esito di tale procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale sia stata richiesta l'assistenza (salvo il caso di estrema urgenza per frode o insolvenza).

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero, prevedendo, al comma 1, che gli Uffici di collegamento ne diano immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

Ai sensi del comma 2, se la modifica della domanda dipende da una decisione dell'organo competente a decidere sulle controversie relative al credito, gli Uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la decisione ed il nuovo titolo uniforme, nonché una nuova richiesta di assistenza, se l'importo del credito è aumentato.

In base al comma 3, se la modifica comporta una riduzione del dell'importo del credito, gli Uffici devono proseguire l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo, sulla base del nuovo titolo uniforme, mentre qualora la modifica comporti un aumento del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo.

Per quanto riguarda l'adozione di misure cautelari per garantire il recupero delle somme, l'articolo 11, comma 1, affida

agli Uffici di collegamento il compito di richiedere, ai sensi delle norme interne (si tratta dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997), l'adozione delle misure cautelari, su domanda dell'Autorità richiedente di altro Stato membro e sulla base di precise condizioni.

Tali condizioni sussistono nel caso in cui il credito o il titolo sia contestato al momento della presentazione della domanda, ovvero se il credito non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, il comma 2 prevede che le domande di misure cautelari siano accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato, che ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

Ai sensi dei commi da 4 a 6 gli Uffici di collegamento, sono tenuti a ad effettuare la richiesta di adozione delle misure cautelari, allegando il titolo esecutivo ovvero il provvedimento o la sentenza relativa, a inviare all'autorità adita ogni informazione utile, nonché a informare quest'ultima del seguito dato alla domanda di adozione delle misure.

Il comma 7 contiene una clausola secondo cui ogni credito per cui è stata presentata domanda di misure cautelari deve essere trattato come un credito nazionale, salva diversa previsione dello schema di decreto.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, le procedure di assistenza si attivano solo se il periodo intercorrente tra il momento in cui il credito è diventato esigibile nello Stato richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia inferiore o pari a superiore a cinque anni; in caso di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato

membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di controversia.

Il comma 2 fissa altresì la decorrenza di tale periodo nel caso di dilazioni di pagamento o di piani di rateizzazione del debito, prevedendo che esso decorra dalla scadenza del termine dell'intero pagamento: in tal caso non si procede all'assistenza qualora sia intercorso un periodo superiore a dieci anni tra la data di esigibilità del credito e la data di presentazione della domanda di assistenza.

Tra le innovazioni rispetto alla legislazione vigente, segnala la previsione di cui al comma 3, che introduce, in ossequio all'articolo 18 della direttiva 2010/24/UE, una nuova ipotesi di esclusione della procedura, qualora i crediti siano di importo totale inferiore a 1.500 euro.

In base al comma 4 gli Uffici di collegamento sono tenuti a informare l'autorità richiedente dell'altro Stato circa i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda di assistenza.

L'articolo 13 reca una serie di disposizioni di coordinamento relative ai flussi informativi, alla trasmissione telematica di dati e atti tra autorità competenti.

In particolare, il comma 1 prevede che le richieste di assistenza ed ogni altra comunicazione siano effettuate di norma in via elettronica, secondo moduli standard; devono altresì essere inviati con modalità elettroniche il titolo uniforme che consente l'esecuzione del credito nello Stato adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari e gli altri documenti relativi al credito. Ai sensi del comma 2 da tale prescrizione sono esenti le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione nazionale di funzionari dello Stato richiedente.

Il comma 4 disciplina la prescrizione dei crediti e la sospensione o interruzione dei relativi termini, prevedendo che tali aspetti siano regolati dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti.

Il comma 7 fa salvi gli obblighi derivanti da accordi o convenzioni che prevedano forme di assistenza reciproca più ampia.

Il comma 8 affida al Dipartimento delle finanze il compito di comunicare annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari in viale e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

L'articolo 14 disciplina il regime linguistico, prevedendo, al comma 1, che le domande di assistenza, i moduli *standard* di notifica e i titoli uniformi sono redatti o tradotti nella lingua ufficiale dello Stato adito, salvo diverso accordo tra gli Stati e salva la possibilità, per gli Uffici di collegamento, di chiedere, ai sensi del comma 3, la traduzione di in italiano di eventuali altri documenti trasmessi assieme alla richiesta.

Il comma 2 specifica che i documenti oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.

L'articolo 15 regola il regime di segreto d'ufficio e gli scambi informativi tra gli Stati, in particolare prevedendo, al comma 1, che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi delle procedure disciplinate dallo schema di decreto siano coperte dal segreto d'ufficio, godano della protezione accordata, alle informazioni di analoga natura, dalla legislazione interna e possano essere utilizzate per l'applicazione di misure esecutive o cautelari, nonché per l'accertamento e il recupero di contributi previdenziali obbligatori.

In base al comma 3 l'utilizzo delle informazioni trasmesse per uno scopo diverso da quelli indicati dal comma 1 può essere autorizzato dall'Autorità competente nazionale, se previsto dall'ordinamento interno.

Il comma 4 contempla la possibilità che le informazioni siano trasmesse ad uno Stato terzo, informandone lo Stato di origine e fatta salva la possibilità per tale Stato di opporsi: in tal caso il

comma 5 prevede che l'uso a scopo diverso di tali informazioni può essere autorizzato solo dallo Stato di origine di queste ultime.

Il comma 6 specifica che le informazioni ricevute ai sensi dello schema di decreto possono essere utilizzate dalle autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui possono essere utilizzate informazioni analoghe acquisite nell'ordinamento interno.

L'articolo 16, comma 1, stabilisce che gli agenti della riscossione recuperino i crediti dal debitore e trattengano ogni spesa connessa con la procedura di recupero, attenendosi alle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.

Il comma 2 stabilisce, qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, che l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.

Il comma 3 mantiene comunque ferma la responsabilità, già prevista dal decreto legislativo n. 69, dello Stato richiedente nei confronti dello Stato dove ha sede l'autorità adita, per eventuali spese o perdite conseguenti ad azioni di recupero dimostrate infondate sotto il profilo dell'esistenza del credito o della validità del titolo esecutivo.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano gli aspetti di diritto transitorio.

In particolare, l'articolo 17 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che le richieste di assistenza inviate da tale data le nuove disposizioni si applichino anche se si riferiscono a crediti oggetto di un titolo esecutivo emesso in data anteriore.

L'articolo 18 specifica che la previgente disciplina, di cui al citato decreto legislativo n. 69 del 2003, continua ad applicarsi alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente alla predetta data, mentre per le richieste di recupero per le quali non sia stata avviata la procedura di riscossione al

31 dicembre 2011 si prevede che gli Uffici di collegamento possano invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta ovvero possono provvedere a formare direttamente un titolo uniforme, su autorizzazione dell'autorità richiedente.

In tale ambito non si prevede, peraltro, alcuna abrogazione esplicita del predetto decreto legislativo n. 69.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con risorse disponibili a legislazione vigente.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la seduta di giovedì 7 giugno prossimo.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 658 del 30 maggio 2012, a pagina 83, seconda colonna, trentaduesima riga, la parola: « *rinvio* » è sostituita dalle seguenti: « *conclusione – Parere favorevole con osservazioni* ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	235
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	249
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	251

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	237
Sull'ordine dei lavori	239

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
--	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	253

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012.

Atto n. 467.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Paola FRASSINETTI, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (*vedi allegato 1*), ringraziando tutti i gruppi per il contributo fornito nella sua predisposizione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), propone di riformulare la condizione di cui al punto 1), eliminando il riferimento all'articolo 13 del decreto ministeriale 28 novembre 2011. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulato.

Walter TOCCI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, a suo avviso, lo schema di decreto ministeriale in esame è in evidente contrasto con gli orientamenti del Governo in tema di *spending review*. Ricorda che il decreto legislativo n. 204 del 1998, istitutivo del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ha stabilito nuove regole per la ripartizione del Fondo medesimo, improntate a criteri di programmazione volti ad evitare la frammentazione delle voci di finanziamento. Lamenta, tuttavia, il fatto che, nel corso degli anni, sia aumentato esponenzialmente il numero dei progetti e dei programmi destinatari dei contributi derivanti dal Fondo, inizialmente ripartito annualmente fra gli enti interessati. Con riferimento specifico al provvedimento in esame, stigmatizza la mancata previsione di una valutazione scientifica della validità dei progetti finanziati, la cui scelta è demandata, sulla base dei Piani triennali di attività, alla Direzione Generale competente del Ministero, titolare, a suo avviso, di un eccessivo potere discrezionale. Osserva, infatti, che sarebbe stato più opportuno demandare la valutazione dei contenuti scientifici dei progetti ad organismi qualificati come il Comitato nazio-

nale dei garanti della ricerca (CNGR) o l'ANVUR, l'Agenzia alla quale è attribuita la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Segnala, inoltre, che il provvedimento in esame nulla dispone in merito alla somma, pari a circa 125 milioni di euro, che l'analogo schema di decreto presentato per l'anno 2011 aveva accantonato per il riparto della quota del 7 per cento destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, che, a suo avviso, reca danni alla programmazione scientifica e alla dinamica della spesa. Sottolinea, tuttavia, l'impegno profuso dalla relatrice, onorevole Frassinetti, nella predisposizione della proposta di parere, ringraziandola, altresì, per l'inserimento della condizione di cui al punto 9), volta ad impegnare il Governo, nella prossima legge di stabilità, a proporre una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame, al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli enti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Tocci, stigmatizzando la mancata programmazione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione degli interventi. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur sottolineando lo sforzo compiuto dalla relatrice ai fini dell'eliminazione di alcune evidenti storture contenute nel provvedimento. Auspica, pertanto, che il Governo approfondisca al più presto il sistema di monitoraggio sismico del Paese e predisponga risorse aggiuntive da destinare agli enti di ricerca impegnati in tale settore.

Eugenio MAZZARELLA (PD), intervenendo a titolo personale, dichiara di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Tocci, pur sottolineando il rigore con il quale la relatrice Frassinetti ha lavorato nella predisposizione della proposta di parere.

Paola FRASSINETTI, *relatore*, al fine di recepire le osservazioni formulate dai col-

leggi intervenuti, presenta una riformulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Paola GOISIS (LNP), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, contesta l'inclusione dell'Istituto italiano di studi germanici tra gli enti destinatari di somme di riparto del Fondo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA assicura che il Governo valuterà con attenzione le proposte di modifica suggerite dalla Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.), per quanto concerne

le competenze della Commissione cultura, prevede che l'Unione europea possa dare un contributo determinante alla creazione di occupazione, che rimane una delle sfide principali che deve affrontare l'Europa. Le iniziative faro di Europa 2020 « Youth on the Move », « Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione » e « Piattaforma contro la povertà », il nuovo Fondo sociale europeo e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione sosterranno gli sforzi prodigati dagli Stati membri per ovviare alla crisi occupazionale promuovendo la creazione di posti di lavoro e l'acquisizione di competenze fondamentali.

In particolare, si prevede che « Erasmus per tutti » possa sostenere i partenariati strategici tra istituti di istruzione superiore e imprese per garantire che i giovani studenti possano acquisire la combinazione di qualifiche richiesta dal mercato del lavoro. Nell'ambito delle competenze in materia di istruzione, cultura e gioventù, l'Allegato al Programma prevede di riconsiderare le capacità nel contesto della strategia Europa 2020. Osserva quindi che particolare attenzione verrà prestata alle raccomandazioni politiche per gli Stati membri nei settori delle competenze fondamentali, dell'imprenditorialità, della cultura digitale, dell'alfabetizzazione digitale e del multilinguismo, allo scopo di raggiungere i parametri di riferimento europei al fine di aumentare il rendimento nella lettura, nella matematica e nelle scienze e favorire l'occupabilità, la competitività e il dialogo interculturale per sviluppare competenze trasversali fondamentali nelle politiche di apprendimento permanente. Rileva altresì che verrà affrontata la strategia di internazionalizzazione dell'Unione nel settore dell'istruzione superiore, poiché in un mondo sempre più interdipendente, la strategia per affrontare le sfide globali si fonda su associazioni di istituti di istruzione superiore che possano generare capacità di ricerca e di insegnamento, rafforzando il ruolo delle università come agenti di trasferimento delle conoscenze. Inoltre, un'azione dell'iniziativa faro « Youth on the Move » dovrebbe facilitare la mobilità

e la partecipazione di tutti i giovani tra i 13 e i 30 anni residenti in Europa, ispirandosi alle tessere già esistenti che offrono ai giovani prestazioni in diversi settori (viaggi, cultura, prodotti, alloggio, ecc.).

Ricorda quindi che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2), per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, evidenzia innanzitutto come, in tema di politica per l'istruzione, il Governo sia a favore del rafforzamento del ruolo dell'educazione nella strategia « Europa 2020 » per perseguire gli obiettivi nazionali in coerenza con quelli europei, consistenti nell'abbattimento al 10 per cento del livello di dispersione scolastica e nel raggiungimento del 40 per cento di laureati, lungo le linee illustrate nel Programma Nazionale di Riforma. Si ricorda che, per la modernizzazione dell'istruzione superiore, la Commissione europea ha lanciato cinque « direttive politiche » sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore stanno confrontandosi: aumentare il livello di qualificazione per formare i laureati e i ricercatori di cui l'Europa ha bisogno; migliorare la qualità e la rilevanza dell'istruzione superiore; aumentare la qualità grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale; collegare l'insegnamento superiore, la ricerca e le imprese per favorire l'eccellenza e lo sviluppo regionale (« il triangolo della conoscenza »); migliorare la *governance* e il finanziamento.

Con riguardo alla gioventù, evidenzia come nel 2012 i lavori a livello europeo in materia di gioventù porranno un particolare accento sulla partecipazione alla vita democratica dell'Europa, come sancito dall'articolo 165 del TFUE. Nel primo semestre gli obiettivi principali saranno quelli di incoraggiare la creatività, la capacità innovativa e il talento dei giovani come strumento di partecipazione attiva nella società e di maggiore occupabilità sul mercato del lavoro, di attingere alle varie iniziative lanciate durante l'anno europeo della creatività e dell'innovazione e di

scambiare buone pratiche sul modo di coinvolgere un maggior numero di giovani nel processo decisionale democratico. Successivamente ci si concentrerà sui temi della partecipazione e dell'inclusione di tutti i giovani nella vita sociale e democratica in senso lato, attraverso il rafforzamento della partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) e dei giovani in generale al processo decisionale e il potenziamento della partecipazione dei giovani a livello locale. Con riguardo al settore dello sport, evidenzia come le principali attività del Governo in materia si svolgono nel quadro della partecipazione al Consiglio « Istruzione, gioventù, cultura e sport », il cui programma si riferisce al Piano di lavoro per lo sport 2011-2014 adottato con la Risoluzione del Consiglio del 20 maggio 2011, che fa seguito alla Comunicazione della Commissione del 2011, dal titolo « Sviluppare la dimensione europea dello sport », diretto appunto a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendone la funzione, i valori e i rapporti di cooperazione tra gli organismi competenti, anche al fine di proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani, e di promuovere la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive.

Con riguardo alla ricerca scientifica, ricorda che il Governo è impegnato in questa fase a creare le condizioni per una maggiore e più efficace partecipazione di attori italiani a progetti di ricerca europei, in primo luogo al Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico (7° PQ). Per seguire gli sviluppi della partecipazione italiana al Programma è stato istituito un « Osservatorio scientifico » con il compito di analizzare i dati sulla partecipazione italiana ai progetti finanziati, dal cui lavoro emerge che, in generale, a fronte di una crescente partecipazione alle fasi preparatorie di nuove proposte, il numero di progetti italiani giudicati ammissibili ai finanziamenti è in costante calo, con le maggiori criticità riguardanti la partecipazione ai Programmi *Ideas* e *People* dal momento che la percentuale di progetti italiani ap-

provati nell'ambito di tali programmi è significativamente più bassa di quella riscontrata negli altri programmi. Tale considerazione è riferita anche ai programmi di ricerca industriale, per i quali è stata preannunciata la promozione di progetti che rientrino nell'ambito delle linee programmatiche di « Horizon 2020 », con particolare riferimento alle tecnologie digitali, al *cloud computing* e ai servizi a favore del cittadino. Nell'ambito della piattaforma progettuale delle *Smart Cities and Communities*, si intende sostenere e valorizzare i progetti di ricerca orientati sulle nuove tecnologie, sulle energie alternative e sull'efficienza energetica.

Con riguardo alla cultura, infine, indica l'Agenda europea per la cultura quale riferimento politico europeo per le iniziative in campo culturale, che si articola attorno a tre obiettivi: diversità culturale e dialogo interculturale; creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione; cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. Il « Programma Cultura 2007-2013 » sostiene gli obiettivi dell'Agenda europea per la cultura, proponendosi di consolidare uno spazio culturale europeo, mediante lo sviluppo e la promozione di progetti a sostegno del dialogo e della mobilità interculturale. Le principali finalità del programma sono: assicurare la più vasta partecipazione di operatori culturali europei ad iniziative di carattere transnazionale; sostenere progetti di promozione culturale e valorizzare il patrimonio culturale comune; incentivare le iniziative europee favorendo la circolazione di opere, beni artistici e culturali. Ricorda, quindi, che il Programma è gestito dalla Commissione europea, che ne è responsabile e che coordina, con l'ausilio dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura, la realizzazione di programmi europei di settore, segnalando che al « Programma Cultura 2007-2013 » succederà il nuovo programma « Europa creativa » per il periodo 2014-2020, con una dotazione proposta di 1,801 miliardi di euro. Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di passare immediatamente all'esame del disegno di legge C. 5076, in sede consultiva.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 5076 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. L'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori. L'Accordo quadro in esame pre-

vede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza. Ricorda, altresì, che l'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli. Il titolo I (articoli 1 e 2) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (articolo 1). Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. Il titolo II (articoli 3-7) riguarda il dialogo politico e la cooperazione. L'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le forme della sua attuazione. L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi. Con l'articolo 5 le parti si impegnano a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto. L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in

attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione. Osserva che il titolo III, composto dal solo articolo 8, impegna le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il dialogo ASEAN-UE. Rileva, altresì, che il titolo IV (articoli 9 - 20) riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico. L'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio (v. commento all'articolo 43) e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Con l'articolo 10 viene favorito il dialogo fra le parti per migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di regolamentazione bancaria e assicurativa.

Rileva che la cooperazione tra imprese è regolamentata dall'articolo 11 che individua, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle PMI, la promozione di contatti tra operatori economici e la facilitazione all'accesso a mercati e finanziamenti. Nel campo della fiscalità (articolo 12) le parti si impegnano a rispettare i principi della trasparenza e della concorrenza leale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato. È prevista anche una cooperazione nel settore doganale su base sia bilaterale che multilaterale (articolo 13). L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra Comunità europea e Corea. Segnala che società dell'informazione, scienza e tecnologia sono oggetto degli articoli 15 e 16: la collaborazione nel campo della società dell'informazione è

tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione. Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti: la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei. L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione. Fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea. La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con cui le parti si impegnano, tra l'altro, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali. Osserva che il titolo V (articoli 21-27) riguarda la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile. In base all'articolo 31 relativo alla salute, le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni. È prevista inoltre dall'articolo 22, la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza. Le parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica (articolo 23) con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambien-

tali. L'articolo menziona i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, agosto-settembre 2002) mentre, con l'articolo 24, le Parti si impegnano alla specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico. Gli articoli 25 e 26 prevedono forme di cooperazione che copriranno in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura – compresa la lotta al disboscamento illegale – e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca. Con l'articolo 27, sugli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Segnala, inoltre, che del titolo VI, cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura fanno parte gli articoli 28 e 29 con i quali, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali *Erasmus Mundus*.

Osserva che il titolo VII (articoli 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30). È prevista dall'articolo 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione. Al fine di migliorare gli *standard* relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede, all'articolo 32, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze. Rileva, inoltre, che la cooperazione in materia di migrazione (articolo 33) prevede il contrasto

della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 36) anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro). Gli articoli da 39 a 42 sono contenuti nel titolo VIII (cooperazione in altri settori): turismo (articolo 39): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione; società civile (articolo 40): la cooperazione prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione; pubblica amministrazione (articolo 41): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche; statistiche (articolo 42): la collaborazione è volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Il titolo XI (articoli 43-46) disciplina il quadro istituzionale. L'articolo 43 (Altri accordi) abroga l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1° aprile del 2001. Tale accordo viene ora sostituito da quello in esame, che può essere integrato, sempre a norma dell'articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate. A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la

Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2011. Come ricorda anche l'Analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, il Parlamento italiano sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già ratificato da tredici paesi membri dell'Unione). L'articolo 44 istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo le modalità disciplinate all'articolo 45, comma 3). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza annuale alternativamente in Corea e a Bruxelles, salvo la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie prevede che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possano adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, viene fatto ricorso al comitato misto. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra parte può richiedere un arbitrato. La procedura di arbitrato è disciplinata dall'articolo 46.

Ricorda che il titolo X (articoli 47-53) reca le disposizioni finali. Gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle parti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo. L'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata salvo la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione

dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica. L'articolo 53, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede. Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sottolinea, altresì, che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che asserisce che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati, all'organizzazione dei dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte dal bilancio comunitario. Quanto al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica asserisce che sarà affidato, per la parte Ue, a funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione, senza pertanto porre ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che sono stati presentati gli identici emendamenti Zeller e altri 1.1 e Carra 1.2 (*allegato 3*). Ricorda che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 1.1 e 1.2 (*allegato 3*), nel senso di sopprimere le parole: «e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

I deputati Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) e Enzo CARRA (UdCpTP), accettando la proposta dal relatore, riformulano conseguentemente gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 dei quali sono rispettivamente primi firmatari (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 (*nuova formulazione*) e 1.2 (*nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, mette quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 (*nuova formulazione*) e 1.2 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva, quindi, in linea di principio gli identici emendamenti * 1.1 (*nuova formulazione*) e * 1.2 (*nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che gli emendamenti così approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Caterina PES (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. L'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012 introduce alcune modifiche nella legge n. 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di prevedere nell'articolo 1 che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'Interno – o al

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile e, pertanto, gli stessi soggetti si avvalgono del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2); intervenire sulla definizione, recata dall'articolo 2, i degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile, aggiungendo alle calamità naturali quelle connesse all'attività dell'uomo; l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti (articolo 1, comma 1, lettera *b*); integrare nell'articolo 5 il presupposto della delibera dello stato di emergenza, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi, con l'ulteriore presupposto costituito dall'imminenza di tali eventi; la delibera deve essere adottata d'intesa con le regioni interessate e deve indicare le p.a. competenti ordinariamente cessata l'emergenza (articolo 1, comma 1 lettera *c*, rispettivamente, numeri 2 e 1); introdurre, nel medesimo articolo 5, un limite massimo di durata dello stato di emergenza, pari a sessanta giorni prorogabile o rinnovabile di regola per non oltre quaranta giorni (articolo 1, comma 1 lettera *c*, rispettivamente, n. 2); attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga ad ogni disposizione vigente, prevista dall'articolo 5 in capo al Presidente del Consiglio o suo delegato, al capo del Dipartimento della protezione civile; pertanto, il relativo potere viene circoscritto nei limiti e secondo i criteri indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza e i relativi contenuti vengono vincolati ai profili organizzativi e provvisori, nonché all'intesa con le regioni interessate (articolo 1, comma 1, lettera *c*, n. 3); le ordinanze, se emanate entro 20 gg. dalla dichiarazione di stato di emergenza, sono immediatamente efficaci e vengono trasmesse al Ministero dell'economia per la «verificazione», i cui esiti devono essere comunicati al Presidente del Consiglio; se le ordinanze sono emanate dopo 20 giorni dalla dichiarazione, è ri-

chiesto il previo concerto del Ministero dell'economia ai fini dell'emanazione (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 4.); abrogare la disposizione dell'articolo 5 che prevede l'emanazione di ordinanze dirette ad evitare situazioni di pericolo (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 5); prevedere, nel medesimo articolo 5, l'avvalimento, da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile, delle componenti e delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile nonché di commissari delegati (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 6); escludere, nello stesso articolo 5, che il Capo del Dipartimento della protezione civile e i commissari delegati, se già titolari di cariche elettive pubbliche, possano ricevere ulteriori compensi; qualora non titolari di tali cariche ai suddetti compensi si applica il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 7); introdurre nel medesimo articolo 5 una disciplina volta a chiudere la fase dell'emergenza e al subentro dell'amministrazione ordinariamente competente; lo strumento a tal fine previsto è costituito dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanata di concerto con il Ministero dell'economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi, almeno 10 giorni prima della scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza; la stessa ordinanza può individuare il soggetto cui dovrà essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza (articolo 1, comma 1, lettera c, n. 7); introdurre nell'articolo 5 l'obbligo dei commissari delegati di corredare la rendicontazione degli interventi effettuati con gli eventuali rilievi della Corte dei conti in sede di controllo e di trasmetterla anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno; tale obbligo è esteso anche all'amministrazione competente in via ordinaria se gli interventi si protraggono dopo il suo subentro (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 8);

prevedere nell'articolo 5, in coerenza con la sent. 22/2012 della Corte costituzionale, la facoltà della Regione di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 9 e numero 10), prevedendone il reintegro con corrispondente riduzione di pari misura delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al provvedimento, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante; disciplinare nell'articolo 5 le modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, pagamento effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 11); chiarire nell'articolo 14 la competenza del prefetto in tema di comunicazioni, coordinamento a livello provinciale degli interventi spettanti alla regione, nonché di effettuazione di interventi quale delegato del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 1, lettera d), n.1); correggere il riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 con il richiamo al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) a seguito dell'abrogazione della legge n. 142 del 1990 (articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1); specificare ulteriormente nel medesimo articolo 15 i compiti dei sindaci per fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale (articolo 1, comma 1, lettera e) n. 2).

Osserva, poi, che l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene con novelle anche su altre fonti normative, disponendo: il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco (articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000); la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si

esprima nel termine di 7 giorni in sede di controllo sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: in tal caso gli atti si considerano comunque efficaci (articolo 1, comma 3); l'abrogazione espressa dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali (articolo 1, comma 4).

Rileva, quindi, che l'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali, demandando l'attuazione della disciplina introdotta a un regolamento di delegificazione. L'articolo 3, comma 1, dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di « grande evento » dell'Expo 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie del 2012 (Forum delle famiglie). A questo proposito riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine alla portata normativa della salvaguardia stabilita dalla disposizione in esame. Osserva che l'articolo 3, comma 2, prevede che i commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere, valutando in particolare l'opportunità di tener conto dell'emergenza costituita dal recente terremoto avvenuto in Emilia Romagna, al fine della tutela dei beni culturali ivi collocati.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto la relatrice per il lavoro svolto e la puntuale relazione sul provvedimento. Stigmatizza, quindi, la mancanza di omogeneità del decreto-legge in esame, evidenziando l'estraneità alla riforma della Protezione civile del disposto recato dal comma 2 dell'articolo 3. Ritiene, poi, necessario che venga specificata, sempre all'articolo 3 comma 2, la disposizione che fa riferimento ai pagamenti riferiti alle attività in via di completamento, non comprendendo cosa significhi tale ultima espressione. Chiede, infine, un chiarimento su quali siano le gestioni commissariali effettivamente prorogate che vanno individuate con maggiore precisione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene innanzitutto necessario che il provvedimento debba far riferimento all'esigenza di messa in sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo un apposito apparato di ispezioni e controlli. Osserva, quindi, come non sia possibile continuare a nominare commissari straordinari ove non c'è una vera situazione di urgenza e di pericolo. Considera in particolare la situazione del Palazzo del cinema di Venezia che non solo non è completato ma ancora non esiste, chiedendo a proposito che la Protezione civile indichi in un'apposita relazione la destinazione dei 35 milioni di euro che sono stati stanziati al riguardo. Riterrebbe necessario che intervenisse un rappresentante del Governo in Commis-

sione per chiarire come l'Esecutivo intenda procedere sugli aspetti da lui evidenziati.

Giovanni LOLLI (PD) ricorda come nella regolazione dell'attività della Protezione civile vi sia stata un'oscillazione tra le ipotesi estreme di affidare ad essa numerosi poteri, anche di spesa, senza controlli ovvero di restringere eccessivamente la sua attività. Ritiene che il Governo faccia bene, quindi, a cercare di individuare la giusta misura della disciplina in materia. Ritiene peraltro necessaria una legislazione di prevenzione delle calamità naturali, anche con riguardo alla tutela dei beni culturali presenti sul territorio. Chiede, infine, chiarimenti sul disposto dell'articolo 2, che istituisce una copertura assicurativa volontaria delle abitazioni per rischi derivanti da calamità naturali essendo contrario a demandare l'attuazione della relativa disciplina a un regolamento di delegificazione, stante l'importanza della materia.

Ricardo Franco LEVI (PD) si associa alle riflessioni dell'onorevole Lollo. Osserva, quindi, che mentre il provvedimento in esame intende riportare ordine nella disciplina della Protezione civile, manca però l'idea di dare al Paese uno strumento forte di governo del territorio e dell'ambiente. Ritiene, al riguardo, come il disposto dell'articolo 2 rappresenti la spia di questa ambizione non portata alle sue logiche conseguenze; lo strumento da utilizzare dovrebbe essere quello dell'assicurazione obbligatoria come è in altri Paesi, e non quello della copertura assicurativa volontaria.

Enzo CARRA (UdCpTP) apprezza la relazione svolta dall'onorevole Pes, che ringrazia. Manifesta, in particolare, perplessità sul disposto dell'articolo 3 comma 1, che regola eventi del passato, mentre, con riferimento all'articolo 3 comma 2, ritiene che non sia sufficiente il periodo di tempo indicato per completare gli interventi previsti.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Carra. Osserva, quindi, come, nella disciplina della materia, si sia passati da una Protezione civile *tutto* fare a una Protezione civile che non fa niente e che anzi ultimamente appare come paralizzata. Apprezza quindi l'intento del Governo di cercare una giusta via di mezzo nella regolazione della materia. Con riguardo poi al disposto dell'articolo 1 che abroga l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di Protezione civile, che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali, evidenzia il pericolo di una « balcanizzazione » della materia dei livelli minimi di organizzazione delle strutture della Protezione civile sul territorio.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, segnala che la Commissione cultura potrebbe essere chiamata a rendere il parere sul nuovo testo del provvedimento risultante dall'approvazione degli emendamenti, come sempre limitatamente alle parti di competenza.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) ritiene che occorra una seria riflessione sulle gestioni commissariali indicate all'articolo 3 comma 2, con riguardo ad opere ben note come il Nuovo *Auditorium*, parco della musica e della cultura di Firenze. Stigmatizza, poi, il disposto dell'articolo 2 che di fronte alle calamità naturali delega un intervento alle assicurazioni private, disconoscendo il ruolo dello Stato, senza neanche prevedere il criterio direttivo di un premio minimo, non avente in alcun caso carattere speculativo. Invita quindi ad effettuare una seria riflessione sul punto, per evitare gli insulti dell'opinione pubblica che sarebbero altrimenti ben meritati.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva come, se nel passato la Protezione civile rincorreva i terremoti, sembra che oggi

siano i terremoti a rincorrere la Protezione civile. Fuor di metafora, ritiene in particolare grave che si faccia ricorso allo strumento delle assicurazioni private per la copertura assicurativa delle abitazioni per i rischi derivanti dalla calamità naturali. Non comprende quale nesso vi sia tra il disposto dell'articolo 3 comma 2, e la riforma della Protezione civile, quando invece vi è il problema pressante dell'edilizia scolastica che non è messa in sicurezza dagli eventi sismici. Esprime quindi fortemente le preoccupazioni evidenziate, riservandosi di valutare il nuovo testo del provvedimento come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Caterina PES (PD), *relatore*, condivide le molte osservazioni formulate dai colleghi, che ringrazia per il loro contributo. Si associa, in particolare, alle critiche al disposto dell'articolo 2 in materia di copertura assicurativa volontaria per le abitazioni per i rischi derivanti da calamità naturali. Si riserva, quindi, di valutare il nuovo testo del provvedimento come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, avverte che è pervenuto l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, 3780 e 4309 in esame recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Con riguardo alle parti modificate, di competenza della Commissione, segnala che, fra l'altro, all'articolo 1 non è più previsto che il provvedimento stabilisca i principi per la tutela e valorizzazione della biodiversità agraria allo scopo di sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria nonché di sostenere le attività di formazione e educazione sulla medesima, bensì solo di promuovere tale attività. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012». (Atto n. 467).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012» (atto n. 467);

considerato che l'esame del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca rappresenta l'unica occasione che ha annualmente la Commissione per esaminare l'andamento della ricerca pubblica effettuata dagli enti vigilati dal Ministero;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. venga riconosciuta all'INGV la somma di euro 1,5 milioni, poiché il decreto ministeriale 28 novembre 2011, all'articolo 13, non esclude tale somma dal computo;

2. si confermi, considerata l'eccellenza dell'attività di ricerca svolta dal consorzio Biogem nel campo della genetica, la destinazione di 1,5 milioni di euro alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli con questa finalità, eventualmente utilizzando una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;

3. considerato che l'elevata qualità scientifica dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)

rischia di essere pericolosamente bloccata a seguito di problemi finanziari dovuti a un pesante pregresso, si assicuri all'ente un congruo aumento della quota del FOE già a partire dal 2012, anche in questo caso utilizzando eventualmente una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;

4. a partire dal prossimo anno, osservi il Governo puntualmente il dettato dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, secondo cui il riparto annuale del FOE deve contenere l'indicazione delle assegnazioni previste per i due anni successivi;

5. venga annualmente trasmesso alle Camere per il parere il decreto di riparto dei fondi destinati alla premialità;

6. nei futuri riparti venga strutturato un capitolo introduttivo che in particolare individui la progressione di integrazione delle attività di ricerca italiane con quelle europee e la efficacia della politica di ricerca del Paese di supporto all'attività industriale;

7. si sopprimano, all'articolo 5, lettera c), primo punto, le parole da «e per il 50 per cento», fino alla fine della voce, in quanto, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla nota illustrativa, all'importo di euro 285.890, corrispondente al 50 per cento della quota destinata all'Agenzia Fusion For Energy (F4E), è dedicato il secondo punto della medesima lettera c);

8) si corregga, all'articolo 8, il nome dell'associazione europea «EURAMET

e.V. » e all'articolo 15, le parole « secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente decreto » siano sostituite con le parole « come indicato nella premessa del presente decreto »;

9) che il Governo proponga, nella prossima legge di stabilità, una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli Enti, evitando l'attuale frammentazione delle voci di finanziamento e ricollocando le singole attività di ricerca in adeguati profili normativi che ne assicurino la selezione, tramite criteri di valutazione scientifica;

e le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 16, si segnala che l'inclusione nella base di calcolo per l'ammontare dell'assegnazione ordinaria delle risorse relative alle assunzioni dei ricercatori, nonché di quelle

specifiche per l'organico dell'INGV, determinerà nel 2013, solo per gli enti interessati, una quota di fatto inferiore al 95 per cento dell'assegnazione ordinaria 2012 e che, altresì, non è presente alcuna indicazione per il 2014 come, invece, previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998;

b) con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità, nella premessa dello schema, di indicare che il riferimento corretto alla VII Commissione permanente della Camera dei deputati è « Cultura, scienza e istruzione »;

c) nella stessa premessa, si valuti l'opportunità di fare riferimento in un solo passaggio al finanziamento di 10 milioni di euro destinati ad incremento della quota per i progetti premiali;

d) si valuti l'opportunità, inoltre, che all'articolo 3, lett. d), primo punto, di correggere il nome del progetto in « NEX-TDATA ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012». (Atto n. 467).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012» (atto n. 467);

considerato che l'esame del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca rappresenta l'unica occasione che ha annualmente la Commissione per esaminare l'andamento della ricerca pubblica effettuata dagli enti vigilati dal Ministero;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. venga riconosciuta all'INGV una somma ulteriore di euro 1,5 milioni;

2. si confermi, considerata l'eccellenza dell'attività di ricerca svolta dal consorzio Biogem nel campo della genetica, la destinazione di 1,5 milioni di euro alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli con questa finalità, eventualmente utilizzando una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;

3. considerato che l'elevata qualità scientifica dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) rischia di essere pericolosamente bloccata a seguito di problemi finanziari dovuti a un pesante pregresso, si assicuri all'ente

un congruo aumento della quota del FOE già a partire dal 2012, anche in questo caso utilizzando eventualmente una parte dei dieci milioni con cui è stata incrementata la quota dei progetti premiali per il 2012 a seguito della soppressione del progetto «L'ambito nucleare»;

4. a partire dal prossimo anno, osservi il Governo puntualmente il dettato dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, secondo cui il riparto annuale del FOE deve contenere l'indicazione delle assegnazioni previste per i due anni successivi;

5. venga annualmente trasmesso alle Camere per il parere il decreto di riparto dei fondi destinati alla premialità;

6. nei futuri riparti venga strutturato un capitolo introduttivo che in particolare individui la progressione di integrazione delle attività di ricerca italiane con quelle europee e la efficacia della politica di ricerca del Paese di supporto all'attività industriale;

7. si sopprimano, all'articolo 5, lettera c), primo punto, le parole da «e per il 50 per cento», fino alla fine della voce, in quanto, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla nota illustrativa, all'importo di euro 285.890, corrispondente al 50 per cento della quota destinata all'Agenzia Fusion For Energy (F4E), è dedicato il secondo punto della medesima lettera c);

8) si corregga, all'articolo 8, il nome dell'associazione europea «EURAMET e.V.» e all'articolo 15, le parole «secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente

decreto » siano sostituite con le parole « come indicato nella premessa del presente decreto »;

9) che il Governo proponga, nella prossima legge di stabilità, una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli Enti, evitando l'attuale frammentazione delle voci di finanziamento e ricollocando le singole attività di ricerca in adeguati profili normativi che ne assicurino la selezione, tramite criteri di valutazione scientifica;

e le seguenti osservazioni:

e) con riguardo all'articolo 16, si segnala che l'inclusione nella base di calcolo per l'ammontare dell'assegnazione ordinaria delle risorse relative alle assunzioni dei ricercatori, nonché di quelle specifiche per l'organico dell'INGV, deter-

minerà nel 2013, solo per gli enti interessati, una quota di fatto inferiore al 95 per cento dell'assegnazione ordinaria 2012 e che, altresì, non è presente alcuna indicazione per il 2014 come, invece, previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998;

f) con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità, nella premessa dello schema, di indicare che il riferimento corretto alla VII Commissione permanente della Camera dei deputati è « Cultura, scienza e istruzione »;

g) nella stessa premessa, si valuti l'opportunità di fare riferimento in un solo passaggio al finanziamento di 10 milioni di euro destinati ad incremento della quota per i progetti premiali;

h) si valuti l'opportunità, inoltre, che all'articolo 3, lett. *d)*, primo punto, di correggere il nome del progetto in « NEX-TDATA ».

ALLEGATO 3

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

1.1. Zeller, Brugger, Nicco, Giulietti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

1.2. Enzo Carra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

1.1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Nicco, Giulietti.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione ».

1.2. (Nuova formulazione) Enzo Carra.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

**Legge Comunitaria 2012.
Emendamenti C. 4925 Governo.**
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, iniziato nella seduta del 30 maggio 2012.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento 1.2 del relatore, limita-

tamente alle parti di competenza, trasmesso dalla XIV Commissione ai fini del parere di competenza della VIII Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sull'emendamento del relatore 1.2, limitatamente alle parti di competenza.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	255

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	256
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione)	260
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	257

ATTI DEL GOVERNO:

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	259
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	261

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del mercoledì 30 maggio 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, sottolinea che nella proposta di parere intende richiamare l'attenzione del Governo sul grave e diffuso problema del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Rileva che sarebbe quanto mai auspicabile che il Governo indicasse un termine preciso in merito al recepimento della direttiva 2011/7/UE, che è fissato comunque in una data precedente al 15 novembre 2012 dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

Ritiene altresì opportuno prevedere un'osservazione relativamente alla disciplina in materia di sicurezza delle attività *offshore* di prospezione, ricerca e produ-

zione nel settore degli idrocarburi (COM(2011)688), volta a raccomandare il ricorso allo strumento del regolamento, e non della direttiva come richiesto da alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, al fine di evitare l'attuazione di discipline attuative fortemente differenziate tra i diversi Stati membri e, conseguentemente, situazioni di disparità competitiva tra Paesi europei.

Ludovico VICO (PD) osserva che nel campo della ricerca petrolifera, in particolare in Italia, sono carenti i sistemi di sicurezza preventivi. Sottolinea che sulle attività *onshore* e *offshore* si dispone unicamente di *report* delle agenzie regionali di protezione ambientale, mentre in altri Paesi europei ed extraeuropei sono applicati sistemi di sicurezza preventivi che, a suo parere, dovrebbero essere estesi anche al territorio italiano.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che in altri Paesi vi è stata un'estrema semplificazione delle regole in materia di sicurezza delle attività *offshore* che è all'origine dei gravissimi incidenti verificatisi nel Golfo del Messico e nel Mare del Nord. Sottolinea che in Italia le zone costiere sono fortemente antropizzate e che eventuali incidenti avrebbero un impatto drammatico sulle popolazioni e sull'economia.

Con riferimento alla Relazione programmatica, lamenta la mancanza di aspetti assolutamente rilevanti per il nostro Paese caratterizzato da un'economia prioritariamente manifatturiera. La Relazione appare insufficiente a presentare soluzioni che possano individuare e risolvere alcuni nodi che stanno portando l'Italia e una parte consistente dell'Europa alla povertà e alla catastrofe economica. Ritiene, infine, che la politica europea sia volta unicamente a ridurre il ruolo primario giocato dalla Germania nell'attuale situazione di crisi delle istituzioni europee.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03, presentato direttamente presso tale Commissione, che investe ambiti di competenza della X Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante: nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03 (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), ritenere che il testo dell'articolo aggiuntivo sia formulato in maniera poco chiara, concorda con il parere espresso dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia volto a

salvaguardare i diritti del consumatore, pur convenendo sul fatto che il testo potrebbe essere formulato in maniera più chiara. Invita, pertanto, il relatore e i colleghi ad approfondirne il contenuto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva che la disposizione in esame non si basa su elementi certi e verificabili prevedendo l'introduzione di disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni acquistati in un luogo diverso da quello del negozio con la possibilità, in caso di danneggiamento dovuto a mancanza di diligenza, di esercitare comunque il diritto di recesso.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con le osservazioni del collega Torazzi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, pur apprezzando le finalità di tutela del consumatore contenute nell'articolo aggiuntivo in esame, ritiene che il testo sia scritto in maniera poco chiara e si possa prestare ad applicazioni distorte.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che l'articolo 14 della direttiva 2011/83/UE, richiama il caso in cui i consumatori esercitino il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Ritiene che il testo del considerando sia assolutamente chiaro e giudica molto pericoloso prevedere in una disposizione legislativa il fatto che il consumatore possa manipolare ed ispezionare la merce in un luogo diverso da quello del negozio.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) invita il relatore a verificare se la disposizione non abbia unicamente la finalità di sollecitare il Governo ad un'ulteriore tutela del consumatore.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottolinea che la disposizione contenuta nell'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03 non appare concretamente applicabile.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva che il considerando 47 è parte integrante della direttiva 2011/83/UE, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame che introdurrebbe un elemento di squilibrio nel sistema danneggiando anche chi esercita commercio elettronico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, illustra le finalità del provvedimento d'urgenza volto, in primo luogo, a restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, assegnando allo stato di emergenza precisi ambiti temporali – di regola sessanta giorni, prorogabili per altri quaranta – compatibili con tale stato ed impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.

Il decreto-legge in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 introduce una serie di novelle nella legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di:

prevedere che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'interno – o al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile; pertanto, gli stessi soggetti si avvalgono del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2);

intervenire sulla definizione, recata dall'articolo 2, degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile, aggiungendo alle calamità naturali quelle connesse all'attività dell'uomo; l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti (articolo 1, comma 1 lettera *b*);

integrare nell'articolo 5 il presupposto della delibera dello stato di emergenza, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi, con l'ulteriore presupposto costituito dall'imminenza di tali eventi; la delibera deve essere adottata d'intesa con le regioni interessate e deve indicare le pubbliche amministrazioni competenti ordinariamente cessata l'emergenza (articolo 1, comma 1 lettera *c*) rispettivamente, n. 2 e n. 1);

introdurre, nel medesimo articolo 5, un limite massimo di durata dello stato di emergenza, pari a sessanta giorni prorogabile o rinnovabile di regola per non oltre quaranta giorni (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 2);

attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga ad ogni disposizione vigente, prevista dall'articolo 5 in capo al Presidente del Consiglio o suo delegato, al capo del Dipartimento della protezione civile; (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 3);

introdurre nel medesimo articolo 5 una disciplina volta a chiudere la fase dell'emergenza e al subentro dell'amministrazione ordinariamente competente; lo strumento a tal fine previsto è costituito dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanata di concerto con il Ministero dell'economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi, almeno 10 giorni prima della scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza; la stessa ordinanza può individuare il soggetto cui dovrà essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 7);

introdurre nell'articolo 5 l'obbligo dei commissari delegati di corredare la rendicontazione degli interventi effettuati con gli eventuali rilievi della Corte dei conti in sede di controllo e di trasmetterla anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'interno; tale obbligo è esteso anche all'amministrazione competente in via ordinaria se gli interventi si protraggono dopo il suo subentro (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 8);

prevedere nell'articolo 5, in coerenza con la sentenza 22 del 2012 della Corte costituzionale, la facoltà della regione di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 9 e n. 10), prevedendone il reintegro con corrispondente riduzione di pari misura delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al provvedimento, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante;

disciplinare nell'articolo 5 le modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, pagamento effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 11);

chiarire nell'articolo 14 la competenza del prefetto in tema di comunicazioni, coordinamento a livello provinciale degli interventi spettanti alla regione, nonché di effettuazione di interventi quale delegato del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1).

L'articolo 1 del provvedimento interviene, inoltre, con una serie di novelle anche su altre fonti normative, disponendo, tra l'altro, il silenzio assenso della Corte dei conti, qualora essa non si esprima nel termine di 7 giorni in sede di controllo sui

provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: in tal caso, gli atti si considerano comunque efficaci (articolo 1, comma 3).

L'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali, demandando l'attuazione della disciplina introdotta a un regolamento di delegificazione emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria che riguardano diverse materie:

mantiene fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di « grande evento » dell'Expo 2015 e del VII Incontro mondiale delle famiglie del 2012 (comma 1);

le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere prorogate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni e sono ammesse proroghe per ulteriori sei mesi unicamente per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia (comma 2);

la riassegnazione al Ministero dell'interno delle somme non ancora impegnate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009, che sblocca i fondi ancora nella disponibilità dei commissari, la cui nomina è stata giudicata illegittima dal Consiglio di Stato, consentendo il proseguimento degli interventi già programmati (comma 3);

il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'im-

pianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa del Patto di stabilità della regione Campania per la cui ricognizione è adottato un apposito DPCM. (comma 4).

L'articolo 4, infine, reca la consueta formula dell'entrata in vigore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 29 maggio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Saglia, illustra la proposta di parere da lui elaborata (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis. — (Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio). — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per

l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio ».

6. 03. Mazzocchi, Razzi.

ALLEGATO 2

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il testo del Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas (Atto n. 476),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Integrato (ovvero del sistema informativo che conterrà i dati

anagrafici di tutti i punti di prelievo) si invita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a costituire un elenco delle informazioni relative ai soli clienti inadempienti, che risulterebbe strumento immediatamente disponibile per gli operatori;

b) in relazione alle modalità di consultazione della BICSE (banca degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico), valuti l'Autorità la possibilità di modificare quanto previsto nella lettera *a)* del criterio predisposto, ovvero la possibile consultazione solo successivamente alla formulazione di una proposta contrattuale, con una formulazione che consenta la consultazione in fase di acquisizione dei clienti finali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di ASSOCONTACT e di rappresentanti di FEDERTELSERVIZI sulle problematiche relative all'organizzazione del lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a tipologie contrattuali e profili occupazionali	262
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-06404 Damiano: Casi problematici legati alla ricongiunzione onerosa di contributi previdenziali	262
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	266
5-06509 Mannucci: Sulle prestazioni di « <i>welfare</i> integrativo » offerte dall'ex-INPDAP	263
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	268
5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008	263
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	269
5-06941 Antonino Foti: Sull'attuazione degli incentivi per i premi di produttività nell'anno 2012	264
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	270

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	264

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 giugno 2012.

Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di ASSOCONTACT e di rappresentanti di FEDERTELSERVIZI sulle problematiche relative all'organizzazione del lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a tipologie contrattuali e profili occupazionali.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.40 alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.35.

5-06404 Damiano: Casi problematici legati alla ricongiunzione onerosa di contributi previdenziali.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che l'interrogazione in titolo, analogamente alle altre presentate dal suo gruppo sulla medesima materia, reca un caso concreto e puntuale, che evidenzia la situazione penosa in cui versano quei cittadini che, a causa di una normativa iniqua introdotta dal precedente Governo, hanno subito danni rilevanti rispetto alla propria posizione previdenziale. Pur comprendendo la ricostruzione normativa svolta dal rappresentante del Governo e riconoscendo la positività della disposizione che ha abolito la soglia dei tre anni di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione, osserva che l'obiettivo dell'azione parlamentare in materia non è quello di prevedere un beneficio aggiuntivo o un ingiustificato vantaggio in favore dei lavoratori, bensì quello di riconoscere loro un vero e proprio diritto: su questo argomento, pertanto, il suo gruppo continuerà a portare avanti una battaglia di civiltà che consenta di fronteggiare, secondo principi di equità, la palese ingiustizia prodotta con l'iniziativa legislativa che ha introdotto l'onerosità della ricongiunzione di contributi previdenziali verso l'INPS.

5-06509 Mannucci: Sulle prestazioni di « welfare integrativo » offerte dall'ex-INPDAP.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Barbara MANNUCCI (PdL), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che essa risulta sostanzialmente analoga a quella già resa dal Presidente dell'INPS in occasione della sua recente audizione in Commissione, non soltanto da un punto di vista formale, ma anche sotto un profilo sostanziale, configurandosi in maniera estremamente generica e poco chiara. Segnala, infatti, che circa 11 milioni di

persone – tra dipendenti, familiari e utenti dell'ex-INPDAP – non sanno, ad oggi, cosa debbano aspettarsi in relazione alle prestazioni, già erogate dall'ente, che ruotano attorno all'assistenza integrativa; in questo ambito, in particolare, si domanda come sia possibile che l'INPS non abbia ancora chiarito – con la stagione estiva alle porte – il destino di iniziative quali le « vacanze studio » o le altre attività di *welfare* integrativo. Dichiarò, pertanto, la propria insoddisfazione per una risposta poco concreta e, per questo, molto deludente, riservandosi di adottare ulteriori iniziative parlamentari sull'argomento.

5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio BOCCUZZI (PD), nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, ricorda che il principale obiettivo della sua interrogazione era quello di proseguire nel monitoraggio dell'attività posta in essere dal Governo nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle iniziative dirette a contrastare fenomeni che nulla hanno a che vedere con un'attività formativa reale e di qualità. Nell'evidenziare, infatti, l'estrema confusione che caratterizza talune proposte formative del settore, ritiene che il Governo debba impegnarsi, con maggiore chiarezza, in un percorso di sensibilizzazione che riconduca le troppe iniziative ad oggi esistenti nell'alveo di un quadro normativo e giuridico rispettoso della legislazione vigente e degli accordi stipulati, anche di recente, tra Stato e regioni. Per tali motivazioni, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

5-06941 Antonino Foti: Sull'attuazione degli incentivi per i premi di produttività nell'anno 2012.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Deborah BERGAMINI (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta ad una interrogazione che fa seguito ad un altro suo atto di sindacato ispettivo già rivolto anche al Presidente del Consiglio dei ministri e che – essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato il decreto attuativo per le modalità di riconoscimento dei premi di produttività – interessa numerosi lavoratori del settore privato, dichiara di apprezzare l'intenzione dell'Esecutivo di uscire, a partire dal 2013, dalla fase sperimentale di applicazione delle norme. Si domanda, tuttavia, cosa avverrà per l'anno in corso, atteso che, da notizie informali, risulta che il decreto attuativo per il 2012 vada a diminuire il tetto di applicabilità delle misure vigenti. Poiché ritiene che tale circostanza, se confermata, sarebbe molto grave, in quanto recherebbe ingenti danni e una ingiustificata penalizzazione alle imprese e agli stessi lavoratori, chiede al Governo di fare chiarezza sulla vicenda, riservandosi di adottare ulteriori iniziative parlamentari in materia.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2012. (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Amalia SCHIRRU (PD), nel valutare positivamente la relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, segnala l'esigenza di porre al Governo il problema di concludere il percorso di attuazione della direttiva 2005/36/CE, con particolare riferimento agli aspetti lavorativi e alla qualificazione professionale del personale medico e infermieristico, ivi incluso il riconoscimento dei relativi titoli di studio e di specializzazione. Richiamata la necessità di adeguarsi alle indicazioni che emergono dagli altri Stati europei all'avanguardia nel settore, infatti, rileva come in diverse zone italiane, tra cui la Sardegna, inizi ad avvertirsi la carenza di personale sanitario qualificato, anche a causa di una politica formativa e specialistica basata sul cosiddetto « numero chiuso »: tale circostanza sta anche producendo, a suo avviso, un fenomeno di mobilità dei giovani italiani verso Paesi comunitari dell'Est europeo, che si spostano al solo scopo di acquisire titoli utilizzabili in Italia.

Auspica, pertanto, che il relatore possa valutare tale elemento ai fini della predisposizione della sua proposta di parere, raccomandando al Governo di regolamentare al meglio i percorsi formativi del settore e di valorizzare le esperienze professionali svolte nelle strutture sanitarie.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento nel dibattito, si riserva di presentare, nella seduta già fissata per domani, una proposta di parere che tenga conto, tra l'altro, delle richieste appena

formulate dall'onorevole Schirru. Preannuncia, peraltro, che nell'ambito della propria proposta di parere intende anche inserire una segnalazione relativa all'ampliamento dei livelli occupazionali, nonché ad iniziative per scongiurare fenomeni di «*dumping* sociale» e per rafforzare il ruolo delle parti sociali. Fa presente, infine, che sarà rivolto un auspicio affinché, in merito ai negoziati in sede europea sui

temi della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vi sia un più stretto raccordo informativo tra le competenti Commissioni parlamentari e l'Esecutivo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-06404 Damiano: Casi problematici legati alla ricongiunzione onerosa di contributi previdenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione in merito all'impegno conferito al Governo in occasione dell'approvazione, all'unanimità, della mozione n. 1-00690 a prima firma dell'onorevole Cazzola e degli ordini del giorno n. 9/4612/109 dell'onorevole Gneccchi e n. 9/04612/017 dell'onorevole Versace accolti durante l'approvazione della cosiddetta manovra di agosto e, pertanto, chiedono di modificare l'articolo 12, comma 7-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Ricordo che la previsione di un onere di ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi, risponde a criteri di equità tra le diverse categorie.

Fino all'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cd. « Gestioni sostitutive ed esclusive » (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Tutte le ricongiunzioni dalle « Gestioni Speciali » (ossia dalle « altre » gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) e dal FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) alle « Gestioni sostitutive ed esclusive », di contro, erano già a titolo oneroso.

Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista della coerenza complessiva del sistema, nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono caratterizzate per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

In proposito, vorrei sottolineare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto « salva Italia », ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituto alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo che garantisce, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.

Occorre, inoltre, considerare che l'onerosità della ricongiunzione appare corretta e razionale anche sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall'INPS in proposito, secondo le quali l'eventuale reintroduzione del principio di gratuità della ricongiunzione determinerebbe impegni finanziari rilevanti, pari a 378 milioni di euro per l'anno corrente, che aumenterebbero in misura costantemente crescente.

Da ultimo, faccio presente che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasterebbe con gli obiettivi di equità intergenerazionale e intragenerazionale che ispirano l'operato del Governo anche nella materia previdenziale, nonché con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto cosiddetto salva Italia.

ALLEGATO 2

5-06509 Mannucci: Sulle prestazioni di « welfare integrativo » offerte dall'ex-INPDAP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Mannucci – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle prestazioni creditizie e sociali erogate dalla gestione ex INPDAP dell'INPS in favore degli iscritti e dei loro figli nonché dei pensionati.

Al riguardo, l'INPS ha fatto sapere che le predette prestazioni vengono erogate grazie alle risorse derivanti dal prelievo pari allo 0,35 per cento della retribuzione lorda degli iscritti in servizio, e dal prelievo pari allo 0,15 per cento dell'importo della pensione per il personale in quiescenza.

Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.

Per rispondere al primo quesito posto dall'interrogante, faccio presente che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Inps – con la Deliberazione del 14 febbraio 2012 di integrazione alla relazione programmatica per gli anni 2012-

2014 – ha inteso recepire le priorità strategiche contenute nella delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inpdap n. 344 del 21 aprile 2011, in cui le attività di *welfare* erano state considerate parte strategica essenziale delle attività del soppresso Istituto di previdenza.

Inoltre, con Determinazione del Presidente Inps del 15 marzo 2012, di esecuzione delle citate linee strategiche, nella parte inerente agli interventi in materia di prestazioni creditizie e politiche sociali, viene confermato il « Mantenimento delle finalità sociali delle politiche di credito e *welfare* assicurate dagli Enti soppressi ». In tal senso verranno valutati interventi di razionalizzazione delle specifiche discipline regolamentari e verranno rimodulati i criteri per l'attribuzione delle prestazioni, privilegiando quelli di merito, di reddito e di omogeneità territoriale.

Per quanto concerne gli ulteriori due quesiti, pur dandosi atto della rilevanza delle questioni prospettate dall'onorevole interrogante, faccio presente che l'INPS – interpellato su tali aspetti – ha subordinato ogni possibile soluzione orientata nella direzione auspicata dall'interrogante all'adozione di appositi interventi di carattere normativo.

ALLEGATO 3

5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ora ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività – essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.

Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all'uopo individuati sia nell'articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall'esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa

la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.

Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d'intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si è deciso di programmare le azioni di vigilanza nel « Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro », presieduto dal Ministro della salute, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ALLEGATO 4

5-06941 Antonino Foti: Sull'attuazione degli incentivi per i premi di produttività nell'anno 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Foti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sui tempi di emanazione del decreto attuativo per la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2012.

In proposito, occorre ricordare che l'articolo 33, comma 14, della legge n. 183 del 2011 (*legge di stabilità finanziaria per l'anno 2012*) ha previsto – per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 – uno sgravio dei contributi, dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore sulle somme erogate a quest'ultimo, sulla base di determinati criteri e modalità e nei limiti delle risorse destinate, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007.

Tale misura agevolativa – introdotta in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, dall'articolo 1, commi 67 e 68 della citata legge n. 247 del 2007 – è stata disciplinata – per l'anno 2011 – dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 e il relativo decreto attuativo – già registrato alla Corte dei Conti – è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Occorre inoltre precisare che il Governo, nel valutare positivamente gli effetti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione, ha previsto, nell'ambito del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro recentemente approvato dal Senato della Repubblica e in procinto di essere esaminato dalla Camera dei deputati, il superamento della fase sperimentale con l'obiettivo di stabilizzare la misura a partire dall'anno 2013.

Tanto premesso, con specifico riferimento a quanto richiesto dall'onorevole Foti, faccio presente che l'Amministrazione che rappresento ha già provveduto a predisporre lo schema di provvedimento attuativo delle disposizioni innanzi richiamate per l'anno 2012 che sarà, al più presto, sottoposto all'esame congiunto dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare la misura massima di percentuale di retribuzione (di secondo livello) cui applicare la predetta agevolazione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.

Audizione di rappresentanti di Anaa Assomed (Associazione medici dirigenti) e di Federsanità-Anci 271

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2 (Parere alla XIV) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 271

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 276

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 278

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 273

AVVERTENZA 275

ERRATA CORRIGE 275

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 giugno 2012.

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Audizione di rappresentanti di Anaa Assomed (Associazione medici dirigenti) e di Federsanità-Anci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2.

(Parere alla XIV).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*).

Luciana PEDOTO (PD), esprimendo il proprio apprezzamento per la proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea la rilevanza dell'osservazione di cui alla lettera *e*), tesa ad assicurare l'impegno del Governo a contrastare – in sede di modifica del regolamento (CE) 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni – la posizione sostenuta dalla Commissione e dalla maggioranza dei Paesi europei, di ridimensionare il ruolo del veterinario quale responsabile dell'ispezione delle carni. A tale proposito, fa presente che l'eventuale assenza del veterinario ufficiale negli stabilimenti di macellazione vanificherebbe il ruolo del macello come osservatorio epidemiologico, ciò che ha consentito di evitare il diffondersi di molte malattie emergenti. Ricorda, quindi, che proprio la presenza del veterinario nei macelli costituisce una garanzia sotto il profilo della salute degli animali, dal momento che conosce gli effetti dei farmaci che vengono loro somministrati.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega Pedoto, ribadisce quanto sia importante il ruolo del veterinario ufficiale presso il mattatoio, assicurando esso l'indipendenza dell'industria di macellazione a garanzia della sicurezza degli alimenti, del benessere animale e del rispetto di leali pratiche commerciali.

Laura MOLTENI (LNP) con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere in esame –

volta ad evidenziare l'insufficienza delle misure per la lotta alla povertà individuate nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, considerato l'obiettivo italiano di ridurre di almeno 2,2 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale – rileva l'assenza di qualsiasi riferimento ad una scala di priorità in base alla quale dare attuazione alla lotta alla povertà. Stante il permanere dell'attuale crisi economica che ha investito pesantemente il nostro Paese, l'aggravarsi dei problemi occupazionali legati alle aziende in crisi, nonché la pesante tassazione che ha colpito il portafoglio delle nostre famiglie, rileva che per l'evidente scarsità di risorse economiche disponibili da investire a favore del *welfare state* andrebbe incrementata una politica di rimpatri, nel rispetto delle leggi insistenti sul nostro territorio, riferita agli stranieri clandestini e non regolari.

Per le ragioni esposte ritiene, quindi, che la proposta di parere del relatore dovrebbe essere integrata, evidenziando l'assenza, nella predetta relazione programmatica, della previsione di specifiche misure di sostegno in favore dei cittadini bisognosi, nonché al tempo stesso di adeguate politiche di rimpatrio degli immigrati clandestini e non in regola.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) condivide la proposta di parere del relatore, mostrando un particolare apprezzamento, oltre che per l'osservazione di cui alla lettera *e*) sulla quale si sono già soffermati i colleghi Pedoto e Viola, anche sulle osservazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) volte, rispettivamente, a sottolineare la debolezza nella richiamata relazione programmatica delle politiche a sostegno della famiglia, con particolare riferimento al sostegno alla maternità e alla prima infanzia, nonché a evidenziare la necessità per cui il Governo italiano, in sede di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio, si impegni a contrastare l'ipotizzata eliminazione dell'obbligo della predisposi-

zione del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli alimenti.

Lucio BARANI (PdL), condividendo la proposta di parere del relatore, esprime tuttavia l'esigenza di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera *f*) nel senso di renderla più incisiva, considerata la gravità dell'assenza, nella suddetta relazione programmatica, di ogni indicazione sui temi della disabilità nonostante vi sia al riguardo un impegno europeo, recentemente riaffermato nell'ambito del Forum europeo per la disabilità svoltosi nel dicembre 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per il prezioso apporto fornito al dibattito sviluppatosi a seguito della presentazione della sua proposta di parere. Ritiene, in particolare, di poter accogliere il rilievo emerso nell'intervento dell'onorevole Barani, riformulando l'osservazione di cui alla lettera *f*) della medesima proposta di parere al fine di definire « inspiegabile e criticabile » l'assenza nella predetta relazione programmatica di riferimenti ai temi della disabilità.

Non condivide, invece, la richiesta di integrazioni formulata dall'onorevole Molteni, in quanto ritiene che la strategia di contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale non debba passare per l'espulsione degli immigrati dal territorio nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il prescritto parere sulle parti di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 121, concernente l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il provvedimento in esame si compone di un articolo unico volto a novellare la legge n. 264 del 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, introducendo il comma *2-bis* nell'articolo 4 della stessa. Ai sensi di tale comma aggiuntivo, i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4 – con cui sono determinati modalità e contenuti delle prove di ammissione e requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari – devono comunque prevedere un incremento non superiore al 5 per cento dei posti programmati per l'accesso ai corsi universitari degli atenei, da riservare ai cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni.

Fa presente che nella relazione illustrativa di cui è corredata la proposta di legge in oggetto si sottolinea che vi è una notevole richiesta da parte degli emigranti di poter avere la possibilità di studiare e di ottenere un titolo di studio in Italia, nell'ottica di un recupero delle proprie radici e identità culturali.

Con riferimento alla normativa vigente in materia di programmazione degli accessi ai corsi universitari, rileva che, ai

sensi dell'articolo 1 della suddetta legge n. 264 del 1999, sono programmati a livello nazionale, tra gli altri, gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai corsi di diploma universitario ovvero individuati come di primo livello in applicazione della riforma degli ordinamenti universitari, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; ai corsi di formazione specialistica dei medici.

Fa altresì presente che, nell'ambito della programmazione nazionale degli accessi, sulla base di quanto è stato previsto dai decreti ministeriali emanati per l'anno accademico 2011-2012, si perviene alla redazione di due graduatorie: una riguarda gli studenti italiani e quelli non comunitari residenti in Italia, l'altra gli studenti non comunitari residenti all'estero.

In base al nuovo testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione, si intenderebbe che gli studenti italiani residenti all'estero debbano costituire parte del primo gruppo di studenti, disponendo, però, all'interno dello stesso, di un contingente di posti loro riservato.

Alla luce del contenuto del provvedimento in titolo, rileva che, in sede di predisposizione di una proposta di parere, che presenterà a conclusione del dibattito, si potrebbe far presente alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui gli studenti italiani residenti all'estero non coprano la quota di posti loro riservata, tali posti siano messi comunque a disposizione degli studenti italiani.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità riguardo al provvedimento in oggetto in quanto non comprende per quale ragione si debba introdurre una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero se — come sembra — questi ultimi hanno comunque la possibilità di accedere alle selezioni per l'ammissione alle facoltà.

Paola BINETTI (UdCpTP) ricorda che sono state presentate ben cinque mozioni da parte di diversi gruppi parlamentari in ordine alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. A questo proposito, ravvisa l'opportunità che se ne concluda il relativo *iter* in Assemblea, essendosi la relativa discussione generale svolta il 26 marzo scorso.

Con specifico riferimento alla mozione di cui è prima firmataria, fa presente che essa è volta ad impegnare il Governo, in particolare, ad aumentare il numero di posti disponibili per accedere alla facoltà di medicina e chirurgia, visto il numero crescente di immatricolazioni e di richiesta di iscrizioni, nonché a ripensare i criteri di selezione degli aspiranti medici in modo da non delegare l'onere della prova solo ai quiz con domande a scelta multipla.

Considerata, quindi, l'esigenza di rivedere le modalità di ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di specializzazione in medicina, sottesa alle suddette emozioni, esprime il timore che la proposta di legge in esame possa creare ulteriori problemi, creando una discriminazione tra studenti italiani residenti in Italia, da un lato, e studenti italiani residenti all'estero, dall'altro.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) rileva che, alla base della proposta di legge in esame, vi sono presupposti simili a quelli da cui ha tratto origine la legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, rivelatisi poi in parte infondati in quanto molti dei destinatari della richiamata legge si sentono italiani solo in parte.

Poiché attraverso la proposta di legge in titolo si intende favorire la possibilità per i cittadini italiani residenti all'estero di venire a studiare in Italia, occorrerebbe a suo avviso porre dei vincoli, primo fra tutti quello della conoscenza della lingua italiana.

Gino BUCCHINO (PD), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Patarino, ritiene che nel caso in oggetto la questione

sia diversa da quella che si pose quando si trattò di approvare la legge sul voto degli italiani all'estero.

Nel caso attuale ritiene che, sebbene si tratti di un provvedimento che merita di essere approfondito ulteriormente, in linea di massima esso sia poco condivisibile in quanto prevede un ingiustificato vantaggio in favore degli studenti italiani residenti all'estero.

Carmelo PORCU (Pdl) rileva che i colleghi intervenuti fino ad ora stiano intervenendo nel merito del provvedimento andando oltre, quindi, i profili strettamente rientranti nella competenza della Commissione. Fa, inoltre, presente di essere favorevole, in linea generale, ad ampliare la possibilità di accedere ai corsi universitari.

Antonio PALAGIANO (IdV) afferma di essere contrario in generale alla previsione di riserve in favore di determinate categorie, ammettendo solo, sia pure con qualche perplessità, le cosiddette quote rosa a causa del maschilismo imperante nella politica.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, dichiara la propria contrarietà in quanto teme che la disciplina ivi recata possa prestarsi ad essere applicata in modo fraudolento, ad esempio attraverso il trasferimento della residenza all'estero da parte di studenti italiani, al solo scopo di usufruire della riserva di posti. Ritiene, inoltre, che un altro profilo critico attenga all'oggettiva disparità che verrebbe a crearsi tra studenti italiani residenti in Italia e studenti italiani residenti all'estero per quanto riguarda l'accesso ai corsi universitari, dal momento che i primi disporrebbero di un numero di possibilità quantitativamente inferiore rispetto ai secondi.

Lucio BARANI (Pdl) dichiara di essere favorevole ad un aumento dei posti per l'accesso ai corsi di laurea ed alle scuole di specializzazione in medicina, essendosi venuta a creare una situazione in cui, specialmente in certe branche, i medici

specializzati vengono assunti subito in quanto sono pochi. Ritiene che, se non si può addivenire al risultato di eliminare il cosiddetto numero chiuso, dovrebbe essere considerata almeno la possibilità di aumentare il numero dei posti per l'accesso ai corsi universitari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, richiama i colleghi all'opportunità di attenersi nei loro interventi al contenuto della proposta di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 658 del 30 maggio 2012, a pagina 173, nella colonna di destra, terza riga, emendamento 6.100 del relatore, dopo la parola: «*seguenti:*» aggiungere le seguenti parole: «*di pari rilievo,*».

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminati, per le parti competenza, il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

premesso che i profili di competenza della Commissione riguardano le politiche sociali, con particolare riferimento alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, nonché al volontariato, e la sanità, specificamente per quanto riguarda i capitoli della salute alimentare e della sicurezza dei pazienti;

rilevato che:

per quanto concerne le questioni di politica sociale, la relazione non contiene espliciti riferimenti al programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, ma dà principalmente conto delle misure nazionali di attuazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale. Si segnala altresì che il medesimo programma prevede la presentazione di una raccomandazione in materia di lotta alla povertà infantile, nella quale saranno individuati principi comuni per interventi pubblici nei seguenti settori: sostegno alle famiglie, servizi, partecipazione sociale;

la relazione, inoltre, fornisce indicazioni in relazione ad atti della Commissione europea e del Consiglio in materia di volontariato, nonché all'impegno del Go-

verno italiano sui temi della demografia e delle politiche per la famiglia, anche nell'ambito dell'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni 2012;

per quanto attiene alla sanità, nella relazione vengono segnalati principalmente i seguenti obiettivi nell'ambito dei quali il Governo profonderà il proprio impegno: la revisione dell'attuale quadro normativo dell'Unione i tema di dispositivi medici, al fine di migliorare il livello di protezione della salute dei pazienti, rafforzare la posizione dell'Europa nell'innovazione tecnologica in questo ambito e consentire un funzionamento più agile del mercato interno e del commercio internazionale; la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco per quanto riguarda la fabbricazione, la presentazione e la vendita, mirata soprattutto a introdurre profili di miglior tutela per le fasce giovanili e i gruppi sociali vulnerabili; l'attivazione di gruppi tecnici di supporto alla Commissione per l'adozione delle misure di esecuzione previste dalla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

con specifico riferimento alla salute alimentare, il Governo intende seguire approfonditamente, nel corso del 2012, i lavori di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro pro-

dotti, la modifica del regolamento (CE) 854/2004 in merito alla revisione dell'ispezione delle carni, essendo su questo punto la posizione italiana divergente da quella della Commissione che, sostenuta dalla maggioranza dei Paesi, intende semplificare le modalità previste dalla normativa vigente, nonché, in materia di nutrizione, il tema concernente le indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sui prodotti alimentari;

rilevato altresì che il programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, mentre la relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 4 maggio 2012, quindi in ritardo rispetto alla scadenza legislativamente prevista per il 31 dicembre di ogni anno, ciò che attenua, evidentemente, il valore programmatico annesso a tale relazione, che dovrebbe indicare obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo per l'anno successivo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sottolinei la Commissione di merito l'insufficienza delle misure per la lotta alla povertà individuate nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2012, considerato l'obiettivo italiano di ridurre di almeno 2,2 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale;

b) sottolinei la Commissione di merito che, nella suddetta relazione programmatica, le politiche a sostegno della famiglia appaiono troppo deboli e, in partico-

lare, il sostegno alla maternità e alla prima infanzia necessita di interventi volti ad ridurre il *gap* rispetto ad altri Paesi europei e le rilevanti differenze tra nord e sud del Paese;

c) sottolinei la Commissione di merito l'opportunità che il Governo valuti attentamente la direttiva 2001/83/CE e che mantenga, sul tema della comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, un atteggiamento rigoroso, in linea con quanto in passato sostenuto;

d) sottolinei la Commissione di merito la necessità per cui il Governo italiano, in sede di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio, si impegni a contrastare l'ipotizzata eliminazione del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli alimenti;

e) sottolinei la Commissione di merito la necessità per cui il Governo italiano contrasti, in sede di modifica del regolamento (CE) 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni, l'intenzione, sostenuta dalla Commissione e dalla maggioranza dei Paesi europei, di ridimensionare il ruolo del veterinario quale responsabile dell'ispezione delle carni. È indispensabile, invece, assicurare la presenza ed il ruolo specializzato di « igienista degli alimenti » del veterinario ufficiale nel macello, funzionale all'economia del Paese ed alla tutela degli interessi di molti soggetti diversi, tra cui gli animali da produzione, il consumatore, l'industria di macellazione, gli allevatori, i veterinari privati, nonché l'autorità competente;

f) sottolinei la Commissione di merito l'assenza nella suddetta relazione programmatica di ogni indicazione sui temi della disabilità, disattendendo le indicazioni emerse nel Forum europeo per la disabilità svoltosi nel dicembre 2011.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminati, per le parti competenza, il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

premesso che i profili di competenza della Commissione riguardano le politiche sociali, con particolare riferimento alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, nonché al volontariato, e la sanità, specificamente per quanto riguarda i capitoli della salute alimentare e della sicurezza dei pazienti;

rilevato che:

per quanto concerne le questioni di politica sociale, la relazione non contiene espliciti riferimenti al programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, ma dà principalmente conto delle misure nazionali di attuazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale. Si segnala altresì che il medesimo programma prevede la presentazione di una raccomandazione in materia di lotta alla povertà infantile, nella quale saranno individuati principi comuni per interventi pubblici nei seguenti settori: sostegno alle famiglie, servizi, partecipazione sociale;

la relazione, inoltre, fornisce indicazioni in relazione ad atti della Commissione europea e del Consiglio in materia di volontariato, nonché all'impegno del Go-

verno italiano sui temi della demografia e delle politiche per la famiglia, anche nell'ambito dell'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni 2012;

per quanto attiene alla sanità, nella relazione vengono segnalati principalmente i seguenti obiettivi nell'ambito dei quali il Governo profonderà il proprio impegno: la revisione dell'attuale quadro normativo dell'Unione i tema di dispositivi medici, al fine di migliorare il livello di protezione della salute dei pazienti, rafforzare la posizione dell'Europa nell'innovazione tecnologica in questo ambito e consentire un funzionamento più agile del mercato interno e del commercio internazionale; la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco per quanto riguarda la fabbricazione, la presentazione e la vendita, mirata soprattutto a introdurre profili di miglior tutela per le fasce giovanili e i gruppi sociali vulnerabili; l'attivazione di gruppi tecnici di supporto alla Commissione per l'adozione delle misure di esecuzione previste dalla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

con specifico riferimento alla salute alimentare, il Governo intende seguire approfonditamente, nel corso del 2012, i lavori di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro pro-

dotti, la modifica del regolamento (CE) 854/2004 in merito alla revisione dell'ispezione delle carni, essendo su questo punto la posizione italiana divergente da quella della Commissione che, sostenuta dalla maggioranza dei Paesi, intende semplificare le modalità previste dalla normativa vigente, nonché, in materia di nutrizione, il tema concernente le indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sui prodotti alimentari;

rilevato altresì che il programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, mentre la relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 4 maggio 2012, quindi in ritardo rispetto alla scadenza legislativamente prevista per il 31 dicembre di ogni anno, ciò che attenua, evidentemente, il valore programmatico annesso a tale relazione, che dovrebbe indicare obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo per l'anno successivo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sottolinei la Commissione di merito l'insufficienza delle misure per la lotta alla povertà individuate nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2012, considerato l'obiettivo italiano di ridurre di almeno 2,2 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale;

b) sottolinei la Commissione di merito che, nella suddetta relazione programmatica, le politiche a sostegno della famiglia appaiono troppo deboli e, in partico-

lare, il sostegno alla maternità e alla prima infanzia necessita di interventi volti ad ridurre il *gap* rispetto ad altri Paesi europei e le rilevanti differenze tra nord e sud del Paese;

c) sottolinei la Commissione di merito l'opportunità che il Governo valuti attentamente la direttiva 2001/83/CE e che mantenga, sul tema della comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, un atteggiamento rigoroso, in linea con quanto in passato sostenuto;

d) sottolinei la Commissione di merito la necessità per cui il Governo italiano, in sede di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio, si impegni a contrastare l'ipotizzata eliminazione del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli alimenti;

e) sottolinei la Commissione di merito la necessità per cui il Governo italiano contrasti, in sede di modifica del regolamento (CE) 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni, l'intenzione, sostenuta dalla Commissione e dalla maggioranza dei Paesi europei, di ridimensionare il ruolo del veterinario quale responsabile dell'ispezione delle carni. È indispensabile, invece, assicurare la presenza ed il ruolo specializzato di « igienista degli alimenti » del veterinario ufficiale nel macello, funzionale all'economia del Paese ed alla tutela degli interessi di molti soggetti diversi, tra cui gli animali da produzione, il consumatore, l'industria di macellazione, gli allevatori, i veterinari privati, nonché l'autorità competente;

f) sottolinei la Commissione di merito l'inspiegabile e criticabile assenza nella suddetta relazione programmatica di ogni indicazione sui temi della disabilità, disattendendo le indicazioni emerse nel Forum europeo per la disabilità svoltosi nel dicembre 2011.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ...	280

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	281
Sui lavori della Commissione	281
AVVERTENZA	281

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 30 maggio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame dei documenti è iniziato lo scorso 29 maggio, con la sua introduzione, ed è proseguito il giorno successivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che la XIV Commissione ha chiesto di acquisire i pareri entro la settimana in corso e che, pertanto, la Commissione dovrebbe deliberare il parere nella seduta di domani. Si riserva a tal fine di trasmettere in via informale, nella giornata di oggi, la sua proposta di parere.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'esame dei documenti è iniziato lo scorso 29 maggio, con la relazione introduttiva.

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, ricordando che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione sul mancato recepimento della direttiva 2010/60/CE, fa presente che la Commissione deve attendere la trasmissione del parere della Conferenza Stato-regioni prima di concludere l'esame di propria competenza.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che, su richiesta dei rispettivi relatori, l'inizio

dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n. 479), e del testo unificato recante « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato » (C. 3696 e abbinati) è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479.

SEDE CONSULTIVA

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 ed abbinate.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 282

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 285

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 289

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 292

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) 297

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 294

AVVERTENZA 296

SEDE REFERENTE

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 30 maggio, in occasione della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, ha precisato che sono stati seguiti in questa occasione criteri ancora più rigorosi e selettivi di quelli già consolidatisi nella legislatura in corso in relazione ai disegni di legge comunitaria. Si è infatti ritenuto di valutare non soltanto se gli interventi normativi prospettati con gli emendamenti fossero riconducibili a materie oggetto di specifiche disposizioni legislative europee, sentenze della Corte di giustizia ovvero a contestazioni avanzate dalla Commissione europea mediante procedure di infrazione o casi EU Pilot ma di

verificare anche se tali interventi non fossero palesemente inadeguati o incongrui rispetto alle disposizioni da attuare o alle contestazioni mosse all'ordinamento italiano.

L'applicazione di questo più rigoroso criterio di ammissibilità discende dall'esigenza di evitare che l'esame del disegno di legge comunitaria sia ritardato dalla discussione di emendamenti su materia complesse e controverse, non strettamente volti ad adempiere obblighi scaduti o in scadenza, pregiudicando il tempestivo recepimento delle direttive contenute in allegato al disegno di legge.

Nella medesima seduta, l'onorevole Pini ha chiesto alla Presidenza di rivedere il giudizio di inammissibilità espresso sull'articolo aggiuntivo 7.07 Fava, Pini, Rainieri.

A tale proposito intende innanzitutto ricordare che la direttiva 31/2000 all'articolo 15, comma 1, esclude in capo al prestatore di servizi della società dell'informazione (*internet service provider* – ISP) un obbligo generale di sorveglianza, nonché un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; all'articolo 15, comma 2, la direttiva prevede inoltre che gli « Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati ».

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, il legislatore italiano con decreto legislativo n. 70 del 2003, all'articolo 17, comma 1, stabilisce che il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza, e al comma 2, lettera *b*) impone al prestatore l'obbligo di « fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite ».

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei casi *Oreal vs eBay*

(luglio 2011) e *Scarlet vs Sabam* (novembre 2011), citate dai proponenti nella motivazione dell'articolo aggiuntivo 7.07, si limitano ad interpretare la direttiva 31/2000, confermando l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte dei Fornitori di Accesso ad Internet, riconoscendo, altresì, la facoltà per gli Stati membri di prevedere nella normativa interna alcuni obblighi specifici a carico del prestatore di servizi della società dell'informazione.

L'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo 7.07 intende modificare la disciplina vigente (articoli 16 e 17 del decreto legislativo 70/2003), introducendo ulteriori previsioni, che pur inquadrandosi nelle facoltà previste dalla direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, non sono necessarie a dare corretta attuazione alla direttiva, in ordine alla quale, peraltro, non sono state notificate procedure di infrazione a carico dell'Italia, né sono state pronunciate sentenze di condanna.

L'articolo aggiuntivo 7.07 non è stato ritenuto ammissibile con riferimento alla legge comunitaria, in quanto, in coerenza con l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, la legge comunitaria è lo strumento con cui lo Stato italiano procede all'adeguamento della normativa italiana che sia in contrasto con l'ordinamento comunitario e/o che necessiti di modifiche o integrazioni, anche sulla base dell'accertamento con sentenza della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale.

Nessuna delle condizioni sopracitate ricorrono nell'articolo aggiuntivo 7.07, posto che la normativa interna già recepisce pienamente il dettato della normativa dell'UE e che le sentenze citate prevedono la mera facoltà per gli Stati membri – non l'obbligo – di introdurre previsioni più restrittive rispetto a quelle europee in materia di obblighi specifici a carico dei prestatori di servizi (ISP).

Per tali motivi conferma la valutazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 7.07 già formulato.

Ricorda che nella medesima seduta del 30 maggio l'onorevole Pini ha anche con-

testato le valutazioni di inammissibilità formulate con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.016 – a sua firma – e agli identici articoli aggiuntivi 7.01 Lanzillotta, 7.018 Formichella e 7.020 Porcino, volti ad escludere il servizio di posta massiva dal servizio universale. A tale proposito intende ribadire che essi non danno attuazione a specifici obblighi normativi o giurisprudenziali derivanti dall'ordinamento dell'UE.

Va al riguardo rilevato che la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2009 nella causa C-357/07, espressamente richiamata nel testo dell'emendamento 7.016, fornisce una interpretazione di servizio pubblico postale esclusivamente ai fini dell'applicazione della esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la sentenza precisa che detta esenzione è applicabile soltanto alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni ad esse accessori che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. L'esenzione IVA, pertanto, non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

Le modifiche prospettate dagli articoli aggiuntivi 7.01, 7.020, 7.018 e a 7.016 non sono, tuttavia, intese a precisare, in coerenza con la sentenza, il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi postali, ed in particolare agli invii di posta massiva, ma incidono sulla più ampia definizione di servizio postale universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

La modifica normativa prospettata dagli emendamenti 7.01, 7.020, 7.018 e 7.016 risulta, pertanto, per le finalità, la portata e gli effetti perseguiti, ultronea rispetto all'adeguamento al principio interpretativo

affermato, con riguardo alla sola disciplina IVA, nella sentenza della Corte di giustizia sopra richiamata.

Anche in questo caso, permane la valutazione di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 7.016 – a sua firma – e degli identici articoli aggiuntivi 7.01 Lanzillotta, 7.018 Formichella e 7.020 Porcino.

Marco MAGGIONI (LNP) prende atto delle motivazioni addotte dalla Presidenza con riferimento al giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo 7.07, che potranno essere oggetto di valutazione da parte dei firmatari della proposta emendativa.

Si limita in questa sede a esprimere dissenso sui criteri generali di ammissibilità enunciati dal Presidente Pescante, laddove afferma che l'applicazione del più rigoroso criterio di ammissibilità discende dall'esigenza di evitare che l'esame del disegno di legge comunitaria sia ritardato dalla discussione di emendamenti su materia complesse e controverse. Ritiene che l'esigenza di non affrontare questioni di particolare complessità e delicatezza politica non possa in alcun modo essere adottata quale discriminazione in ordine all'ammissibilità o meno di una proposta emendativa. Si tratta a suo avviso di una posizione che rischia di incidere sulle prerogative proprie della XIV Commissione e dell'Assemblea.

Segnala a tale proposito che le difficoltà che incontra al Senato l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2011, con particolare riguardo all'articolo 25 riguardante la responsabilità civile dei giudici, non derivano dal livello di complessità della materia affrontata, quanto dalla coesione o meno della maggioranza sull'argomento.

Mario PESCANTE, *presidente*, ribadisce che il criterio in precedenza enunciato non fa riferimento agli emendamenti su materia complesse e controverse *tout court*, ma a quelli non strettamente volti ad adempiere obblighi scaduti o in scadenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimersi entro la corrente settimana, poiché l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire da lunedì 11 giugno.

Desidera segnalare che si tratta di un testo che merita adeguato approfondimento, anche per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, come peraltro evidenziato nella documentazione predisposta dagli uffici. Un dibattito idoneo potrà svolgersi alla presenza del relatore, già nella seduta di domani, anche tenendo conto delle modifiche che saranno apportate dalla Commissione Giustizia, presso la quale sono stati depositati più di 700 emendamenti.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento, limitandosi alla descrizione del contenuto dell'articolato, che reca la riforma organica della disciplina della professione di avvocato.

Ricorda che l'attuale disciplina della materia è principalmente contenuta nel regio decreto-legge 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e pro-

curatore), e nel relativo provvedimento attuativo (regio decreto 37/1934). L'iter delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato in prima lettura dal Senato il 23 novembre 2010 era iniziato il 4 febbraio 2009.

I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: l'inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); la figura dell'avvocato specialista (articolo 8); l'obbligo di formazione continua (articolo 10); l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); l'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo (articolo 20); la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (articoli 49-62).

Più in dettaglio il provvedimento è composto di sei titoli per un totale di 66 articoli.

Il Titolo I (articoli 1-13) reca disposizioni generali. L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda la sua attuazione a regolamenti ministeriali. L'articolo 2 individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo. L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. Esso, in particolare ammette le

società e le associazioni multidisciplinari tra professionisti e conferma, invece, il divieto di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività forense. L'articolo 5 impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale. L'articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti. L'articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari. L'articolo 8 introduce le specializzazioni; l'avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il CNF. Una volta conseguito il titolo, l'avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento. L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione. L'articolo 10 introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l'obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. L'articolo 12 interviene sulla materia delle tariffe professionali, reintroducendo la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della re-

sponsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.

Il Titolo II (articoli 14-22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri. L'articolo 14 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati. L'articolo 15 novella le disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei difensori d'ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco. L'articolo 16 disciplina l'iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extra-comunitari; la disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reinscrizione all'albo. L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività part-time. L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno. L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale su richiesta dell'avvocato o per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica. L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti. L'articolo 21 disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione nel relativo albo a seguito del superamento

di un esame o della frequenza, valutata positivamente, della Scuola superiore dell'avvocatura. L'articolo 22 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Il Titolo III (articoli 23-37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi. L'articolo 23 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali. L'articolo 24 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso ciascun tribunale (l'ordine circondariale di Roma presso la Corte di cassazione). L'articolo 25 individua gli organi degli ordini circondariali e degli ordini circondariali del distretto. In base all'articolo 26, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci. L'articolo 27 interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna. L'articolo 28 interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine; le novità più rilevanti riguardano la sottrazione a tali organi della competenza disciplinare e l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 29 disciplina il collegio dei revisori, composto da avvocati iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale. L'articolo 30 prevede che i

consigli dell'ordine con almeno 9 componenti possano anche funzionare per commissioni. L'articolo 31 introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio. L'articolo 32 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione. L'articolo 33 elenca le funzioni attribuite al Consiglio nazionale forense; si tratta di funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive, di proposta e giurisdizionali. L'articolo 34 disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale (regio decreto 37/1934). L'articolo 35 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF, affida il controllo contabile e di gestione al collegio dei revisori e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro. L'articolo 36 prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina le incompatibilità. L'articolo 37 introduce un ulteriore organo, il Consiglio nazionale forense, al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.

Il Titolo IV (articoli 38-48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l'esame di Stato. L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF. L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della

pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un « rimborso congruo » per l'attività svolta. L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine. L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare. L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari. L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato. Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenedo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgi-

mento delle prove. L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con decreto ministeriale giustizia) sia possibile svolgere il tirocinio senza la prescritta frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 41. L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato.

Il Titolo V (articoli 49-62) interviene sul procedimento disciplinare. L'articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla a due organismi (il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante) operanti a livello distrettuale. L'articolo 50 detta i criteri per definire la competenza territoriale. L'articolo 51 afferma l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio istruttore di disciplina e configura un tentativo obbligatorio di conciliazione rispetto a specifiche violazioni disciplinari. L'articolo 52 conferma, in generale, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, prevedendo invece, nel caso di condanna per reato non colposo, un termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L'articolo 53 disciplina l'istruttoria disciplinare (affidata ad un collegio istruttorio nell'ambito del Consiglio istruttore di disciplina), che può durare al massimo sei mesi e concludersi con l'archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l'apertura del procedimento. L'articolo 54 disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare; questa fase, che avviene dinanzi al collegio giudicante, non potrà protrarsi per più di 18 mesi. L'articolo 55 dispone in ordine alla decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione e radiazione). L'articolo 56, anche attraverso rinvii alle disposizioni vigenti, disciplina l'impugnazione innanzi al CNF delle decisioni disciplinari e il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione avverso la sentenza del CNF. L'articolo 57

sancisce in generale l'autonomia del processo disciplinare rispetto al processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo 58 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale. L'articolo 59 prevede la sospensione del procedimento disciplinare nel caso in cui l'incolpato sia cancellato dall'albo. L'articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall'esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno. L'articolo 61 disciplina l'esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare, attribuendo la competenza per l'esecuzione della sentenza al consiglio dell'ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato. L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza.

Il Titolo VI (articoli 63-66) reca infine disposizioni transitorie e finali. L'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense. L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione Agricoltura ha adottato nella seduta del 16 maggio scorso un testo unificato delle proposte C. 4108, 4114 e 5090 in materia di produzione e vendita delle bevande analcoliche a base di frutta. Il testo è composto da 9 articoli.

L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, volto al miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche.

L'articolo 2 introduce modifiche alla legge n. 286/1961 in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia. Si tratta delle bevande il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi (come ad esempio i prodotti commercializzati col nome Lemmonsoda, Sprite, eccetera). Alla preparazione di questi prodotti, non disciplinata da specifiche disposizioni europee, si applicano gli articoli 1 e 2 della legge n. 286/1961, che attualmente ne consente la colorazione solo se le bevande contengono succo di agrumi almeno nella misura del 12 per cento: la modifica proposta innalza tale percentuale minima al 20 per cento e abroga le disposizioni che regolano l'addizione di coloranti nelle menzionate bevande, che resta pertanto disciplinata dalle norme di carattere generale di cui al decreto ministeriale n. 209/96, di attuazione delle norme europee sull'uso di additivi alimentari, compresi i coloranti.

L'articolo 3 eleva al 20 per cento il contenuto minimo di succo naturale contenuto nelle bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano (ad esempio aranciata,

limonata) attualmente disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 719/1958.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 151 del 2004 per quanto riguarda la produzione e commercializzazione dei succhi di frutta (l'allegato I del decreto definisce il «succo di frutta» come il prodotto ottenuto da frutta fresca o conservata al freddo mentre l'allegato IV qualifica come «nettari» le bevande in cui sia presente un tenore minimo di succo o purea compreso tra il 25 per cento ed il 50 per cento). La modifica è volta a vietare l'aggiunta di zuccheri nei succhi di frutta, come disposto dalla recente direttiva 2012/12/CE; conformemente alla direttiva è inoltre previsto un periodo transitorio in cui è consentita la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del divieto, data fissata al 28 ottobre 2013.

Ricorda, con riferimento alla direttiva 2012/12/CE, che la norma nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni della direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius nel 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 28 ottobre 2013. Sono previste disposizioni transitorie a tutela degli interessi degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Inoltre, al fine di consentire ai produttori di informare adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.

L'articolo 5 introduce per tutte le menzionate bibite analcoliche a base di frutta,

per i succhi di frutta e per i nettari l'obbligo di indicare in etichetta l'origine o la provenienza del prodotto (ovvero il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale), l'origine o provenienza della frutta utilizzata (luogo di coltivazione), la percentuale del frutto naturale contenuto. Per le modalità attuative si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 4/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari nonché le procedure di cui agli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE.

Segnala che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza come «luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1 appare solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Reg. (CE) n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008). Quest'ultimo, all'articolo 36, definisce l'origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (nel caso in cui si tratti di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori).

L'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale. Le caratteristiche e la disciplina d'uso del logo nazionale sono demandate ad un successivo decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala in proposito che l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un dato prodotto potrebbe configurarsi come una misura ostativa della libera circolazione delle merci e contraria al disposto dell'articolo 34 TFUE.

L'articolo 7 destina il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi antifrode, di cui al successivo articolo 8, al finanziamento di campagne di promozione sul mercato nazionale e sui principali mercati internazionali delle bevande analcoliche a base di frutta che utilizzano il logo nazionale. Le campagne sono predisposte dal Ministero per le politiche agricole di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Segnala che tale previsione potrebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati. Richiama sul punto la sentenza C-325/00, che ha condannato la Repubblica federale tedesca per aver introdotto un marchio riservato ai prodotti agroalimentari realizzati interamente in Germania, e le successive pronunce: C-6/02 Commissione contro Francia; C-255/03 Commissione contro Belgio.

L'articolo 8 promuove programmi straordinari di lotta alle frodi, condotti dal Ministero per le politiche agricole attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il comma 2 dispone che possano essere richieste all'ICQRF da parte delle amministrazioni o enti pubblici e da soggetti privati, analisi afferenti a parametri qualitativo-mercoledì delle bevande in oggetto. Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi e i proventi delle tariffe per le analisi di cui al comma 2 sono poi riattribuiti all'Ispettorato per l'attività anti frode.

L'articolo 9 definisce l'impianto sanzionatorio: il comma 1 punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20 mila euro – ai sensi dell'articolo 517-

quater del codice penale – chiunque, al fine di trarne profitto, importi, detenga per la vendita, venda o metta in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari che presentino indicazioni di origine o di provenienza o il logo nazionale contraffatti.

Infine il medesimo articolo, al comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 3 mila a 20 mila euro) per chiunque impieghi o utilizzi il logo nazionale di cui all'articolo 4 in violazione della disciplina prevista. L'illecito amministrativo – rilevato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – troverà applicazione ogni qualvolta la condotta non integri gli estremi del reato.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che, in tema di etichettatura dei prodotti alimentari e di informazioni che debbono essere fornite ai consumatori, la direttiva 2000/13/CE all'articolo 3 stabilisce che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tuttavia, l'articolo 4 della direttiva consente che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'articolo 3 della direttiva medesima.

Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall'articolo 19 della direttiva citata, comunicando alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e precisandone i motivi. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

Per completezza, rammento che a decorrere dal 13 dicembre 2014 si applicherà

il nuovo Reg. (CE) n. 1169/2011 che ha sostituito, abrogandola, la precedente direttiva 2000/13. Norme dall'analogo tenore (articolo 9, paragrafo 1 e articolo 10) confermano che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento; l'obbligo è tuttavia esteso all'ipotesi in cui il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento sia indicato e non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario (lett. i) dell'articolo 9 e articolo 26).

Analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE, anche il nuovo Reg. (CE) n. 1169/2011 stabilisce – nel caso in cui gli Stati membri adottino disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per specifiche categorie di alimenti – una procedura di notifica preventiva alla Commissione europea (articolo 39).

Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi sono consentite dal Reg. (CE) n. 3/2008 che stabilisce che possano anche essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario, ma vieta che siano orientate in funzione di marchi commerciali, o che incentivino il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica, che può essere indicata solo se si tratti di una designazione acquisita nell'ambito della normativa comunitaria.

Le norme di applicazione sono recate dal Reg. (CE) n. 501/2008 che indica anche il contenuto dei messaggi principali ed i canali di diffusione degli stessi; le azioni debbono essere inserite in programmi, della durata minima di 12 mesi ma che si esauriscono entro 36 mesi, annualmente trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio (per il mercato interno) o entro il 30 giugno (se relativi ai paesi terzi).

Osserva, in conclusione, che la proposta di legge è volta a tutelare la produzione nazionale di agrumi e frutta, come auspicato dagli agricoltori; vi è tuttavia sulla questione la forte contrarietà del settore industriale della lavorazione, poiché, ele-

vandosi al 20 per cento il contenuto minimo di succo naturale contenuto nelle bevande analcoliche, le disposizioni introdotte rischiano di penalizzare il comparto rispetto ai competitori stranieri. In tal senso, interpreta le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 in materia di etichettatura introdotte dalla XIII Commissione, quali forme di compensazione che valorizzano la produzione italiana di qualità.

Si tratta nel complesso di disposizioni che – come ha evidenziato nella relazione – sollevano profili assai problematici in ordine alla loro compatibilità con le disposizioni dell'Unione europea e che testimoniano di una presa di posizione molto forte della XIII Commissione nei confronti della Commissione europea. Sottolinea, in tal senso, la delicatezza della posizione della XIV Commissione, riservandosi di formulare una proposta di parere che, pur prendendo atto della volontà politica espressa dalla Commissione Agricoltura, metta in luce le criticità esposte.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 9 maggio aveva segnalato l'opportunità di attendere lo svolgimento delle audizioni previste presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) prima di concludere l'esame dello schema di decreto in esame. Le audizioni non hanno tuttavia avuto luogo e appare pertanto opportuno – tenuto conto del fatto che il termine per l'espressione del parere è ormai scaduto lo scorso 8 maggio – esprimere il parere prescritto.

Ricorda che l'adozione dello schema di decreto legislativo si è resa necessario al fine di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU-Pilot 1890/11/INSO, la cui documentazione è stata messa a disposizione dal Governo.

Dalla documentazione si evince che le perplessità della Commissione europea in ordine alla vigente legislazione italiana si concentrano su due aspetti: 1) la tutela dei minori rispettivamente nelle trasmissioni televisive « lineari » (cioè con palinsesto fisso) e in quelle « non lineari » (« a richiesta »); 2) la disciplina della trasmissione dei messaggi promozionali (*trailers*) delle opere cinematografiche europee.

In particolare, con riferimento al primo aspetto, la documentazione sottolinea che, da un lato l'attuale disciplina italiana (articolo 34 decreto legislativo n. 177/2005) non appare prevedere un divieto integrale di trasmissione di contenuti gravemente nocivi per i minori, come invece previsto dall'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE), poiché nella disciplina italiana tale divieto appare subordinato alla considerazione dell'orario di trasmissione.

Dall'altro lato la disciplina italiana appare applicarsi indistintamente a servizi televisivi « lineari » e « a richiesta », laddove la normativa europea (articolo 12 della direttiva 1201/13/UE) prevede per i servizi a pagamento una disciplina meno

severa, consentendo la trasmissione di contenuti gravemente nocivi a condizione che tali contenuti siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

Al riguardo, rileva che le modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 appaiono coerenti con le richieste della Commissione europea. Infatti, al comma 1 sono state espunte le parole « anche in relazione all'orario di diffusione » per quel che concerne il divieto di trasmissione di contenuti gravemente nocivi; è stato poi introdotto un nuovo comma 4 che prevede che il divieto non si applichi ai servizi televisivi a richiesta a condizione che tali servizi siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione di un sistema di protezione e ad idonea segnaletica.

Con riferimento al secondo aspetto (disciplina della trasmissione dei *trailers* delle opere cinematografiche europee), dalla documentazione si evince che la Commissione europea ha richiesto chiarimenti sulla esclusione, introdotta all'articolo 38, comma 12 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee dai limiti di affollamento pubblicitario. Tale esclusione si prefigura infatti come una deroga ulteriore e non prevista rispetto a quelle già contemplate dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE (le deroghe previste dalla direttiva riguardano gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti).

Al riguardo, rileva che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo procede ad una riformulazione dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 che conferma comunque l'esclusione dei mes-

saggi promozionali di opere cinematografiche europee ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, subordinando però tale esclusione al fatto che la trasmissione dei messaggi sia operata gratuitamente o a condizioni di favore secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con procedure di co-regolamentazione. Inoltre, mentre nel citato articolo 38 si fa riferimento a « messaggi pubblicitari » la modifica apportata si riferisce a « messaggi promozionali ».

In tal senso, le modifiche proposte sembrerebbero rispondere – anche attraverso la modifica lessicale da ultimo richiamata – ai rilievi contenuti nella procedura EU-Pilot.

Alla luce di tali considerazioni formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire ai colleghi una valutazione della proposta di parere formulata dal relatore e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame attua la direttiva n. 2010/60 che prevede un regime di deroga al divieto di commercializzazione di sementi che non siano iscritte nei registri di varietà o nel catalogo comune europeo, divieto stabilito dalle norme di carattere generale che discipli-

nano l'attività sementiera (direttiva 66/401/CEE, recepita sul piano interno con la legge n. 1096/71 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73).

Tale deroga è diretta a consentire l'utilizzo di miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell'ambiente naturale, le cui componenti spesso non soddisfano i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro comunitario delle varietà in quanto non sufficientemente omogenee. Al fine di incentivare un utilizzo economico di tali miscugli di preservazione, anche in ragione della loro funzione di tutela della biodiversità agraria, la normativa europea ha autorizzato la loro commercializzazione a determinate condizioni.

Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l'applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione ad un'autorizzazione, da concedere su domanda. In particolare, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva – che disciplina le condizioni per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente – o dell'articolo 6, che disciplina invece le condizioni delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

La direttiva dispone altresì l'obbligo per gli Stati membri di procedere ad ispezioni visuali nei rispettivi siti di raccolta e di accertarsi, tramite monitoraggio, del rispetto delle disposizioni in essa contenute. Si stabilisce inoltre che i produttori operanti nel territorio di ciascuno Stato notificano per ogni stagione il quantitativo delle miscele per la preservazione commerciale e che gli Stati membri, a richiesta, notificano alla Commissione tali informazioni, oltre a quelle inerenti le autorità responsabili delle risorse citogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in tale settore.

Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 30 novembre 2011. A causa del suo mancato recepimento nell'ordinamento italiano, la Com-

missione, il 25 gennaio 2012, ha aperto una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (procedura di infrazione n. 2012/81).

Lo schema di decreto in esame si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di: zona fonte (zona speciale di conservazione da individuare sulla base della direttiva 92/43/CEE cosiddetto *habitat*, che prevede l'individuazione di siti d'importanza comunitaria): sito di raccolta che deve essere allocato all'interno di una zona fonte; miscela di sementi raccolte direttamente o coltivate, ovvero moltiplicate al di fuori del sito di raccolta.

L'articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi destinate alla conservazione dell'ambiente naturale e alla conservazione delle risorse genetiche (miscele di sementi per la preservazione). Dette miscele possono anche contenere sementi di piante non foraggere, ma se contengono varietà da conservazione soggiacciono alla disciplina recata in materia dal decreto legislativo n. 149/09.

L'articolo 3 prevede che al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione venga determinata la zona di origine della miscela, zona che può anche essere situata al di fuori del territorio nazionale, la cui individuazione richiede in tale ipotesi il comune accordo dei due Stati membri. Le informazioni fitosanitarie necessarie alla determinazione delle zone d'origine sono quelle procurate da regioni e province autonome, o organizzazioni riconosciute.

L'articolo 4 enumera le indicazioni che debbono essere riportate nel documento di autorizzazione alla commercializzazione (nome o denominazione del produttore e sua sede, metodo di raccolta e germinabilità dei componenti delle miscele coltivate, percentuale in peso dei componenti, quantità della miscela cui si riferisce l'autorizzazione, zona di origine, restrizione alla commercializzazione nella zona di origine, zona fonte, sito di raccolta e tipo di habitat, anno di raccolta).

Gli articoli 5 e 6 dettano le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e per quelle coltivate: nelle prime in ogni caso le diverse componenti debbono essere presenti in percentuali tali da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta, le seconde debbono provenire da sementi raccolte nella zona fonte di un sito non seminato con varietà selezionate da almeno 40 anni prima della data di presentazione della domanda da parte del produttore.

L'articolo 7 definisce la procedura per ottenere l'autorizzazione, che è concessa dall'INRAN o dalle regioni e province a statuto autonomo, nonché le verifiche poste a carico dei medesimi soggetti.

L'articolo 8 dispone restrizioni quantitative alla commercializzazione delle sementi per la preservazione, che compongono le miscele di piante foraggere, il cui peso non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

L'articolo 9, in relazione con la restrizione disposta dal precedente articolo, introduce l'obbligo a carico dei produttori di comunicare, prima dell'inizio della produzione: la quantità delle sementi per le quali intendono chiedere l'autorizzazione, la posizione e dimensione del sito di raccolta, nonché la posizione e le dimensioni dei siti di moltiplicazione per le produzioni coltivate.

Sulla base dell'articolo 10 le miscele in esame possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi sigillati dal produttore con un cartellino o altro sigillo. L'etichettatura (articolo 11) è assicurata dalla presenza di una scritta, che può essere stampata sul cartellino, che deve indicare obbligatoriamente talune informazioni (dicitura « norme UE », denominazione e sede del responsabile che ha apposto il cartellino, metodo di raccolta, anno di sigillatura, zona di origine, zona fonte, sito di raccolta, tipo di habitat, indicazione facente riferimento alla miscela di sementi, numero di lotto, percentuale in peso dei componenti la miscela,

peso netto, indicazione della natura dell'additivo se utilizzato, germinabilità specifica se necessario).

L'articolo 12 individua nell'INRAN il soggetto cui compete la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esame, che deve avvenire in modo costante tramite monitoraggio.

L'articolo 13 prevede che i produttori notifichino alle regioni e province autonome, all'INRAN, e al MIPAAF, i quantitativi commercializzati di miscele di semi per la preservazione.

L'articolo 14 dispone che il MIPAAF notifichi alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche.

L'articolo 15 contiene la clausola di cedevolezza.

L'articolo 16, infine, impone che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (Atto n. 454).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454);

preso atto con soddisfazione del deposito da parte del Governo della documentazione relativa alla procedura EU-Pilot 1890/11/INSO;

auspicata l'affermazione della prassi costante della trasmissione al Parlamento, e specificamente alle Commissioni competenti per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, della documentazione relativa alle procedure EU-Pilot, alla luce del crescente rilievo delle stesse;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo risponde ai rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento al divieto di trasmissione di contenuti gravemente nocivi per i minori;

lo schema sembra altresì rispondere alle contestazioni avanzate, mediante

le modifiche apportate al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, che subordinano l'esclusione dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee, ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, al fatto che la trasmissione dei messaggi, definiti « promozionali », sia operata gratuitamente o a condizioni di favore;

rilevato tuttavia che la direttiva 2010/13/UE limita le deroghe previste dall'articolo 23, paragrafo 2, agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti;

appare tuttavia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti al fine di valutare la piena congruità della soluzione proposta dal Governo ai rilievi mossi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi il Governo se la modifica recata dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia idonea a superare i rilievi avanzati con la procedura EU-Pilot 1890/11/INSO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 28	298
Sulla pubblicità dei lavori	298
Comunicazioni del Presidente	298
Sui lavori della Commissione	298
Esame di proposte del Comitato Regime degli atti	299
Audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana	301

Martedì 5 giugno 2012.

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 28.

Orario: dalle 20.15 alle 20.35.

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Intervengono i sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana.

La seduta comincia alle 20.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE annuncia che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha nominato collaboratore a tempo parziale il capitano di vascello Rodolfo Giovannini.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole D'IPPOLITO interviene per richiamare l'attenzione sulla possibile soppressione del Tribunale di Lamezia Terme e consegna una recente delibera del consiglio comunale in materia.

L'onorevole VELTRONI propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle scommesse legate a partite del campionato di calcio italiano.

L'onorevole NAPOLI, associandosi ad entrambe le richieste, sottolinea la necessità che il Ministero della Giustizia svolga una valutazione specifica per la Calabria in relazione alla soppressione di Tribunali, considerata la grande diffusione della criminalità organizzata.

L'onorevole TASSONE chiede che venga discussa la relazione del senatore De Sena sulla visita effettuata da una delegazione della Commissione a Monasterace il 12 e 13 aprile scorsi e si associa alle precedenti richieste.

L'onorevole GRANATA propone di svolgere un'audizione del Procuratore antimafia di Lecce per acquisire elementi conoscitivi sulle indagini in corso relative all'attentato avvenuto a Brindisi il 19 maggio scorso.

Il senatore LUMIA concorda con la necessità di interloquire con il Ministero della Giustizia sulla ipotizzata soppressione di Tribunali al Sud e con la proposta dell'onorevole Granata.

Il PRESIDENTE assicura che tutti gli argomenti saranno discussi dall'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani 6 giugno.

Esame di proposte del Comitato Regime degli atti.

Il senatore LAURO riferisce sulle proposte di declassificazione a regime libero di atti e documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta, su cui il Comitato Regime degli atti, nel corso di varie riunioni, ha convenuto all'unanimità.

In particolare, il Comitato ha convenuto nel proporre la declassificazione da

regime riservato a regime libero dei resoconti stenografici delle seguenti sedute del IV Comitato (Mafie e sviluppo economico): audizione di SVIMEZ (12 ottobre 2011); Invitalia (19 ottobre e 9 novembre 2011); Italia Turismo (18 gennaio 2012), Infratel e Italia navigando (22 febbraio 2012), DIA (18 aprile 2012) e delle seguenti sedute del XII Comitato (Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata): audizioni relative all'avaria della motonave Jolly amaranto (22 dicembre 2010) e audizione del Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto (3 febbraio 2011).

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione dei resoconti e dei documenti inerenti le missioni svolte dalla Commissione a Bari il 9 e 10 dicembre 2010, a Torino il 24 e 25 luglio 2011 e a Genova il 20 e 21 ottobre 2011, previa acquisizione del consenso degli auditi per le parti segrete dei resoconti e degli enti autori dei documenti per i documenti riservati o segreti.

Per quanto riguarda la missione a Bari, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 9 e 10 dicembre 2010. Il resoconto del 9 dicembre reca l'audizione del prefetto di Bari e dei componenti del Comitato provinciale (in parte riservato in parte segreto) precisa che è stato acquisito il consenso del prefetto per l'unica parte segreta del resoconto, l'audizione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari (riservato) e l'audizione del procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bari (riservato); il resoconto del 10 dicembre reca audizione del Procuratore generale reggente della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce (riservato); e l'audizione del Procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Lecce (riservato).

È stato inoltre acquisito il consenso alla rimozione integrale del vincolo di riservatezza sul documento 506.1 « Relazione del Procuratore generale della Re-

pubblica presso la Corte di appello di Bari in ordine ai fenomeni di criminalità organizzata nel barese».

Per quanto riguarda la missione a Torino, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 25 luglio 2011, ad eccezione delle seguenti parti contenute nella parte segreta dell'audizione del prefetto di Torino del 24 luglio 2011: a pagina 1, dal rigo 19 al rigo 21 dalla parola successiva a «Coral» fino alla fine del rigo 21 e dal rigo 22 al rigo 23 dalla parola successiva a «indagini,» fino alla parola precedente «hanno», della pagina 3 dal rigo 29 al rigo 31 dalla parola successiva a «sindacati.» fino alla parola precedente «Riteniamo». Il Comitato propone inoltre la declassificazione a regime libero dei resoconti del 25 luglio concernenti l'audizione del Procuratore della Repubblica di Torino (sia la parte riservata sia la parte segreta) e l'audizione dei rappresentanti delle categorie economiche (solo parte riservata, non esistendo parti segrete).

Relativamente ai documenti inerenti la missione a Torino, si propone la declassificazione a regime libero, avendone acquisiti i consensi, del doc. 641.1 «Le iniziative patrimoniali della Procura della Repubblica di Torino nell'operazione Minotauro» e dei doc. 604.0-3 ordinanza di custodia cautelare e decreti di sequestro preventivo dell'operazione «Minotauro».

Per quanto riguarda la missione a Genova, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 20 ottobre 2011 recante l'audizione del prefetto di Genova (parti segrete e riservate) ad eccezione di pagina 3 della parte segreta da rigo 4 a rigo 8 e da rigo 18 a rigo 46; e del 21 ottobre 2011 recante l'audizione del Procuratore della Repubblica f.f. di Genova (parti segrete e riservate), ad eccezione di pagina 4 della parte segreta; del Procuratore della Repubblica di Sanremo (solo parti riservate); del procuratore della repubblica di Chiavari; del presidente di Unioncamere Liguria; del presidente di Confindustria Liguria; del presidente di Confesercenti Liguria (solo parti riservate).

Relativamente ai documenti inerenti la missione a Genova, il Comitato, considerato il parere della procura di Genova che ha espresso consenso parziale, propone la declassificazione da riservato a libero del documento 674.1 «Relazione illustrativa sul distretto di Genova» ad eccezione di pagina 5, rigo 12 fino a pagina 6, rigo 17; da pagina 6, rigo 36 fino a pagina 7, rigo 7; da pagina 7, rigo 27 fino a pagina 10, rigo 9; da pagina 11, rigo 5 fino a rigo 14 e da pagina 12, rigo 28 fino alla fine della pagina 12.

Il Comitato ha inoltre convenuto di proporre la declassificazione a regime libero delle sole parti riservate dei resoconti stenografici della missione a Venezia del 19 e 20 aprile 2012 concernenti le audizioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza di Venezia e Padova e delle procure di Venezia e Padova.

Infine, il Comitato ha convenuto di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero dei seguenti documenti per i quali è stato acquisito il consenso del Ministero dell'Interno: i documenti 486.0-1 e parte dei doc. 486.2 recanti lettera di trasmissione e atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 12 febbraio 1993 e del 30 luglio 1993; nonché le seguenti parti del doc. 486.3: nota della DIA del 15 giugno 1992 avente ad oggetto ricerca di latitanti; verbale della riunione del 6 luglio 1992 del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata con allegato documento anonimo; appunto avente ad oggetto le operazioni di maggior rilievo eseguite dalla polizia nel II semestre 1992 in Sicilia; appunto del Gabinetto per il Ministro relativo alla riunione del 21 gennaio 1993.

Precisa che per i restanti documenti del periodo 1992-93 è ancora in corso un'interlocuzione con il Ministero dell'Interno.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana. Ricorda che tale audizione prosegue l'analisi che la Commissione sta conducendo sulla penetrazione delle mafie nelle zone diverse da quelle di tradizionale insediamento nella prospettiva di effettuare una prossima missione a Bologna e successivamente presumibilmente anche in Toscana.

Il dottor PENNISI svolge la propria relazione.

Il dottor SCIACCHITANO svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli MARCHI, NAPOLI e TASSONE, il senatore LAURO, l'onorevole PAOLINI e il senatore LUMIA.

Rispondono, per le rispettive parti di competenza, il dottor PENNISI, con una parte in seduta segreta, e il dottor SCIACCHITANO.

Il PRESIDENTE ringrazia i procuratori per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 00.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Prefetto Alfonso Pironti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Prefetto Alfonso Pironti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Alfonso PIRONTI, *Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Teresio DELFINO (UdCpTP) e Ivano STRIZZOLO (PD), nonché il senatore Massimo LIVI BACCI (PD).

Alfonso PIRONTI, *Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Pironti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	303
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto, Aurea Dissegna e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento, Raffaello Sampaolesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	303
AVVERTENZA	304

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto, Aurea Dissegna e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento, Raffaello Sampaolesi.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Aurea DISSEGNA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto* e Raffaello SAMPAOLESI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Anita DI GIUSEPPE (IDV), e la senatrice Giuliana CARLINO (IDV).

Aurea DISSEGNA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto* e Raffaello SAMPAOLESI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla prostituzione minorile.

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO DEI NOVE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194-A	70
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	71
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Emendamenti C. 5194-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	72
--	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>) ..	74
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	79
COMITATO RISTRETTO:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai	76
AVVERTENZA	77
ERRATA CORRIGE	77

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Padre Alejandro Solalinde, Direttore del Centro migranti <i>Hermanos en el camino di Ixtepec</i> , nello Stato messicano di Oaxaca (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	192

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. – Vol. 1-2.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	201
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	198

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	204
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	205
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	210

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	206
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	207
ERRATA CORRIGE	209

VI Finanze

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	212

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 5108 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	220
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	226
ERRATA CORRIGE	234

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	235
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	249
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	251

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	237

Sull'ordine dei lavori	239
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	253
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:	
Legge Comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	255
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	256
ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione</i>)	260
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
ATTI DEL GOVERNO:	
Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	259
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	261

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di ASSOCONTACT e di rappresentanti di FEDERTELSERVIZI sulle problematiche relative all'organizzazione del lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a tipologie contrattuali e profili occupazionali	262

INTERROGAZIONI:

5-06404 Damiano: Casi problematici legati alla ricongiunzione onerosa di contributi previdenziali	262
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	266
5-06509 Mannucci: Sulle prestazioni di « welfare integrativo » offerte dall'ex-INPDAP	263
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	268
5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008	263
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	269
5-06941 Antonino Foti: Sull'attuazione degli incentivi per i premi di produttività nell'anno 2012	264
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	270

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	264

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.	
Audizione di rappresentanti di Anaa Assomed (Associazione medici dirigenti) e di Federsanità-Anci	271

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	271
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	276
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	278

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	273
<i>AVVERTENZA</i>	275
<i>ERRATA CORRIGE</i>	275

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ...	280

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	281
---	-----

Sui lavori della Commissione	281
AVVERTENZA	281
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	282
SEDE CONSULTIVA:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	285
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	289
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	292
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	297
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	294
AVVERTENZA	296
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 28	298
Sulla pubblicità dei lavori	298
Comunicazioni del Presidente	298
Sui lavori della Commissione	298
Esame di proposte del Comitato Regime degli atti	299
Audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana	301
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Prefetto Alfonso Pironti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	303

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto, Aurea Dissegna e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento, Raffaello Sampaolesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	303
AVVERTENZA	304

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,40



16SMC0006660